

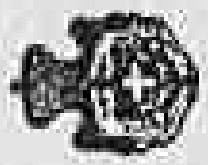
ACC 10000/146/549 ORI. 465x'

WAGES - NAVY MINISTRY. SEA DEPARTMENT FOR S. TIRRENO

Ap. 1943 - JUNE 1944

WAGES - NAVY MINISTRY. SEA DEPARTMENT FOR S. TIRRENO - NAPLES

Ap. 1943. JUNE 1944



MINISTERO DELLA MARINA  
DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Indirizzo telegrafico: MARIMERCANT

DIVISIONE: 5<sup>a</sup> Ammin. / VC

Protocollo N. 11529 / V Allegati

li 23 GIU. 1944 1944

AL HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR SUB - COMMISSION

N A P O L I

Via Roma n. 148

Argomento: Retribuzione per prestazione di mano d'opera.

Inv. GRAP DURADIO - NAPOLI

-Si risponde alla richiesta del 22 corrente.

-Gli impiegati che prestano servizio presso questa Direzione Generale del Ministero della Marina, siano essi di ruolo e non di ruolo, sono tutti militarizzati, onde percepiscono le competenze del grado corrispondente a quello militare e sono amministrati dalla Sezione di Commissariato Militare Marittimo di Napoli al Distacco-mento della R.Marina in Napoli.

-Nelle stesse condizioni si trovano gli impiegati di ruolo e non di ruolo degli Uffici periferici delle PR.Capitanerie di Porto dipendenti da questo Ministero; però essi sono amministrati dalle Autorità M.M. della giurisdizione in cui trovano l'ufficio presso il quale prestano servizio.

- I salariati destinati presso questa Direzione Generale del Ministero della Marina percepiscono gli assegni giornalieri nella misura di quelli stabiliti per il personale lavorante della Direzione delle Costruzioni Navali di questa Sede, dipendente anch'essa dal Ministero della Marina.

- La stessa Direzione provvede quindicinalmente ai conteggi delle rispettive paghe ed in merito essa ha già dato notizie a codesto Ufficio.

P. IL MINISTRO

Nella risposta citare oltre il numero di protocollo anche la Divisione.

Argomento: Retribuzione per prestazione di mano d'opera.

IND. GRAY DONALD - NAPOLI

-Si risponde alla richiesta del 22 corrente.

-Gli impiegati che prestano servizio presso questa Direzione Generale del Ministero della Marina, siano essi di ruolo e non di ruolo, sono tutti militarizzati, onde percepiscono le competenze del grado corrispondente a quello militare e sono amministrati dalla Sezione di Commissariato Militare Marittimo di Napoli al Distaccamento della R.Marina in Napoli.

-Nelle stesse condizioni si trovano gli impiegati di ruolo e non di ruolo degli Uffici periferici delle RR.Capitanerie di Porto dipendenti da questo Ministero; però essi sono amministrati dalle Autorità M.M. della giurisdizione in cui trovansi l'ufficio presso il quale prestano servizio.

- I salariati destinati presso questa Direzione Generale del Ministero della Marina percepiscono gli assegni giornalieri nella misura di quelli stabiliti per il personale lavorante della Direzione delle Costruzioni Navali di questa Sede, dipendente anch'essa dal Ministero della Marina.

- La stessa Direzione provvede quindicialmente ai conteggi delle rispettive paghe ed in merito essa ha già dato notizie a codesto Ufficio.

P. IL MINISTRO

*Elia X...*

5326

Nella risposta citare oltre il numero di protocollo anche la Divisione.

COMANDO in CAPO

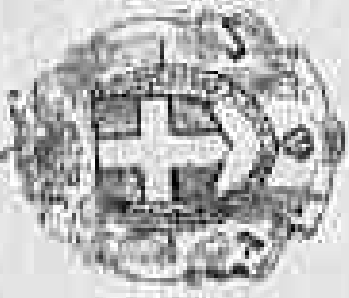
Dipart. Milit. Base - Tirrenia

COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

*Dati amministrativi per la  
Commissione Alleata di Controllo*

N° 1831-C di catalogo

Napoli 23 giugno 1944 SA



Regia Marina

ALLIED CONTROL COMMISSION  
LABOR SUB-COMMISSION

Via Roma, 148 NAPOLI

COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

INDIRIZZO TELEGRAFICO

R.D. N° 24923 / R. Mag. 1 Spiccolo

ARGOMENTO: Stipendi ed assegni al personale della R. Marina.

Riferimento alla vostra del 12 c.m.

Si forniscono gli elementi richiesti da codesta Commissione di controllo, e propriamente:

A) - PER GLI UFFICIALI SOTTUFFICIALI ED IMPIEGATI DI RUOLO

I) - Stipendio e supplemento serv. attivo e paghe  
Si trasmettono le seguenti tabelle degli stipendi e del supplemento di servizio attivo, e delle paghe attualmente in vigore per il personale di cui sopra. (Allegati I, 2, 3)

2) - Assegno temporaneo di guerra

Si allega il testo del Decreto relativo, (allegato 4) facenno presente che per gli Ufficiali tale assegno si conteggia nella misura di L. 1.320,00 annue loro e viene corrisposto a tutti gli Ufficiali, impiegati civili e avventizi, militarizzati, compresi tra il grado II° e 8°, cioè da S. Tenente a Maggiore.

Per i Sottufficiali il conteggio è fatto in base alle allegato tabelle (alleg. 5 e 6).

3) - Aggiunta di famiglia

Unica per gli Ufficiali di tutti i gradi, Sottufficiali e per gli impiegati civili di ruolo (R. Decreto 27/6/929) (Alleg. 7)

4) - Indennità di bombardamento e di allarme

E' corrisposta ai soli Sottufficiali del S.P.E. in base alla tabella allegato 8.

5) - Indennità Militare

E' corrisposta agli Ufficiali e Sottufficiali in base alle tabelle di cui agli allegati IO e II.

6) - Trattamento economico di guerra

E' corrisposto agli Ufficiali e Sottufficiali in base alle tabelle di cui agli allegati 9 e 8.

3324

Prot. N. 24983 / R. Magenta 1 fascicolo

ARGOMENTO: Stipendi ed assegni al personale della R. Marina.-

Riferimento alla vostra del 12 c.m.-

Si forniscono gli elementi richiesti da codesta Commissione di controllo, e propriamente:

A) - PER GLI UFFICIALI SOTTUFFICIALI ED IMPIEGATI DI RUOLO

1) - Stipendio e supplemento serv. attivo e paghe

Si trasmettono le seguenti tabelle degli stipendi e del supplemento di servizio attivo, e delle paghe attualmente in vigore per il personale di cui sopra. (Allegati I, 2, 3)

2) - Assegno temporaneo di guerra

Si allega il testo del Decreto relativo, (allegato 4) facendosi presente che per gli Ufficiali tale assegno si conteggia nella misura di L. 1.320,00 annue lorde e viene corrisposto a tutti gli Ufficiali, impiegati civili e avventizi, militarizzati, compresi tra il grado II° e 8°, cioè da 3. Tenente e maggiore.

Per i Sottufficiali il conteggio è fatto in base alle alleg. tabelle (alleg. 5 e 6).-

3) - Aggiunta di famiglia

Unica per gli Ufficiali di tutti i gradi, Sottufficiali e per gli impiegati civili di ruolo (R. Decreto 27/6/929) (Alleg. 7)

4) - Indennità di bombardamento o di allarme

E' corrisposta ai soli Sottufficiali del S.P.E. in base alle tabelle allegato 8.

5) - Indennità Militare

E' corrisposta agli Ufficiali e Sottufficiali in base alle tabelle di cui agli allegati IO e II.-

6) - Trattamento economico di guerra

E' corrisposto agli Ufficiali e Sottufficiali in base alle tabelle di cui agli allegati 9 e 8.-

././.

3324

- 2 -

- 7) - Premio mensile per lavoro straordinario  
Non vengono corrisposti al personale militare.
- 8) - Gratifiche periodiche  
Non vengono corrisposte al personale militare.
- 9) - Compensi vari  
Non vengono corrisposti al personale militare.
- 10) - Altri compensi corrisposti al personale per rimborso spese  
I<sup>a</sup>) Indennità di missione:  
Per Ufficiali (allegato I2)  
per Sottufficiali (allegato I3)  
non viene corrisposta indennità cavolla, vestiario e alloggio.
- 11) - Premi nuzialità e natalità  
Sono pagati in base al decreto 7/3/936 (allegato I4)
- 12) - Lavoro straordinario  
Nessun compenso è corrisposto a tale titolo al personale militare.
- 13) - Aumenti disposti dall'ordine regionale N° 2  
L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N° 2 è stato applicato nella misura di cui al R.D.L. 6 dicembre 1943 N° 18/B con decorrenza dal 1° novembre 1943 sulle seguenti voci:  
Stipendio lordo-Supplemento servizio attivo lordo-assegno temporaneo di guerra lordo-aggiunta di famiglia lorda.
- 14) - Ritenute  
Le ritenute erariali, (aliquota 9,18%) praticati su tutti indistintamente gli assegni degli Ufficiali e gradi militarizzati equiparati, sono le seguenti:  
8% ricchezza mobile  
1% complementare  
2% addizionale (calcolata questa sulla somma della ricchezza mobile e complementare).--  
Sullo stipendio oltre le ritenute di cui sopra, gravano anche le seguenti:  
6% tesoro  
2% opera di previdenza.--  
Sono esenti dalle suddette ritenute tutti gli assegni goduti dai funzionari che hanno famiglia numerosa a carico (oltre sette figli minorenni a carico)
- B) Per il personale salariato le notizie richieste emergono dagli allegati così distinti:
- a) - Dispaccio 22940 di Marinazzi Roma in data 6-2-1940 che fissa le quattro categorie degli operai con l'inquadramento secondo i mestieri. (allegato 45)
- b) - Tabelle delle paghe basi lorde giornaliere in relazione alle singole categorie in vigore dal 1-4-1940. (allegato I6)
- c) - Tabella dell'aggiunta di famiglia lorda dovuta ai 5323 operai con i figli o vedovi in relazione dei figli minorenni a carico (età inferiore agli anni 21). (allegato I7)
- d) - Tabella dall'assegno giornaliero temporaneo di guerra lorde spettan-

- IO) - Altri compensi corrisposti al personale per missione:  
 IO) Indennità di missione:  
 per Ufficiali (allegato I2)  
 per Sottufficiali (Allegato I3)  
 non viene corrisposta indennità cavollo, vestiario e alloggio.
- II) - Premi nuzialità e natalità  
 Sono pagati in base al decreto 7/3/936 (allegato I4)
- I2) - Lavoro straordinario  
 Nessun compenso è corrisposto a tale titolo al personale militare.
- I3) - Aumenti disposti dall'ordine regionale N° 2  
 L'aumento disposto dall'Ordine Regionale N° 2 è stato applicato nella misura di cui al R.D.L. 6 dicembre 1943 N° 18/B con decorrenza dal 1° novembre 1943 sulle seguenti voci:  
 stipendio lordo-Supplemento servizio attivo lordo-assegno temporaneo di guerra lordo-Aggiunta di famiglia lorda.
- I4) - Ritenute  
 Le ritenute erariali, (aliquota 9,18%) praticati su tutti indistintamente gli assegni degli Ufficiali e gradi militarizzati equiparati, sono le seguenti:  
 8% ricchezza mobile  
 1% complementare  
 2% addizionale (calcolate questa sulla somma della ricchezza mobile e complementare).--  
 Sullo stipendio oltre le ritenute di cui sopra, gravano anche le seguenti:  
 6% tesoro  
 2% opera di previdenza.--  
 Sono essenti dalle suddette ritenute tutti gli assegni goduti dai funzionari che hanno famiglia numerosa a carico (oltre sette figli minorenni a carico)
- B) Per il personale salariato le notizie richieste emergono dagli allegati così distinti:  
 a) - Dispaccio 22940 di Marinaff Roma in data 6-2-1940 che fissa le quattro categorie degli operai con l'inquadramento secondo i mestieri. (alleg.45)  
 b) - Tabelle delle paghe basi lorde giornaliero in relazione alle singole categorie in vigore dal 1-4-1940. (alleg.16)  
 c) - Tabelle dell'aggiunta di famiglia lorda dovuta ai 5823 operai coniugati o vedovi in relazione dei figli minorenni a carico (età inferiore agli anni 21). (alleg.17)  
 d) - Tabella dall'assegno giornaliero temporaneo di guerra lorde spettante agli operai pagati per le sole giornate di effettiva presenza. (all.18)

././.

Allegato 7 — Legge 17 Marzo 1939 n. 3771



## Comando (1)

[illegible]

0675

(1) Comando in Capo Squadra Navale — Comando in Capo Dip. M. M. — Comando M. M. Aut.  
(2) Sanitario, Commissariato, ecc. ecc. (non combattente). . . .  
(3) Vedi nota n. 3 dell'allegato 6.

(1) Comando in Capo Squadra Navale — Comando in Capo Dip. M. M. — Comando M. M. Aut.

- 3 -

- e) - Tabella come sopra per gli operai pagati a quindicina fissa (permanenti e imbarcati); (alleg.19)
- f) - Estratto R.D.L. 14-7-1941 N° 646 in base al quale si liquida l'assegno temporaneo di guerra. (alleg.20)
- g) - Estratto del R.D.L. 16-12-1942 N° 1498 in base al quale viene pagata l'indennità lorda giornaliera di L. 22,00 per i comuni dichiarati sfollati. (alleg.21)
- h) - Tabella delle maggiorazioni di paga per i compensi del lavoro straordinario e dei soprassoldi per incarichi speciali; (alleg.22)
- i) - Tabella della gratifica natalizia (53<sup>a</sup> settimana); indennità giornaliera per missioni di servizio; premi di nuzialità e natalità. (all.23)
- l) - Estratto R.D.L. 6-12-1943 N° 18/B che fissa gli aumenti temporanei di paga dall I-II-1943. (alleg.24)
- m) - Tabella delle ritenute per imposta di R.M. e per l'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza. (alleg.25)
- n) - Tabella dei contributi quindicinali a carico degli operai per le assicurazioni Sociali (Vecchiaia, Invalidità, Tubercolosi e disoccupazione). (alleg.26)
- o) - Statistica dei 13 operai permanenti in servizio raggruppati per paga base giornaliera. (alleg.27)
- p) - Statistica dei 363 operai temporanei e giornalieri in servizio raggruppati per categoria e paga base giornaliera. (alleg.28)

Si chiarisce che la statistiche degli operai attualmente in servizio comprendono quelli assegnati a Maricost e quelli assegnati a Marina di, essendo tutt'ora unico l'Ufficio Amministrativo.

Ai fini dei miglioramenti concessi dal 1 novembre 1943 si precisa che la maggiorazione decrescente secondo la tabella di cui al R.D.L. 6-12-1943 N° 18/B. (allegato 1) viene calcolato sul corrispettivo mensile lordo dovuto agli operai per paga base, aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra. Sul compenso lordo per lavoro straordinario la maggiorazione è calcolata in ragione del 60% fisso.

Gli operai non hanno goduto degli aumenti previsti dall'ordine regionale N° 2.

Per una precisa cognizione del trattamento economico giornaliero medio spettante agli operai in base alle anzidette disposizioni, si reputa opportuno prospettare i seguenti casi:

././.

5322

- h) - Tabella delle maggiorazioni di paga per i compensi del lavoro straordinario e dei soprassoldi per incarichi speciali. (alleg.22)
- i) - Tabella della gratifica natalizia (53<sup>a</sup> settimana); indennità giornaliera per missioni di servizio; premi di nudialità e natalità. (all.23)
- l) - Estratto R.D.L. 6-12-1943 N° 18/B che fissa gli aumenti temporanei di paga dall I-II-1943. (alleg.24)
- m) - Tabella delle ritenute per imposte di R.M. e per l'Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza. (alleg.25)
- n) - Tabella dei contributi quindicinali a carico degli operai per le assicurazioni sociali (Vecchiaia, Invalidità, Tubercolosi e disoccupazione). (alleg.26)
- o) - Statistica dei 13 operai permanenti in servizio raggruppati per paga base giornaliera. (alleg.27)
- p) - Statistica dei 363 operai temporanei e giornalisti in servizio raggruppati per categoria e paga base giornaliera. (alleg.28)

Si chiarisce che le statistiche degli operai attualmente in servizio comprendono quelli assegnati a Maricost e quelli assegnati a Marina Armata, essendo tutt'ora unico l'Ufficio Amministrativo.

Ai fini dei miglioramenti concessi dal 1 novembre 1943 si precisa che la maggiorazione decrescente secondo la tabella di cui al R.D.L. 6-12-1943 N° 18/B. (allegato 1) viene calcolato sul corrispettivo mensile lordo dovuto agli operai per paga base, aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra. Sul compenso lordo per lavoro straordinario la maggiorazione è calcolata in ragione del 60% fisso.

Gli operai non hanno goduto degli aumenti previsti dall'ordine regionale N° 2.

Per una precisa cognizione del trattamento economico giornaliero medio spettante agli operai in base alle anzidette disposizioni, si reputa opportuno prospettare i seguenti casi:

././.

5322

(Allegato 7 — Legge 17 Marzo 1990-n. 377)



# REGIA MARINA

## Comandó (I)

Lista nominativa comprendente, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo di (2) ..... dipendenti dal suddetto comando.

[illegible]

Lista nominativa comprendente, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo di (2) ..... dipendenti dal suddetto comando.

[illegible]

(1) Comando in Capo Squadra Navale — Comando in Capo Dip. M. M. — Comando M. M. Aut.  
(2) Sottufficio Commissariato. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 10

(2) Sanitario, Commissariato, ecc. ecc. (non combattente).

(3) Vedi nota n. 3 dell'allegato 6.

- 4 -

Operaio coniugato residente a Napoli con moglie e 3 figli minorenni  
a carico pagato per le sole giornate di effettiva presenza:

|                               | 4 <sup>a</sup> Categ.<br>con paga<br>base 18,64 | 3 <sup>a</sup> Categ.<br>paga base<br>20,48 | 2 <sup>a</sup> Categ.<br>paga base<br>23,76 | 1 <sup>a</sup> Categ.<br>paga base<br>30,72 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Paga base                     | 18,64                                           | 20,48                                       | 23,76                                       | 30,72                                       |
| aggiunta famiglia             | 9,10                                            | 9,10                                        | 9,10                                        | 9,10                                        |
| Assegno temporaneo di guerra  | 3,46                                            | 3,64                                        | 3,97                                        | 4,40                                        |
| <b>totale</b>                 | <b>31,20</b>                                    | <b>33,22</b>                                | <b>36,83</b>                                | <b>44,22</b>                                |
| Maggiorazione 70%             | 21,84                                           | 23,25                                       | 25,78                                       | 30,95                                       |
| Indennità comune sfollato     | 22,00                                           | 22,00                                       | 22,00                                       | 22,00                                       |
| <b>totale lordo</b>           | <b>75,04</b>                                    | <b>78,47</b>                                | <b>84,61</b>                                | <b>97,17</b>                                |
| <u>RITUNETE:</u> R.M. 5,10%   | 3,82                                            | 4,00                                        | 4,31                                        | 4,95                                        |
| Ente Assistenza               | 0,53                                            | 0,55                                        | 0,62                                        | 0,75                                        |
| Assic. Sociale                | 0,85                                            | 0,85                                        | 1,01                                        | 1,12                                        |
| <u>Paga netta giornaliera</u> | <u>69,84</u>                                    | <u>73,07</u>                                | <u>78,67</u>                                | <u>90,35</u>                                |

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
 Presidente della Commissione di Controllo  
 CAPITANO DI VASCELLO  
 (Marino IANNUCCI)

*M. Samun.*

|                               | 4 <sup>a</sup> Categ.<br>con paga<br>base | 3 <sup>a</sup> Cat. con<br>paga base | 2 <sup>a</sup> Cat. con<br>paga base | 1 <sup>a</sup> cat. con<br>paga base |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Paga base                     | 18,64                                     | 20,48                                | 23,76                                | 30,72                                |
| aggiunta famiglia             | 9,10                                      | 9,10                                 | 9,10                                 | 9,10                                 |
| Assegno temporaneo di guerra  | 3,46                                      | 3,64                                 | 3,97                                 | 4,40                                 |
| <b>totale</b>                 | <b>31,20</b>                              | <b>33,22</b>                         | <b>36,83</b>                         | <b>44,22</b>                         |
| Maggiorazione 70%             | 21,84                                     | 23,25                                | 25,78                                | 30,95                                |
| Indennità comune sfollato     | 22,00                                     | 22,00                                | 22,00                                | 22,00                                |
| <b>totale lordo</b>           | <b>75,04</b>                              | <b>78,47</b>                         | <b>84,61</b>                         | <b>97,17</b>                         |
| <b>RITUNETE:</b> R.N. 5,10%   | 3,82                                      | 4,00                                 | 4,31                                 | 4,95                                 |
| Ente Assistenza               | 0,53                                      | 0,55                                 | 0,62                                 | 0,75                                 |
| Assic. Sociale                | 0,85                                      | 0,85                                 | 1,01                                 | 1,12                                 |
| <b>Paga netta giornaliera</b> | <b>69,84</b>                              | <b>73,07</b>                         | <b>78,57</b>                         | <b>90,35</b>                         |

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
Presidente della Commissione di Controllo  
CAPITANO DI VASCHELLO  
(Narino IANNUCCI)

*M. Samu.*

1321



# REGIA MARINA

## Comando (1)

Lista nominativa comprendente, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo di (2) ..... dipendenti dal suddetto comando.

[illegible]

## Comando (1)

**GRADO**  
e data di anzianità  
assoluta

COGNOME E NOME

**CORPO**  
istituto, stabilimento  
od ufficio  
al quale l'ufficiale è addetto

(3)

- (1) Comando in Capo Squadra Navale — Comando in Capo Dip. M. M. — Comando M. M. Aut.  
(2) Sanitario, Commissariato, ecc. ecc. (non combattente).  
(3) Vedi nota n. 3 dell'allegato 6.

Regione di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia  
 Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia  
 Comune di Comiso, Sicilia, Italia  
 Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia  
 Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia  
 Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia  
 Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Comune di Comiso, Sicilia, Italia

Amendat  
propel.

100 L. L. L. 39

Amendat  
tutti i telleggiati e tutti gli ingegneri civili  
militari e civili e tutti gli ingegneri  
e tutti i vertici del personale del C. P. E. R.

Amendat. Regione Calabria tutti i funzionari  
(funzionari) (operari)

Amendat. Regione Calabria tutti i funzionari  
operari, capi operari

Al Comandante in Capo del Reparto di Amministrazione  
del Reparto di Amministrazione 5320  
(Amministrato Colando) 5320



| GRADO               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | legge 16-4-1940 n. 237 |                                      | di servizio attivo<br>netti da pagare |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Grado<br>Gerarchico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stipendi               | Supplemento<br>di servizio<br>attivo | Luglio                                | Altri mesi |
| 1                   | Grande Ammiraglio . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.060                 | 17.930                               | 5.534                                 | 5.531      |
| 2                   | Ammiraglio d'Armata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.600                 | 14.740                               | 4.633                                 | 4.632      |
| 3                   | Ammiraglio di Squadra e gradi corrispondenti . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.220                 | 13.640                               | 4.110                                 | 4.105      |
| 4                   | Ammiraglio di Divisione e " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |                        |                                      |                                       |            |

## ISCRITTI ALLA CASSA UFFICIALI

## TABELLA B

UFFICIALI IN S. P. E. - Stipendi e supplementi di servizio attivo in vigore dal  
1° luglio 1940.

| Grado gerarchico | GRADO                                                                                                             | Importo annuo lordo dal 1° aprile 1940 legge 16-4-1940 n. 237 |                                | Stipendio e supplemento di servizio attivo netti da pagare |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                   | Stipendio                                                     | Supplemento di servizio attivo | Luglio                                                     | Agosto                           |
| 1                | Grande Ammiraglio . . . . .                                                                                       | 60.060                                                        | 17.930                         | 5.491                                                      | 5.489                            |
| 2                | Ammiraglio d'Armata . . . . .                                                                                     | 50.600                                                        | 14.740                         | 4.598                                                      | 4.597                            |
| 3                | Ammiraglio di Squadra e gradi corrispondenti . . . . .                                                            | 44.220                                                        | 13.640                         | 4.075                                                      | 4.075                            |
| 4                | Ammiraglio di Divisione e . . . . .                                                                               | 37.950                                                        | 12.650                         | 3.572                                                      | 3.568                            |
| 5                | Contramm. { con 29 anni di serv. e 4 di grado e gradi corrisp. } » 25 » (iniziale) . . . . .                      | 30.580<br>28.490                                              | 9.460                          | 2.820<br>2.679                                             | 2.820<br>2.676                   |
| 6                | <i>Vasc.</i><br>Cap. Corv. { con 27 anni di serv. o 8 di grado e gradi corrisp. } » 23 » 4 » (iniziale) . . . . . | 26.290<br>24.200<br>23.210                                    | 7.370                          | 2.364<br>2.222<br>2.150                                    | 2.367<br>2.223<br>2.155          |
| 7                | Cap. Freg. { con 27 anni di serv. o 8 di grado e gradi corrisp. } » 23 » 4 » (iniziale) . . . . .                 | 22.660<br>21.560<br>20.460                                    | 5.610                          | 1.981<br>1.907<br>1.838                                    | 1.984<br>1.908<br>1.832          |
| 8                | Cap. Corv. { con 21 anni di serv. o 8 di grado e gradi corrisp. } » 17 » 4 » (iniziale) . . . . .                 | 19.580<br>19.140<br>18.700                                    | 4.180                          | 1.661<br>1.637<br>1.602                                    | 1.664<br>1.633<br>1.603          |
| 9                | Ten. Vasc. { con 20 anni di serv. o 12 di grado e gradi corrisp. } » 16 » 8 » 4 » (iniziale) . . . . .            | 18.700<br>17.820<br>16.830<br>16.170                          | 3.410                          | 1.540<br>1.486<br>1.419<br>1.369                           | 1.545<br>1.484<br>1.416<br>1.371 |
| 10               | S. Ten. Vasc. { con 14 anni di serv. o 10 di grado e gradi corrisp. } » 10 » 6 » 3 » (iniziale) . . . . .         | <del>16.700</del><br>15.070<br>14.300<br>13.640               | 2.530                          | 1.306<br>1.232<br>1.180<br>1.130                           | 1.304<br>1.228<br>1.175<br>1.130 |
| 11               | Guardiam. { con 4 anni di servizio e gradi corrisp. } » 2 » iniziale . . . . .                                    | 11.990<br>11.140<br>10.670                                    | 2.090                          | 981<br>950<br>898                                          | 984<br>945<br>892                |
| 9                | Capitano del C.R.E.M. { con 26 anni di servizio e gradi corrisp. } » 23 » 20 » . . . . .                          | 19.580<br>19.140<br>18.700                                    | 3.410                          | 1.610<br>1.575<br>1.540                                    | 1.605<br>1.575<br>1.545          |
| 10               | Tenente del C.R.E.M. { con 20 anni di servizio e gradi corrisp. } » 17 » . . . . .                                | 17.820<br>16.830                                              | 2.530                          | 1.423<br>1.345                                             | 1.417<br>1.350                   |
| 11               | S. Tenente { con 20 anni di servizio e gradi corrisp. } » 16 » 13 » . . . . .                                     | 16.170<br>15.070<br>14.300                                    | 2.090                          | 1.269<br>1.196<br>1.143                                    | 1.271<br>1.195<br>1.142          |

|    |                                                                                                     |  | attivo                                          |        |                                           |                                           |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| 1  | Grande Ammiraglio                                                                                   |  | 60.060                                          | 17.930 | 5.491                                     | 5.489                                     |  |  |
| 2  | Ammiraglio d'Armata                                                                                 |  | 50.600                                          | 14.740 | 4.598                                     | 4.597                                     |  |  |
| 3  | Ammiraglio di Squadra e gradi corrispondenti                                                        |  | 44.220                                          | 13.640 | 4.075                                     | 4.075                                     |  |  |
| 4  | Ammiraglio di Divisione e "                                                                         |  | 37.950                                          | 12.650 | 3.572                                     | 3.568                                     |  |  |
| 5  | Contramm. e gradi corrisp. { con 29 anni di serv. e 4 di grado (iniziale) "                         |  | 30.580<br>28.400                                | 9.160  | 2.820<br>2.679                            | 2.820<br>2.676                            |  |  |
| 6  | <sup>Vasc</sup><br>Cap. Corv. e gradi corrisp. { con 27 anni di serv. o 8 di grado 4 " (iniziale) " |  | 26.200<br>24.200<br>23.210                      | 7.370  | 2.364<br>2.222<br>2.150                   | 2.367<br>2.223<br>2.155                   |  |  |
| 7  | Cap. Freg. e gradi corrisp. { con 27 anni di serv. o 8 di grado 4 " (iniziale) "                    |  | 22.660<br>21.560<br>20.460                      | 5.610  | 1.981<br>1.907<br>1.838                   | 1.984<br>1.908<br>1.832                   |  |  |
| 8  | Cap. Corv. e gradi corrisp. { con 21 anni di serv. o 8 di grado 4 " (iniziale) "                    |  | 19.580<br>19.140<br>18.700                      | 4.180  | 1.661<br>1.637<br>1.602                   | 1.664<br>1.633<br>1.603                   |  |  |
| 9  | Ten. Vasc. e gradi corrisp. { con 20 anni di serv. o 12 di grado 8 " (iniziale) "                   |  | 18.700<br>17.820<br>16.830<br>16.170            | 3.410  | 1.540<br>1.486<br>1.419<br>1.369          | 1.545<br>1.484<br>1.416<br>1.371          |  |  |
| 10 | S. Ten. Vasc. e gradi corrisp. { con 14 anni di serv. o 10 di grado 6 " (iniziale) "                |  | <del>16.700</del><br>15.070<br>14.300<br>13.640 | 2.530  | 1.306<br>1.232<br>1.180<br>1.130          | 1.304<br>1.228<br>1.175<br>1.130          |  |  |
| 11 | Guardiam. e gradi corrisp. { con 4 anni di servizio 2 " iniziale                                    |  | 11.990<br>11.140<br>10.670                      | 2.090  | 981<br>950<br>898                         | 984<br>945<br>892                         |  |  |
| 9  | Capitano del C.R.E.M. { con 26 anni di servizio 23 " 20 "                                           |  | 19.580<br>19.140<br>18.700                      | 3.410  | 1.610<br>1.575<br>1.540                   | 1.605<br>1.575<br>1.545                   |  |  |
| 10 | Tenente del C.R.E.M. { con 20 anni di servizio 17 "                                                 |  | 17.820<br>16.830                                | 2.530  | 1.423<br>1.345                            | 1.417<br>1.350                            |  |  |
| 11 | S. Tenente del C.R.E.M. { con 20 anni di servizio 16 " 13 " 10 " 7 "                                |  | 16.170<br>15.070<br>14.300<br>13.640<br>12.980  | 2.090  | 1.269<br>1.196<br>1.143<br>1.093<br>1.053 | 1.271<br>1.195<br>1.142<br>1.097<br>1.052 |  |  |

ISCRITTI ALLA CASSA SOTTUFFUGIATI

SOTTUFFICIALI - Stipendio e supplemento servizio attivo ai Capi di 1° e 2° classe della R. Marina in vigore dal 1° luglio 1940 -

## GRADO E SERVIZIO

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Importo annuo lordo | Stip.e suppl.ai ser. |
|                     | attivo netti da pag. |
|                     | luglio altri mesi.   |
| Stip.               | Suppl.ser.           |
|                     | attivo               |

Capo di 1<sup>a</sup> Classe

|                                    |           |       |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Massimo del grado precedente.....  | 9,350     | 797   |
| Iniziale.....                      | 8.580     | 738   |
| Con 6 anni di ser.e con 4 grado... | 9.460     | 799   |
| " 19 " " 7 "                       | ...10.450 | 866   |
| " 22 " " 10 "                      | ...11.440 | 938   |
| " 25 " " 13 "                      | ...12.320 | 997   |
| " 28 " " 16 "                      | ...13.200 | 1.003 |
|                                    |           | 1.062 |
|                                    |           | 1.980 |
|                                    |           | 794   |
|                                    |           | 742   |
|                                    |           | 801   |
|                                    |           | 869   |
|                                    |           | 937   |
|                                    |           | 997   |
|                                    |           | 1.058 |

Capo di 2<sup>a</sup> classe

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| penultimo del grado precedente..... | 7.480 | 634   |
| Massimo del grado precedente.....   | 8.140 | 677   |
| Iniziale.....                       | 7.570 | 624   |
| Con 14 anni di ser.o 4 grado.....   | 7.920 | 658   |
| " 17 " " 7 "                        | 8.690 | 710   |
| " 19 " " 9 "                        | 9.350 | 760   |
|                                     |       | 1.540 |

Capo di 3<sup>a</sup> classe

|                                   |       |     |     |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|
| Stipendio iniziale.....           | 6.820 | 571 | 569 |
| Con 10 anni di ser.o 4 grado..... | 7.040 | 586 | 584 |
| " 14 " " 8 "                      | 7.480 | 610 | 615 |
| " 17 " " 11 "                     | 8.140 | 660 | 660 |



PAGA GIORNALIERA SPETTANTE AI SECONDI CAPI DELLA R2MARINA (ESCLUSI I  
SECONDI NOCCHIERI DI PORTO DEL VECCHIO ORDINAMENTO IN VIGORE DAL 19  
LUGLIO 1940.-

| Secondi Capi volontari.-                 | Paga<br>lorda | Aumento<br>del 10% |
|------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Paga iniziale .....                      | 14,08         | 1,40               |
| Con 7 anni compiuti<br>di servizio.....  | 15,40         | 1,54               |
| Con 9 anni compiuti di<br>servizio.....  | 16,88         | 1,70               |
| Con 12 anni compiuti di<br>servizio..... | 18,15         | 1,81               |
| Con 15 anni compiuti di<br>servizio..... | 19,52         | 1,95               |



mettere al pretore con provvedimento insindacabile la cognizione del delitto previsto dall'articolo 9, quando concorre la circostanza attenuante di cui al capoverso 1° dello stesso articolo;

c) le contravvenzioni sono di competenza del pretore. Tuttavia i provvedimenti per le contravvenzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato fissato il dibattimento, continuano a svolgersi avanti al tribunale.

Avanti al tribunale si procede a giudizio direttissimo. Il pretore pronuncia decreto penale, se ritiene di potere applicare la sola pena pecuniaria; altrimenti procede a giudizio direttissimo.

## Art. 15.

L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esecuzione della somma stabilita provvede l'intendente di finanza, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

## Art. 16.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono le norme penali contenute nei seguenti provvedimenti:

1°) Regio decreto-legge 11 gennaio 1923-I, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari;

2°) Regio decreto-legge 15 ottobre 1923-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

3°) Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469, sull'utilizzazione dei grassi animali;

4°) Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

5°) Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939-XVII, n. 2094, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci o derrate;

6°) Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi;

7°) Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

8°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, convertito nella legge 11 marzo 1941-XIX, n. 161, contenente norme penali riguardo alla produzione ed alla distribuzione di merci di comune o largo consumo;

9°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

e tutte le altre norme penali contenute nelle leggi speciali che regolano le materie contemplate nella legge medesima. Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, sulla disciplina di guerra.

## Art. 17.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — SERRA —  
DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1920-IV, n. 100;  
Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII del l'ordinamento gerarchico, ed equiparato, oppure forniti di trattamento economico — per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe — non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, in pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati:

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 5400 lorde annue di detto trattamento.

Al ful della determinazione dell'assegno temporaneo di

Art. 17.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — SEZENA —  
DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*, GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII del l'ordinamento gerarchico, ed equiparato, oppure forsi di trattamento economico — per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe — non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, in pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4890 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati:

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4890 fino alle L. 8400 lorde annue di detto trattamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

indennità di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

5317

l'attiva i procedimenti per le contravvenzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato fissato il dibattimento, continuano a svolgersi avanti al tribunale.

Avanti al tribunale si procede a giudizio direttissimo. Il pretore pronuncia decreto penale, se ritiene di potere applicare la sola pena pecuniaria; altrimenti procede a giudizio direttissimo.

Art. 15.

L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esecuzione della somma stabilita provvede l'interdicente di finanza, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

Art. 16.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono le norme penali contenute nei seguenti provvedimenti:

1°) Regio decreto-legge 11 gennaio 1923-I, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari;

2°) Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2023, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

3°) Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469, sull'utilizzazione dei grassi animali;

4°) Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

5°) Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1357, convertito nella legge 4 dicembre 1939-XVII, n. 2094, contenente norme penali contro l'incorporamento e la sottrazione di merci o derrate;

6°) Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi;

7°) Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

8°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, convertito nella legge 11 marzo 1941-XIX, n. 161, contenente norme penali riguardo alla produzione ed alla distribuzione di merci di comune o largo consumo;

9°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

10°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono altresì le norme penali riguardanti gli ammassi obbligatori dei prodotti

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

I contratti, fatti in borsa od anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto le azioni ed altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio, ovvero le quote o carature comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la società, siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

Le caratteristiche, le modalità e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Fino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati di cui sopra, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di borsa di cui al R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3278, modificato dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, all. II, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

#### Art. 2.

Indipendentemente dalle tasse sui contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, sul maggior valore conseguito nelle cessioni dei titoli di cui al precedente art. 1, quotati in borsa, è dovuta una speciale imposta progressiva nella misura e giusta le norme del presente decreto.

1. — Il maggior valore soggetto ad imposta è quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

a) per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 delle varie borse presso le quali il titolo è stato quotato. Quotato la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940-XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento è costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII, il valore di riferimento è determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo è quotato, più vicina alla sede della società, con le norme di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

b) per le cessioni di titoli, acquistati successivamente al 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dall'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o con

c) per la cessione di titoli acquistati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dal prezzo d'acquisto che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato a norma precedente art. 1.

2. — Per le cessioni di cui sopra al n. 1, lettera b), lora l'acquisto dei titoli non risulti da foglietto bollato agente di cambio o convalidato da agente di cambio azienda di credito, il detto foglietto, ove voglia essere usato per determinare il valore di riferimento, deve essere registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito indicate al n. 1, lett. b) nel termine di giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli estremi di tale registrazione sono apposti dall'azienda di cambio o dall'azienda di credito sul foglietto bollato. Entro due giorni successivi alla scadenza del termine detto, gli agenti di cambio e le aziende di credito devono smettere all'Ufficio del registro copia delle registrazioni effettuate.

3. — Nei casi in cui il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto devono essere annotati sul foglietto bollato gli estremi del foglietto bollato di acquisto.

Nel caso in cui la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, ovvero acquistati nel periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non vengano indicati gli estremi del foglietto di acquisto sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, data e sottoscritta, che i titoli stati acquistati nei periodi suddetti.

4. — Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto successivamente al 30 settembre 1940-XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento è costituito dalla stessa proporzione del valore non unitario.

5. — Per i titoli delle società che abbiano aumentato il proprio capitale mediante emissione di azioni sia a titolo gratuito, il valore di riferimento è costituito da un importo pari allo scarto tra il valore di riferimento e il valore di emissione, diviso tale scarto per il quoziente ottenuto dividendo il numero delle azioni in circolazione per l'aumento, per il numero delle nuove azioni emesse.

Per i titoli delle società che abbiano rimborsato una parte del loro capitale il valore di riferimento è diminuito di un ammontare pari al rimborso effettuato.

Gli aumenti di capitale ed i rimborsi da prendere in considerazione per il conteggio delle rettifiche di cui ai due precedenti sono quelli avvenuti dopo la data di acquisto, o quando il valore di riferimento è il prezzo di acquisto, o il 30 settembre 1940-XVIII, quando il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.

6. — Il valore di riferimento, ed il prezzo di cessione, fini di determinare il maggior valore imponibile, devono essere diminuiti dei ratei di dividendo in essi rispettivamente maturati, trascurando le frazioni di mesi. I ratei sono calcolati sulla base dell'ultimo dividendo distribuito.

7. — Per le contrattazioni fuori borsa, senza l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito, il

## Art. 1.

I contratti, fatti in borsa ed anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto le azioni ed altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio, ovvero le quote o carature comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la società, siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

Le caratteristiche, le modalità e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Fino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati di cui sopra, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato dal R. decreto-legge 25 settembre 1935 XIII, n. 1749, all. II, convertito nella legge 28 maggio 1936 XIV, n. 1027.

## Art. 2.

Indipendentemente dalle tasse sui contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, sul maggior valore conseguito nelle cessioni dei titoli di cui al precedente art. 1. quotati in borsa, è dovuta una speciale imposta progressiva nella misura e giusta le norme del presente decreto.

1. — Il maggior valore soggetto ad imposta è quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

a) per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 delle varie borse presso le quali il titolo è stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940-XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento è costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII, il valore di riferimento è determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo è quotato, più vicina alla sede della società, con le norme di cui al R. decreto legge 15 dicembre 1938 XVII, n. 1970, convertito nella legge 2 giugno 1939 XVII, n. 529;

b) per le cessioni di titoli, acquistati successivamente al 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il valore di riferimento è costituito dall'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o con validato da agente di cambio o da un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al R. decreto legge 20 dicembre 1932 XI, n. 1697. In caso contrario il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui alla precedente lettera a);

precedente art. 1.

2. — Per le cessioni di cui sopra al n. 1, lettera b), lora l'acquisto dei titoli non risulti da foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da agente di cambio azienda di credito, il detto foglietto, ove voglia essere usato per determinare il valore di riferimento, deve essere registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito indicate al n. 1, lett. b) nel termine di giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli estremi di tale registrazione sono apposti dall'agente di cambio o dall'azienda di credito sul foglietto bollato. Entro due giorni successivi alla scadenza del termine detto, gli agenti di cambio e le aziende di credito devono smettere all'Ufficio del registro copia delle registrazioni effettuate.

3. — Nei casi in cui il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto devono essere annotati sul foglietto bollato gli estremi del foglietto bollato di acquisto.

Nel caso in cui la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, ovvero acquistati nel periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non vengano indicati gli estremi del foglietto di acquisto sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, che i titoli stati acquistati nei periodi suindicati.

4. — Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto successivamente al 30 settembre 1940-XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento è costituito nella stessa proporzione del valore non unitario.

5. — Per i titoli delle società che abbiano aumentato il proprio capitale mediante emissione di azioni sia a titolo gratuito, il valore di riferimento è rettificato un importo pari allo scarto tra il valore di riferimento e il valore di emissione, diviso tale scarto per il quoziente ottenuto dividendo il numero delle azioni in circolazione per l'aumento, per il numero delle nuove azioni emesse.

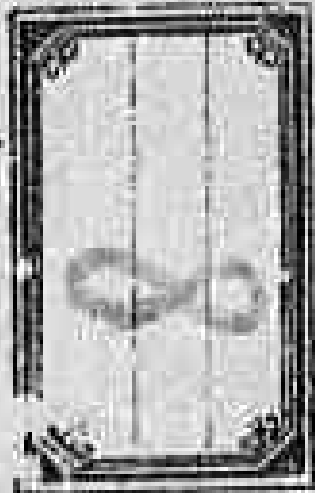
Per i titoli delle società che abbiano rimborsato una parte del loro capitale il valore di riferimento è diminuito di un ammontare pari al rimborso effettuato.

Gli aumenti di capitale ed i rimborsi da prendere in considerazione per il conteggio delle rettifiche di cui ai due precedenti sono quelli avvenuti dopo la data di acquisto quando il valore di riferimento è il prezzo di acquisto, o il 30 settembre 1940-XVIII, quando il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.

6. — Il valore di riferimento, ed il prezzo di cessione, fin di determinare il maggior valore imponibile, devono essere diminuiti dei ratei di dividendo in essi rispettivamente maturati, trattenendo le frazioni di mesi. I ratei sono calcolati sulla base dell'ultimo dividendo distribuito.

7. — Per le contrattazioni fuori borsa, senza l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito, il valore di cessione si presume, in ogni caso, non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della trattazione, nella borsa più vicina al domicilio del venditore.

8. — Sui foglietti bollati prescritti per le contrattazioni di cui al precedente art. 1 deve essere in ogni caso

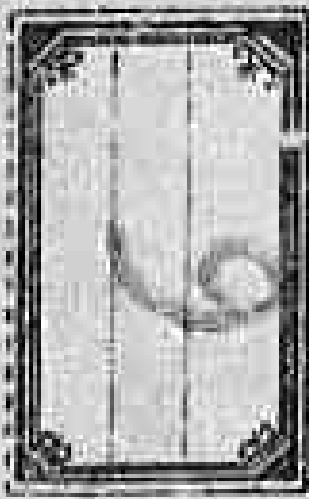


Indennità di bombardamento Capi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> cl.  
e Secondi Capi L.20= giornaliero per il personale volontario .-

Per il personale richiamato viene corrisposto il soprassoldo  
operazioni nella seguente misura :

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> cl. rich. L..... | 18.16 |
| Secondi Capi .....                                                        | 9.18  |
| Sergenti .....                                                            | 6.34  |





ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA SPETTANTE AI SECONDI CAPI E SERGENTI DELLA  
REGIA MARINA. -

## Secondi capi volontari

| Secondi capi volontari             |    | paga lorda | aumento<br>del 10% | ass.Temp.guer.<br>giornaliero.- | lordo | netto |
|------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------|
| Paga iniziale.....                 |    | 14,08      | 1,40               |                                 | 2,86  | 2,60  |
| Con 7 anni compiuti di servizio... |    | 15,40      | 1,54               |                                 | 3,00  | 2,75  |
| "                                  | 9  | "          | 1,70               |                                 | 3,21  | 2,90  |
| "                                  | 13 | "          | 1,82               |                                 | 3,31  | 3,00  |
| "                                  | 15 | "          | 1,95               |                                 | 3,46  | 3,15  |

Secondi capi di leva e  
Sergenti.-

|                 |       |      |      |
|-----------------|-------|------|------|
| Paga unica..... | 1,04  | 2,25 | 2,05 |
| Paga unica..... | 10,23 |      |      |



# Allegato

## Aggiunta di famiglia:

| STATO<br>DI<br>FAMIGLIA                        | Al personale residente nei Comuni di almeno<br>500.000 abitanti e per quello destinato a<br>lavorare in famiglia in Colombia<br>o all'Estero o nelle Isole Egeree |          |                                                                               |               |                                                                 |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                | Importo<br>lordo                                                                                                                                                  |          | Rata mensile<br>netta con de-<br>duzione im-<br>posta compl. e<br>addizionale |               | Rata mensile<br>netta senza<br>deduzione<br>imposta<br>complem. |               |
|                                                | mensile                                                                                                                                                           | annuo    | luglio                                                                        | altri<br>mesi | luglio                                                          | altri<br>mesi |
| Coniugato senza prole mi-<br>norenni . . . . . | 272,25                                                                                                                                                            | 3267 —   | 248                                                                           | 247           | —                                                               | —             |
| Coniugato o vedovo con:                        |                                                                                                                                                                   |          |                                                                               |               |                                                                 |               |
| 1 figlio minorenni . . . . .                   | 326,70                                                                                                                                                            | 3920,40  | 293                                                                           | 297           | —                                                               | —             |
| 2 figli minorenni . . . . .                    | 318,15                                                                                                                                                            | 4573,80  | 345                                                                           | 346           | —                                                               | —             |
| 3 . . . . .                                    | 435,60                                                                                                                                                            | 5227,20  | 400                                                                           | 395           | —                                                               | —             |
| 4 . . . . .                                    | 544,50                                                                                                                                                            | 6534 —   | 496                                                                           | 494           | —                                                               | —             |
| 5 . . . . .                                    | 653,40                                                                                                                                                            | 7840,80  | 592                                                                           | 593           | —                                                               | —             |
| 6 . . . . .                                    | 762,30                                                                                                                                                            | 9147,60  | 693                                                                           | 692           | —                                                               | —             |
| 7 . . . . .                                    | 871,20                                                                                                                                                            | 10454,40 | 789                                                                           | 791           | —                                                               | —             |
| 8 . . . . .                                    | 980,10                                                                                                                                                            | 11761,20 | (1) 869                                                                       | 871           | —                                                               | —             |
| 9 . . . . .                                    | 1089 —                                                                                                                                                            | 13068 —  | (1) 975                                                                       | 980           | —                                                               | —             |
|                                                |                                                                                                                                                                   |          | (1) 1092                                                                      | 1088          | —                                                               | —             |

(1) Per gli ufficiali e sottufficiali i quali abbiano ottenuto le esenzioni tributarie pr

| FAMIGLIA                                  | lordo   |          | sta compl. e addizionale |            | complementi |            |
|-------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|------------|-------------|------------|
|                                           | mensile | annuo    | luglio                   | altri mesi | luglio      | altri mesi |
| Coniugato senza prole minorenni . . . . . | 272,25  | 3267 —   | 248                      | 247        | —           | —          |
| Coniugato o vedovo con :                  |         |          |                          |            |             |            |
| 1 figlio minorenne . . . . .              | 326,70  | 3920,40  | 293                      | 297        | —           | —          |
| 2 figli minorenni . . . . .               | 318,15  | 4573,80  | 345                      | 346        | —           | —          |
| 3 " . . . . .                             | 435,60  | 5227,20  | 400                      | 395        | —           | —          |
| 4 " . . . . .                             | 544,30  | 6534 —   | 496                      | 494        | —           | —          |
| 5 " . . . . .                             | 653,40  | 7840,80  | 592                      | 593        | —           | —          |
| 6 " . . . . .                             | 762,30  | 9147,60  | 693                      | 692        | —           | —          |
| 7 " . . . . .                             | 871,20  | 10454,40 | 789                      | 791        | —           | —          |
| 8 " . . . . .                             | 980,10  | 11761,20 | (1) 869                  | 871        | —           | —          |
| 9 " . . . . .                             | 1089 —  | 13068 —  | (1) 975                  | 980        | —           | —          |
|                                           |         |          | (1) 1092                 | 1088       | —           | —          |

(1) Per gli ufficiali e sottufficiali i quali abbiano ottenuto le esenzioni tributarie pr

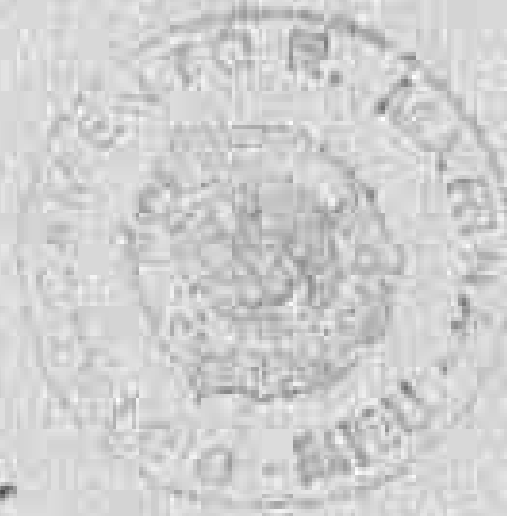
5313

tabella assegno temporaneo di guerra spettante ai Capi di  
1° 2° e 3° cl.

Capi di 1° e 2° cl. L..... 1320=annuo lordo  
mensile netto L. 100=

Capi di 3° cl.

|                   |   |                               |                    |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| stipendio L. 6820 | - | importo annuo lordo L. 1294.= | netto mens. L. 98. |
| " " 7040          | - | " " 1316                      | " " 99.50          |
| " " 7480          | - | " " 1320                      | " " 100=           |
| " " 8140          | - | " " 1320                      | " " 100=           |



*Allegato 9*

Trattamento economico di guerra dovuto agli Ufficiali della R. Marina

A) SOPRASSOLDO OFFERAZIONI

GRADI Importo lordo giornaliero

|                                                                        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Grande Ammiraglio                                                      | L..... | 200 |
| Ammiraglio d'Armata o designato d'armata                               |        | 150 |
| Ammiraglio di Squadra e gradi corrisp.                                 |        | 100 |
| Ammiraglio Divisione                                                   | "      | 80  |
| Contrammiraglio                                                        | "      | 70  |
| Cap. Vascello                                                          | "      | 65  |
| " Fregata, Cap. Corvetta, 1° Ten. Vascello e gradi corrispondenti..... |        | 55  |
| Tenente Vascello e gradi corrispondenti                                |        | 45  |
| S. Ten. Vascello                                                       | "      | 35  |
| G. Marina, Aspirante e                                                 | "      | 30  |

B) INDENNITA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA:

| <u>Cariche e gradi</u>                                 | <u>Annuo Lordo</u> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Capo Stato Maggiore R. Marina                          | L..... 50.000      |
| Grande Ammiraglio-Comandante di Squadre Navali riunite | " 40.000           |
| Ammiraglio d'Armata o desig. Armata                    | " 30.000           |
| Sottocapo Stato Maggiore R. Marina                     | " 20.000           |
| Ammiraglio di Squadra e gradi corr.                    | " 15.000           |
| " Divisione                                            | " 10.000           |
| Contrammiraglio                                        | " 6.000            |
| Capitano Vascello                                      | "                  |

Nota Bene. - Il suddetto trattamento non compete nei seguenti casi:

- a) Ufficiali disponibili  
b) Licenze di convalida per malattia non dipendente da causa

|                                                                        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Grande Ammiraglio                                                      | L..... | 200 |
| Ammiraglio d'Armata o designato d'armata                               |        | 150 |
| Ammiraglio di Squadra e gradi corrisp.                                 |        | 100 |
| Ammiraglio Divisione                                                   | " "    | 80  |
| Contrammiraglio                                                        | " "    | 70  |
| Cap.Vascello                                                           | " "    | 65  |
| " Fregata, Cap. Corvetta, 1° Ten. Vascello e gradi corrispondenti..... |        | 55  |
| Tenente Vascello e gradi corrispondenti                                |        | 45  |
| S. Ten. Vascello                                                       | " "    | 35  |
| G. Marina, Aspitante e "                                               | " "    | 30  |

B) INDENNITA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA:

| <u>Cariche e gradi</u>                                 | <u>Anno Lordo</u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Stato Maggiore R. Marina                          | L..... 50.000     |
| Grande Ammiraglio-Consulente di Squadre Navali riunite | " 40.000          |
| Ammiraglio d'Armata o desig. Armata                    | " 30.000          |
| Sottocapo Stato Maggiore R. Marina                     | " 20.000          |
| Ammiraglio di Squadra e gradi corr.                    | " 15.000          |
| " Divisione                                            | " 10.000          |
| Contrammiraglio                                        | " 6.000           |
| Capitano Vascello                                      | "                 |

Nota Bene. - Il suddetto trattamento non compete nei seguenti casi:

- Ufficiali disponibili
- Licenza di convelescenza per malattia non dipendente da causa di servizio.-
- Ricovero per malattia non dipendente da causa di servizio.-
- Durante il periodo eccedente i 90 giorni licenza convelescenza anche se questa è stata concessa per malattia dipendente da causa di servizio.-

5311

*Allegato*

10

Indennità Militare che si corrisponde agli Ufficiali della R. Marina in vigore  
dal 1° Luglio 1940.-

Senza alloggio

| Grado | GRADO MILITARE                                            | CELIBI                |                                                    |                            |            | CON FAMIGLIA          |                                                    |                                 |            |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|       |                                                           | Indennità lorda annua |                                                    | Importo mens. netto pagare |            | Indennità annua lorda |                                                    | Importo mensile netto da pagare |            |
|       |                                                           | al 30/II/30           | Ripart. in Base ai RR. pp. LL. 39/II/30 e 14/II/34 | Luglio                     | altri mesi | al 30/II/30           | Ripart. in Base ai RR. pp. LL. 39-II-30 e 14-II-34 | Luglio                          | altri mesi |
|       |                                                           | 2                     | 3                                                  | 4(a)                       | 5(a)       | 6                     | 7                                                  | 8(a)                            | 9(a)       |
| 1     | Grande Ammiraglio                                         | 20.000                | 15.488                                             | 1.168                      | 1.172      | 22100                 | 17.114,24                                          | 1.290                           | 1.295      |
| 2     | Amm./glio d'Armata                                        | 9.000                 | 6969,60                                            | 528                        | 527        | 11100                 | 8595,84                                            | 655                             | 650        |
| 3     | Amm./glio Squadra e gradi corrispond.                     | 7.200                 | 5275,68                                            | 418                        | 422        | 9300                  | 7201,92                                            | 545                             | 545        |
| 4     | Amm./glio di divisione e gradi corrispond.                | 6.700                 | 5188,48                                            | 398                        | 392        | 8800                  | 6814,72                                            | 520                             | 515        |
| 5     | Contrammiraglio e gradi corrispondenti                    | 6.200                 | 4801,28                                            | 365                        | 363        | 8300                  | 6427,52                                            | 489                             | 486        |
| 6     | Cap.Vascello e gradi corrispondenti                       | 5.700                 | 4414,08                                            | 333                        | 334        | 7800                  | 6040,32                                            | 458                             | 457        |
| 7     | Cap.Fregata e gradi corrispondenti                        | 5.200                 | 4026,88                                            | 300                        | 305        | 7300                  | 5653,12                                            | 433                             | 427        |
| 8     | Cap.Corvetta e 1° Ten.Vascello(b): e gradi corrispondenti | 4.700                 | 3639,68                                            | 279                        | 275        | 6800                  | 5265,92                                            | 402                             | 398        |
| 9     | Tenente Vascello e gradi corrispondenti                   | 3.700                 | 2865,28                                            | 214                        | 217        | 5800                  | 4491,52                                            | 337                             | 340        |
| 10    | S.Ten.Vasc.e gradi corrispondenti                         | 2.600                 | 2013,44                                            | 158                        | 152        | 4700                  | 3638,68                                            | 279                             | 275        |
| 11    | G.Marina e gradi corrispondenti                           | 2.400                 | 1858,56                                            | 136                        | 141        | 4500                  | 3484,80                                            | 259                             | 264        |



**FOGLIO DELLO STIPENDIO e degli altri assegni fissi dovuti ai sottonotati**

[illegible]

*Sono lire*

INDENNITA' MILITARE SPETTANTE AI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINE

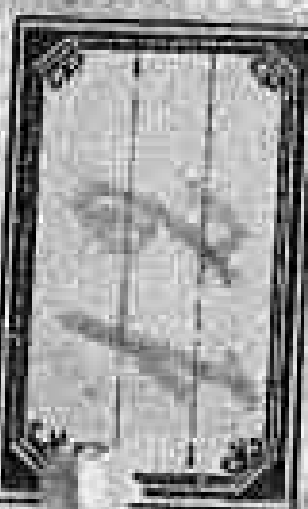
GRADO E POSIZIONE      annua lorda      ~~mensile~~ in ba-      ~~mensile~~ data da pag.  
 al 30 Nov.      ai RR.DD.L.30      luglio      mes-  
 1930      Nov.1930n°1991  
 e 14 apr.1934  
 n°561

| Dedotte Imposta Ricch. Mob. compl. e Addizionale)                                    |        |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| Capi di 1° 2° 3° celibi.....                                                         | 630    | 487,87   | 36  |
| Coniugati e vedovi<br>con prole sprovvi-                                             |        |          |     |
| sti di alloggio.....                                                                 | 3.430  | 2.656,19 | 200 |
| C° di 1° II° e III° coniugati o<br>vedovi con prole con alloggio<br>di servizio..... | 3.130  | 2.423,88 | 187 |
| C° di 1° II° e 3° coniugati o<br>vedovi con alloggio di benevola<br>concessione..... | 2.230  | 2.804,35 | 142 |
| Secondi capi celibi.....                                                             | 540    | 418,18   | 28  |
| Coniugati o vedovi con prole prov-<br>visti di alloggio.....                         | 3.340  | 2.586,50 | 192 |
| Coniugati o vedovi con prole con<br>alloggio di servizio.....                        | 3.040  | 2.354,18 | 179 |
| Coniugati o vedovi con prole con<br>alloggio di benevola concessione.....            | 2.2240 | 1.734,66 | 134 |
| Sergenti coniugati o vedovi con<br>prole provvisto di alloggio.....                  | 3.160  | 2.447,10 | 186 |
| coniugati o vedovi con prole con<br>alloggio di servizio.....                        | 2.860  | 2.214,78 | 173 |
| Coniugati o vedovi con prole con<br>alloggio di benevola concessione                 | 2.060  | 1.595,46 | 117 |
| Dedotte imposta ricch. Mob. e Add.                                                   |        |          |     |
| Secondi capi celibi.....                                                             | 540    | 418,18   | 31  |
| <del>Coniugati e vedovi</del><br>Sergenti celibi .....                               | 360    | 278,78   | 25  |
| coniugati o vedovi con prole sprov-<br>visti di alloggio .....                       | 3.160  | 2.447,10 | 189 |
| coniugati o vedovi con prole con<br>alloggio di servizio.....                        | 2.860  | 2.214,78 | 174 |
| coniugati o vedovi con prole con<br>alloggio di benevola concessio-                  |        |          |     |

## Dedotte Imposta Ricch. Mob. compl. e Addizionale)

|                                                                                |       |          |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|------|
| Capi di I° 2° 3° celibi.....                                                   | 630   | 487,87   | 36  | 37   |
| Coniugati e vedovi<br>con prole sprovvisti di alloggio.....                    | 3.430 | 2.656,19 | 200 | 201  |
| C° di I° II° e III° coniugati o vedovi con prole don alloggio di servizio..... | 3.130 | 2.423,83 | 187 | 183  |
| C° di I° II° e 3° coniugati o vedovi con alloggio di benevola concessione..... | 2.330 | 2.804,33 | 142 | 136  |
| Secondi capi celibi.....                                                       | 540   | 418,18   | 28  | 32   |
| Coniugati o vedovi con prole provvisti di alloggio.....                        | 3.340 | 2.586,50 | 192 | 196  |
| Coniugati o vedovi con prole con alloggio di servizio.....                     | 3.040 | 2.354,18 | 179 | 178  |
| Coniugati o vedovi con prole con alloggio di benevola concessione.....         | 2.240 | 1.734,66 | 134 | 131  |
| Sergenti coniugati o vedovi con prole provvisti di alloggio.....               | 3.160 | 2.447,10 | 186 | 185  |
| Coniugati o vedovi con prole con alloggio di servizio.....                     | 2.860 | 2.214,78 | 173 | 167  |
| Coniugati o vedovi con prole con alloggio di benevola concessione              | 2.060 | 1.595,46 | 117 | 121  |
| Dedotte imposta ricch. Mob. e Add.                                             | 540   | 418,18   | 31  | 32   |
| Secondi capi celibi.....                                                       | 360   | 278,78   | 25  | 21   |
| Sergenti celibi.....                                                           | 360   | 2.447,10 | 189 | 187  |
| Coniugati o vedovi con prole sprovvisti di alloggio.....                       | 3.160 | 2.214,78 | 174 | 169  |
| Coniugati o vedovi con prole con alloggio di servizio.....                     | 2.860 | 1.595,46 | 123 | 121  |
| Coniugati o vedovi con prole con alloggio di benevola concessione.....         | 2.060 |          |     | 5138 |





*Allegato n° 12*

Tabella della Indennità di missione dovuta agli ufficiali e gradi Militarizzati equiparati in vigore dal 1° Aprile 1944.-

| Grado | GRADO                                      | MILITARE | Dieria Lorda giornaliera aumentata del 70% |
|-------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1°    | Ammiraglio                                 |          | 279,00                                     |
| 2°    | Ammiraglio d'Armata e gradi corrispondenti |          | 255,00                                     |
| 3°    | Ammiraglio Squadra e gradi corrispondenti  |          | 221,00                                     |
| 4°    | " " Divisione e gradi corrispondenti       |          | 204,00                                     |
| 5°    | Contrammiraglio                            | "        | 170,00                                     |
| 6°    | Cap.Vascello                               | "        | 153,00                                     |
| 7°    | Capitano Fregata                           | "        | 136,00                                     |
| 8°    | " " Corvetta                               | "        | 119,00                                     |
| 9°    | Tenente Vascello                           | "        | 102,00                                     |
| 10°   | S.Tenente                                  | "        | 93,50                                      |
| 11°   | G.Marina                                   | "        | 93,50                                      |

5308

Allegato n° 14PREMI DEMOGRAFICIa) - Premi di natalità

Ufficiali L.....5.000

113

Indennità di missione giornaliera spettante ai Sottufficiali con l'aumento del 70% del

Capi di 1°, 2° e 3° classe L. 54,25  
 2° Capo L. 19,00  
 Sergenti L. 15,85

S. Cap. (con 12 anni di servizio)

L. 15,85

S. Cap. (con 12 anni di servizio)

L. 13,90

demogra-

colamente

FF.AA.in

e effettivo

e salariati

amministrati-

5306

1307

Allegato n° 14

PRIMI DEMOGRAFICI

a) - Premi di natalità

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| Ufficiali          | L..... | 5.000 |
| Impiegati gruppo A |        | 4.000 |
| " " B              |        | 3.000 |
| " " C              |        | 2.000 |
| Salariati          |        | 1.500 |

b) - Premi di natalità

Parti semplici:

|               |        |
|---------------|--------|
| 1° figlio     | L. 400 |
| 2° "          | " 600  |
| 3° "          | " 1000 |
| 4° "          | " 1500 |
| 5° "          | " 2500 |
| 6° " ed oltre | " 3000 |

Parti gemini e trigemini

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1° e 2° figlio        | " 1000 |
| 2° " 3° "             | 1600   |
| 3° " 4° "             | 2500   |
| 4° " 5° "             | 4000   |
| 5° " 6° "             | 5500   |
| 6° " 7° " ed oltre    | 6000   |
| 1°-2° e 3° figlio     | 2000   |
| 2°-3° " 4° "          | 3100   |
| 3°-4° " 5° "          | 5000   |
| 4°-5° " 6° "          | 7000   |
| 5°-6° " 7° "          | 8500   |
| 6°-7° " 8° " ed oltre | 9000   |

Nota Bene: I premi demografici sono dovuti solamente al personale delle FF.AA. in servizio permanente effettivo ed agli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni Statali.-



Ministero della Marina  
 Dir. Generale  
 Dei Pers. Civ. e degli Affari Generali  
 Div. Salaristi  
 Sez. 1°

URGENTISSIMO

15

Roma, 6 febbraio 1940

Ind. Telegrafico-MARTINELLI - ROMA

Prot. n. 22940

all. 1

|           |           |
|-----------|-----------|
| A. MARINA | La Spezia |
| "         | Taranto   |
| "         | Napoli    |
| "         | Venezia   |
| "         | Lero      |

per conoscenza

A Maripera - Maricost - Marinarmi  
 Maricomi e Marigenimil

IN SEDE

ARGOMENTO: Paghe dei salariati non di ruolo.

Con riferimento al messaggio n. 178079 del 26 novembre 1939, si fanno qui di seguito, le istruzioni per l'adeguamento delle mercedi degli operai non di ruolo:

- 1- Si dovrà disporre, anzitutto, che ogni Direzione, Comando o Ente, avente alle proprie dipendenze personale non di ruolo, inquadrati tutti i salariati, ove già non l'abbia fatto, nelle categorie di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 105260 in data 1° marzo 1938, già diramata ai Comandi in indirizzo con foglio di questo Ministero n. 25810 del 18 s.m.
- 2- All'uopo si avverte che nelle prime quattro categorie delle "attività a tipo industriale" vanno comprese anche i seguenti mestieri, in aggiunta a quelli elencati nella predetta circolare del Ministero delle Finanze:

a) Nella prima categoria:

Carpentieri, tracciatori di navi maestri-calderai tracciatori maestri-conduttori autoveicoli-conduttori di caldaie capi-congegnatori elettricisti maestri-decoratori di 1° categoria-stanisti maestri-falegnami modellisti maestri-fucinatori maestri-conduttori di macchine a vapore capi-intagliatori in legno maestri-legatori maestri-macchinisti navale modellatori di navi-maestri - modellisti di navi maestri modellisti di legno maestri-mmodellisti meccanici-montatori meccanici maestri-montatori elettricisti maestri-montatori meccanici specialisti sommergibili-montatori elettricisti specialisti per sommergibili-montatori meccanici specialisti motori a combustione interna-pittori e decoratori maestri-specialisti per aerofoni e idrofoni-specialisti per centrale di tiro-specialisti per compressori-specialisti per lanciasiluri-specialisti per saldatura elettrica-specialisti per saldature autogene-specialisti per saldature a gas-specialisti per siluri-specialisti per torpedini-stuccatori decoratori mae-

2 -

stri-tipografi compositori-tornitori frasatori maestri-

b) nella seconda categoria:

Aggiustatori meccanici-attrezzisti-bobinatori elettricisti-bottai  
brazzalai-congegnatori meccanici-congegnatori elettricisti-congegnatori  
di motori-congegnatori di motori di macchine-carrai-cuociai-tagliatori  
cuociai-cuochi-conduttori di caldaie senza responsabilità di servizio-  
carpentieri tracciatori di navi-carpentieri in ferro di 2° categoria-  
fonditori staffatori-fucinatori-fucinatori di lamiera-stipettai eban-  
isti-falegnami modellisti-fuochisti marittimi-guardiani capi-intagliatori  
in legno-maestri di casa-modellatori di navi-montatori meccanici a bor-  
do-montatori elettricisti-muratori di 2° categoria-muratori di caldaie  
di 2° categoria-nichellatori-pittori-padroni di motoscafi e barche a  
vapore-ribaditori per navi-ramai-fotografi-fornitori di metallo-tapezzie-  
ri tagliatori-velai.

c) nella terza categoria:

Addetti a cucine e forni-cesaiatori e frangiatori-colatori di forni-  
conduttori di macchine e utensili-cianografi di 3° categoria-conduttori  
di gru locomobili-conduttori gru elettriche-fabbricanti battimazza-fuochisti  
per caldaie-fuochisti per forni di fusione-guida da palombari-guardiani  
di arsenali-inservienti capi-inservienti portalettere-lucidatori di mo-  
bili-lucidatori di modelli-manovali marinai-meteorologi-manovali artefici  
manovratori le roviari-cuociai comuni-spedizionieri.

d) nella quarta categoria:

Aiuti di magazzino-camerieri-inservienti-lavoranti in magazzino-porti-  
nai d'officina.

Nell'effettuare l'inquadramento va seguita rigidamente la norma che  
alla categoria degli specializzati (prima) debbono essere assegnati sol-  
tanto gli operai che abbiano dimostrato una eccezionale perizia nel me-  
stiere che richiedono una elevata capacità ed un lungo tirocinio. Manca-  
ndo il predetto requisito della perizia eccezionale l'assegnazione deve  
essere fatta alla seconda categoria anche con le qualifiche di mestiere  
che sono ammesse nella prima.

2- Le Direzioni, Comandi ed Uffici che effettuano l'inquadramento anzidetto  
nel procedere all'assegnazione delle mercedi dovranno tenere presente  
i seguenti criteri:

a) Per ogni categoria si dovrà fissare una serie di 10 classi di paga  
giornaliera (divisibile ciascuna in otto quote orarie e multiple ognun-  
na di L.0,80) comprese fra la minima e la massima indicare nell'annex-  
sa tabella. Per la prima e la seconda categoria, sussisteranno, inoltre,  
le paghe eccezionali indicate nella tabella anzidetta, oltre alla mas-  
sima, che dovranno essere assegnate a quei lavoratori di riconosciuta  
eccezionale capacità e che è, salvo qualche eccezione, sono attualmen-  
te forniti delle mercedi più elevate.

b) L'assegnazione, a ciascun salariato, della classe di paga, o riorond-  
dente alla sua capacità dovrà farsi in relazione alle qualifiche ed  
ai giudizi, sulla capacità e il rendimento, già emessi per la compila-  
zione della tabella.

- 3 -

zione degli elenchi recentemente inviati al Ministero, in relazione al sopracitato messaggio n. 172079.

- c) Per le categorie non comprese nell'annessa tabella, cioè per le donne, apprendisti, garzoni, lavoratori in attività diversa da quella a tipo industriale, nonché per i salariati "non mastieranti" che abbiano la qualifica di conduttori tecnici, assistenti tecnici, sorveglianti ai lavori, geometri e disegnatore in genere, si potrà deliberare qualche lieve aumento di paga solo quando questo sia ritenuto necessario per eliminare sperequazione di trattamento rilevatesi nell'ambito di stabilimenti ed Uffici della R. Marina siti nella stessa località.

Il Ministero si riserva di esaminare se, in relazione alle disponibilità di bilancio, risulti possibile, per i salariati non mastieranti con qualifiche diverse da quelle dianzi specificate, qualche ritocco di paga inteso principalmente ad equilibrare le retribuzioni degli stabilimenti di diversa Sede, sempre in rapporto alle condizioni di vita locale, ed al livellare dei trattamenti che, in ufficio o reparti dell'altra sede, fero no stabiliti con criteri difformi. Resta quindi inteso che per ora nessun aumento potrà essere concesso ai salariati adibiti esclusivamente a lavori di uffici, né agli operatori R.T.

- d) nell'assegnazione delle mercedi agli operai che prevalentemente lavorano a cottimo, occorrerà adottare un criterio moderatore per la duplice considerazione che: 1) l'incremento del cottimo assicurerà loro una remunerazione soddisfacente - 2) i fondi accordati dal Ministero delle Finanze per questi miglioramenti dovranno risultare sufficienti anche a sostenere il maggiore onere derivante dal superguadagno del cottimo calcolato in base alle mercedi migliorate.

- 3- Gli aumenti in questione debbono avere immediato corso, e con decorrenza ad ogni effetto dal 1° Dicembre 1939.
- 4- Essi non riguardano i salariati comandati nelle Colonie per i quali lo inquadramento in categoria e la corrispondente assegnazione di paga dovranno farsi allorché detti operai, rimpatriando, riprenderanno servizio in uno stabilimento del Regno.
- 5- Meribase loro tenga presente che, dopo attribuita la paga in base alla annessa tabella deve aumentarla del 75%.
- 6- Sia data l'assicurazione telegrafica dell'applicazione delle disposizioni della presente circolare.

5303

TABELLA INDICANTE I LIMITI MINIMO E MASSIMO DI MERCEDE GIORNALIERA DEGLI OPERAI NON DI  
RUOLO DELLA R. MARINA, NELLE VARIE ESISTENZE DI LAVORO

| L O C A L I T A'          | 1° Categoria<br>(specializzati) |       |        | 2° Categoria<br>(qualificati) |       |        | 3° Categoria<br>(comuni e man.spec.) |         | 4° Categoria<br>(manoval) |
|---------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|---------|---------------------------|
|                           | minimo                          | mass. | eccez. | minimo                        | mass. | eccez. | Minimo                               | massimo | minimo                    |
| Napoli e<br>Castellammare | 21,20                           | 30,80 | 33,20  | 14,00                         | 21,60 | 23,60  | 14,40                                | 20,40   | 12,80                     |

Per i salariati non di ruolo comandati a Loro si debbono adottare i limiti sopraindicati della loro  
di Provenienza.

5302

0605

RICANTE I LIMITI MINIMO E MASSIMO DI MERCEDE GIORNALIERA DEGLI OPERAI NON DI  
 RUOLO DELLA F. MARINA, NELLE VARIE SERIE DI LAVORO

| 1ª Categoria<br>(specializzati) |       |        | 2ª Categoria<br>(qualificati) |       |        | 3ª Categoria<br>(comuni e man.spec.) |         | 4ª Categoria<br>(manovali) |       |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| minimo                          | mass. | eccez. | minimo                        | mass. | eccez. | Minimo                               | ma.simo | minimo                     | mass. |
| 21,20                           | 30,30 | 33,20  | 14,30                         | 21,60 | 23,60  | 14,40                                | 20,40   | 12,80                      | 18    |

per gli ruoli comandati a Loro si debbono adottare i limiti sopraindicati della località

## NUOVE MERCEDI ASSEGNATE AL PERSONALE TEMPORANEO E GIORNALIERO = MAESTRANZE

## 1^ CATEGORIA

|                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Mercede del 1-12-1939<br>Circolare Marinaff n.<br>22940 del 6-2-1940 | 21.20 | 22.16 | 23.12 | 24.08 | 25.04 | 26.00 | 26.96 | 27.92 | 28.88 | 2 |
| Mercede dal 1-4-1940<br>Legge 16-4-1940 n.237                        | 23.36 | 24.40 | 25.44 | 26.48 | 27.52 | 28.64 | 29.68 | 30.72 | 31.76 | 3 |

## 2^ CATEGORIA

|                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Mercede del 1-12-1939<br>Circolare Marinaff n.<br>22940 del 6-2-1940 | 14.80 | 15.48 | 16.16 | 16.84 | 17.52 | 18.20 | 18.88 | 19.56 | 20.24 |  |
| Mercede dal 1-4-1940<br>Legge 16-4-1940 n.237                        | 15.32 | 17.04 | 17.76 | 18.56 | 19.28 | 20.00 | 20.80 | 21.52 | 22.24 |  |

## 3^ CATEGORIA

|                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Mercede dal 1-12-1939<br>Circolare Marinaff n.<br>22940 del 6-2-1940 | 14.40 | 15.00 | 15.60 | 16.20 | 16.80 | 17.40 | 18.00 | 18.60 | 19.20 |  |
| Mercede dal 1-4-1940<br>Legge 16-4-1940 n.237                        | 15.84 | 16.48 | 17.20 | 17.84 | 18.48 | 19.12 | 19.84 | 20.48 | 21.12 |  |

## 4^ CATEGORIA

|                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Mercede dal 1-12-1939<br>Circolare Marinaff n.<br>22940 del 6-2-1940 | 12.80 | 13.32 | 13.84 | 14.36 | 14.88 | 15.40 | 15.92 | 16.44 | 16.96 |  |
| Mercede dal 1-4-1940<br>Legge 16-4-1940 n.237                        | 14.08 | 14.64 | 15.20 | 15.76 | 16.40 | 16.96 | 17.52 | 18.08 | 18.64 |  |

N.B. La mercede attualmente in vigore è quella segnata al 2° rigo delle singole categorie giust  
n° 237.-

1082  
5301

POVE MERCEDI ASSEGNATE AL PERSONALE TEMPORANEO E GIORNALIERO - MAESTRANZE

1^ CATEGORIA

|              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 21.20        | 22.16 | 23.12 | 24.08 | 25.04 | 26.00 | 26.96 | 27.92 | 28.88 | 29.84 | 30.80 | 33.20       |
| 23.36        | 24.40 | 25.44 | 26.48 | 27.52 | 28.64 | 29.68 | 30.72 | 31.76 | 32.80 | 33.92 | 36.56       |
| 2^ CATEGORIA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
| 14.80        | 15.48 | 16.16 | 16.84 | 17.52 | 18.20 | 18.88 | 19.56 | 20.24 | 20.92 | 21.60 | 22.80-23.60 |
| 16.32        | 17.04 | 17.76 | 18.56 | 19.28 | 20.00 | 20.80 | 21.52 | 22.24 | 23.04 | 23.76 | 25.12-26.00 |
| 3^ CATEGORIA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
| 14.40        | 15.00 | 15.60 | 16.20 | 16.80 | 17.40 | 18.00 | 18.60 | 19.20 | 19.80 | 20.40 |             |
| 15.84        | 16.48 | 17.20 | 17.84 | 18.48 | 19.12 | 19.84 | 20.48 | 21.12 | 21.76 | 22.48 |             |
| 4^ CATEGORIA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
| 12.80        | 13.32 | 13.84 | 14.36 | 14.88 | 15.40 | 15.92 | 16.44 | 16.96 | 17.48 | 18.00 |             |
| 14.08        | 14.64 | 15.20 | 15.76 | 16.40 | 16.96 | 17.52 | 18.08 | 18.64 | 19.20 | 19.84 |             |

Il presente in vigore è quella segnata al 2° rigo delle singole categorie giusta Legge del 16-4-1940

= AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I SALARIATI PAGATI PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE  
GIUSTA R.D.L. 8 LUGLIO 1943 N° 610

| Ammogliato<br>senza figli                                         | Figli<br>I | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| senza riduzione per i Comuni avente oltre 500.000 abitanti        |            |      |      |       |       |       |       |       |
| 5.94                                                              | 6.99       | 8.05 | 9.10 | 11.22 | 13.33 | 15.44 | 17.55 | 19.66 |
| Riduzione del 25% per i Comuni aventi da 50.000 a 99.999 abitanti |            |      |      |       |       |       |       |       |
| 4.45                                                              | 5.24       | 6.00 | 6.83 | 8.11  | 9.99  | 11.58 | 13.16 | 14.75 |
| Riduzione del 40% per i Comuni aventi da 20.000 a 49.999 abitanti |            |      |      |       |       |       |       |       |
| 3.56                                                              | 4.19       | 4.83 | 5.46 | 6.73  | 7.99  | 9.26  | 10.53 | 11.79 |
| Riduzione del 50% per i Comuni aventi inferiori a 20.000 abitanti |            |      |      |       |       |       |       |       |
| 2.97                                                              | 3.49       | 4.02 | 4.55 | 5.61  | 6.66  | 7.72  | 8.77  | 9.83  |

5300

AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I SALARENTI PAGATI PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE =  
GIUSTA R.D.L. 8 LUGLIO 1943 N° 610

| 1                                                                 | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| senza riduzione per i Comuni aventi oltre 500.000 abitanti        |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| 9                                                                 | 8.05 | 9.10 | 11.22 | 13.33 | 15.44 | 17.55 | 19.66 | 21.78 | 23.89 |
| Riduzione del 25% per i Comuni aventi da 50.000 a 99.999 abitanti |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| 4                                                                 | 6.00 | 6.83 | 8.11  | 9.99  | 11.58 | 13.16 | 14.75 | 16.33 | 17.91 |
| Riduzione del 40% per i Comuni aventi da 20.000 a 49.999 abitanti |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| 9                                                                 | 4.83 | 5.46 | 6.73  | 7.99  | 9.26  | 10.53 | 11.79 | 13.06 | 14.33 |
| Riduzione del 50% per i Comuni aventi inferiori a 20.000 abitanti |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
| 4                                                                 | 4.02 | 4.55 | 5.61  | 6.66  | 7.72  | 8.77  | 9.83  | 10.89 | 11.94 |



ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRASALARIATI TEMPORANEI E GIORNALIERI -MESTIERANTI- PAGATI PER LE SOLE GIORNATE LAVORA

ooo

I^ CATEGORIA

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mercede al            | 23.36 | 24.40 | 25.44 | 26.48 | 27.52 | 28.64 | 29.68 | 30.72 | 31.76 | 32.80 |
| 1-7-1941              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ass. Temp. Guerra     | 3.93  | 4.04  | 4.14  | 4.24  | 4.35  | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 4.40  |
| R.D.L. 14.7.41 n. 646 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

II^ CATEGORIA

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mercede al            | 16.32 | 17.04 | 17.76 | 18.56 | 19.28 | 20.00 | 20.80 | 21.52 | 22.24 | 23.04 |
| 1-7-1941              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ass. Temp. Guerra     | 3.23  | 3.20  | 3.37  | 3.45  | 3.52  | 3.60  | 3.68  | 3.75  | 3.82  | 3.90  |
| R.D.L. 14.7.41 n. 646 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

III^ CATEGORIA

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mercede al 1-7-41     | 15.84 | 16.48 | 17.20 | 17.84 | 18.48 | 19.12 | 19.84 | 20.48 | 21.12 | 21.76 |
| Ass. Temp. Guerra     | 3.16  | 3.24  | 3.32  | 3.38  | 3.44  | 3.51  | 3.56  | 3.64  | 3.71  | 3.77  |
| R.D.L. 14.7.41 n. 646 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

CATEGORIA IV

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mercede al            | 14.08 | 14.64 | 15.20 | 15.76 | 16.40 | 16.96 | 17.52 | 18.08 | 18.64 | 19.20 |
| 1-7-1941              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ass. Temp. Guerra     | 2.81  | 2.92  | 3.04  | 3.15  | 3.24  | 3.29  | 3.35  | 3.40  | 3.46  | 3.51  |
| R.D.L. 14-7-41 n. 646 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

APPRENDISTI = MERCEDE L. 8.00 = ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA L. 1.60

5293

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRATEMPORANEI E GIORNALIERI -NESTIERANTI- PAGATI PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVEI^ CATEGORIA

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 36 | 24.40 | 25.44 | 26.48 | 27.52 | 28.64 | 29.68 | 30.72 | 31.76 | 32.80 | 33.92 | 36.56 |
| 93 | 4.04  | 4.14  | 4.24  | 4.35  | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 4.40  |

II^ CATEGORIA

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 32 | 17.04 | 17.76 | 18.56 | 19.28 | 20.00 | 20.80 | 21.52 | 22.24 | 23.04 | 23.76 | 25.12 | 26.00 |
| 23 | 3.30  | 3.37  | 3.45  | 3.52  | 3.60  | 3.68  | 3.75  | 3.82  | 3.90  | 3.97  | 4.11  | 4.20  |

III^ CATEGORIA

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 34 | 16.48 | 17.20 | 17.84 | 18.48 | 19.12 | 19.84 | 20.48 | 21.12 | 21.76 | 22.48 |
| 16 | 3.24  | 3.32  | 3.38  | 3.44  | 3.51  | 3.58  | 3.64  | 3.71  | 3.77  | 3.84  |

CATEGORIA IV

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 08 | 14.64 | 15.20 | 15.76 | 16.40 | 16.96 | 17.52 | 18.08 | 18.64 | 19.20 | 19.84 |
| 81 | 2.82  | 3.04  | 3.15  | 3.24  | 3.29  | 3.35  | 3.40  | 3.46  | 3.52  | 3.58  |

APPRENDISTI - MERCEDE L. 8.00 = ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA L. 1.60

18



ASSEGNO TEMPORANDO DI GUERRA

In applicazione del R.D.L. 14 luglio 1941 n° 546, ai salariati permanenti - temporanei - giornalieri - è attribuito l'Assegno Temporaneo di Guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile nella misura:  
del 20% sulle prime lire 4.300,00 lorde annue del trattamento economico loro spettante (solo paga);  
del 10% della quota eccedente le lire 4.300,00 fino alle lire 8.400 lorde annue di detto trattamento.

Estretto del=

L'Allegato al F.O. dell'11 marzo 1943.-

PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CABINETTO  
M-2128-2654/1.3  
G.30.2

A tutti i Ministri - Gabinetto

Oggetto: Provvidenze a favore di personeli dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

Con R.D. L. 16-12-1942, n° 1498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 detto, n° 309, al personale statale ivi compreso quello salariato e a quello degli Enti ausiliari dello Stato che prestano servizio nelle località che debbono attuare, in seguito ad offese belliche nemiche, lo sfollamento della popolazione civile, vengono concesse:

a) Una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga, od altra analogica competenza aumentata di quote complementari per altre persone a carico oltre la prima;

b) Una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità camovoveri.

L'indennità giornaliera di cui alla lettera b) come sopra calcolata se risultati inferiori a L. 22 viene senz'altro attribuita in queste misure; se superiore a L. 80 viene ridotta a questo importo.

N.B. L'indennità in oggetto viene dovuta in proporzione alle ore di effettiva presenza al lavoro e, cioè, in esatta corrispondenza con le ore per le quali percepiscono la paga o la retribuzione (escluso lo straordinario). Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno l'indennità suddetta compete anche per i giorni festivi.

P.....C.....C.

Con R.D.L. 16-12-1942, n° 1498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 detto, n° 309, al personale statale ivi compreso quello salariato e a quello degli Enti ausiliari dello Stato e che presta servizio nella località che debbono attuare, in seguito ad offesa bellica nemica, lo sfollamento della popolazione civile, vengono concesse:

- a) Una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo nelle spese di trasferimento della famiglia in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga, od altra analogia competenza emmentata di quote complementari per altre persone a carico oltre la prima;
- b) Una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri

L'indennità giornaliera di cui alla lettera b) come sopra calcolata se risultati inferiore a L. 22 viene senz'altro attribuita in questa misura; se superiore a L. 50 viene ridotta a questo importo.

N.B. L'indennità in oggetto viene dovuta in proporzione alle ore di effettive presenze al lavoro e, cioè; in esatta corrispondenza con le ore per le quali percepiscono la paga o la retribuzione (escluso lo straordinario). Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno l'indennità suddetta compete anche per i giorni festivi.

P.....C.....C.

5296

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E SCERASSOLDI VARI  
 Estratto dall'allegato al P.C. del Ministero Marina del 2-3-maggio  
 1940. (Applicazione ai salariati della Legge 16 aprile 1940 n°237)

Il compenso per il lavoro straordinario corrisponde per ogni  
 ora e una quota oraria della mercede maggiorata del 5.82 %.-

Il compenso per il lavoro notturno e festivo corrisponde per  
 ogni ora e una quota oraria della mercede maggiorata del  
 del 13,84 %.-

Soprasoldo da capo operaio 20,45% della mercede.-  
 Soprasoldo da capo squadra o capo gruppo 6,82% della mercede.-  
 Premi di mercede o gratifica: misura massima della concessio-  
 ne in ogni quindicina: 1/7 di della mercede giornaliera.-

Soprasoldo di vigilanza e collaudo: per ogni giornata 4,3,52  
 (10 giorni alle quindicina) circolare Ministeriale n° 161 del  
 18 giugno 1932.-

Tariffa per ogni ora di lavoro effettuata dai palombari:  
 immersioni da n. 0 a n. 15 compenso .. 3,52  
 " " 15 " " 20 " 4,40  
 " " 20 " " 26 " 5,72  
 " " 26 " " 30 " 7,92  
 " " 30 " " 35 " 11,00  
 " " 35 " " ~~35~~ 14,08

Per la prima ora o frazione della prima ora d'immersione il  
 compenso è raddoppiato.-

Il lavoro subacqueo successivo alla prima ora è valutato a  
 quarti di ora e la frazione di un quarto d'ora è considerato  
 quarto intero.-

PREMI DI NATALITA' E NUZIALITA'  
CONCESSI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <u>Premio di natalità per il 1° figlio</u> | L. 400,00 |
| " 2° "                                     | " 600,00  |
| " 3° "                                     | " 1000,00 |
| " 4° "                                     | " 1500,00 |
| " 5° "                                     | " 2000,00 |
| " 6° in poi)                               | " 2500,00 |

Premio di nuzialità L. 1500,00

Detti premi si concedono al personale avendo 6 mesi di servizio.-

=====

Gratifica natalizia.-

Per la ricorrenza natalizia viene corrisposta la 53<sup>a</sup> settimana, pari a 6 giornate di sola mercede per gli operai pagati per le sole giornate lavorative, ed a 7 giornate di sola mercede per gli operai pagati per tutti i giorni dell'anno.-  
Gli operai suddetti dovranno avere un minimo di 3 mesi di effettivo servizio.-

=====

Indennità di Missioni

Per ogni giornata con pernottamento fuori Sede e per i primi 30 giorni L. 35,00.==  
Per i successivi 60 giorni l'indennità suddetta è ridotta al 2/3.-  
Per i successivi 90 giorni l'indennità suddetta è ridotta al 1/2.-  
Per le missioni che comportano brevi gite giornaliere inferiori alle otto ore viene corrisposto un quarto della diaria giornaliera.-  
Per tutte le missioni di R.S. viene corrisposto l'importo delle spese di trasporto e l'eventuale spesa per trasporto bagaglio, eccedente a 2/10 dell'importo del biglietto ferroviario.-  
Dette indennità giornaliere di missione sono maggiorate del 70% con effetto 1/4/44.-

" " 30 " " 1000,00  
 " " 40 " " 1500,00  
 " " 50 " " 2000,00  
 " " 60 " " 2500,00  
 (dal 60 in poi)

Premio di natalità L. 1500,00

Detti premi si concedono al personale avente 6 mesi di servizio.-

=====

Gratifica natalizia.-

Per la ricorrenza natalizia viene corrisposta la 33<sup>a</sup> settimana, pari a 6 giornate di sola mercede per gli operai pagati per le sole giornate lavorative, ed a 7 giornate di sola mercede per gli operai pagati per tutti i giorni dell'anno.-

~~Per~~ Gli operai suddetti dovranno avere un minimo di 3 mesi di effettivo servizio.-

=====

Indennità di Missioni

Per ogni giornata con pernottamento fuori Sede e per i primi 30 giorni L. 35,00.-

Per i successivi 50 giorni l'indennità suddetta è ridotta al 2/3.-

Per i successivi 50 giorni l'indennità suddetta è ridotta al 1/2.-

Per le missioni che comportano brevi gite giornaliere inferiori alle otto ore viene corrisposto un quarto della diaria giornaliera.-

Per tutte le missioni di R.S. viene corrisposto l'importo delle spese di trasporto e l'eventuale spesa per trasporto bagaglio, eguagliate a 2/10 dell'importo del biglietto ferroviario.-

Dette indennità giornaliere di missione sono maggiorate del 70% con effetto 1/4/44.-

529A

XIV.

R.D.L. 6 DICEMBRE 1943 N° 13/B

All. P.O. 18-12-1943

Miglioramenti economici ~~stipendi~~ di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

Art. 1° Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo o dipendente delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste nella seguente tabella:

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Sulla prima lire 1000 mensili (opzioni di esse) al 70% |   |
| "                                                      | " |
| Seconda "                                              | " |
| terza "                                                | " |
| quarta "                                               | " |
| quinta "                                               | " |

Art. 2° Il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato i coefficienti di cui all'Art. precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "Ad Personam", supplemento di servizio attivo assegnato temporaneo di guerra e aggiunte di famiglia od indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo e qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3° Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'Art. I saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mese delle paga ed eventuale assegno "Ad Personam" assegno temporaneo di guerra, aggiunte di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 50%.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'Art. precedente.

Art. 4° Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, e ~~terminata~~ al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativi, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad astendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi le disposizioni agli Art. precedenti con facoltà di conservare le esclusioni di cui al comma 2 dell'Art. precedente.

Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo o dipendente delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle seguenti provviste della seguente tabella:

|                                                 |    |     |   |     |
|-------------------------------------------------|----|-----|---|-----|
| Le previsioni delle seguenti categorie.         |    |     |   |     |
| Sulle prime lire 1000 mensili (opzioni di esse) | 11 | 10% |   |     |
| "                                               | "  | "   | " | 00% |
| Seconda "                                       | "  | "   | " | 30% |
| terza "                                         | "  | "   | " | 20  |
| quarta "                                        | "  | "   | " | 10  |
| quinta "                                        | "  | "   | " | 10  |

Art. 2° Il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato i coefficienti di cui all'Art. precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "Ad Personam", supplemento di servizio attivo assegnato temporaneo di guerra e egguante di famiglia od indennità di caroviveri, effettivamente in esodo.

in godimento.  
Dove quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo a qualsiasi titolo attribuito.

Art. 3. Per il personale salariato i coefficienti da applicare in attribuito.

base all'Art. I saranno determinati sul totale lordo, rassa= griato a mese delle paga ed eventuale assegno "Ad Personam" assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di carovivendi.

di carovivem.  
Sul lavoro straordinario l'interaazione sarà applicata nella  
seconda settimana del 2004.

nessuna modifica del  
Testato ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'Art. 1360=

dente.

Art. 4. Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, e ~~riservati~~ al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativi, nonché le aziende ammesse o direttamente dipendenti da tali Enti ai quali non sieno applicabili le norme sulla discipline giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ed estende-  
re al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi le disposizioni agli Art. precedenti con facoltà di con-  
tenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

2993

Art. 5. In nessun caso l'integrazione di cui agli Articolati precedenti = disposizioni medesime.

Art. 6 le disposizioni del presente Decreto si applicano del 1°  
novembre 1943.

novembre 1943.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alla Assemblea legislativa per la conversione in legge.

La deliberazione per la conversione in Legge.  
Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di Legge.

seno di legge.

AVVERTENZERIUNIONE PRATICHE SULLE COMPETENZE CORRISPONDE AL SALARIATI

- a) Imposta di Ricchezza Mobili del 5,10% che va conteggiata su tutte le competenze al lordo ~~compresi~~ la maggiorazione del R.D.L. 6-12-1943 n° 18/D.-
- b) Per i salariati permanenti oltre alla ritenuta del 5,10% viene praticata una seconda ritenuta del 4% sui 9/10 della somma mercede giornaliere a favore del R. Tesoro (cassa pensione).-
- c) Per i salariati permanenti-temporanei-giornalieri viene effettuata la ritenuta dell'1% in favore dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dipendenti statali (cassa malattia) sulla mercede, aggiunta di famiglia, assegno pensionato di guerra, e sulla maggiorazione previste dal R.D.L. 6-12-1943 n° 18/B.-

Per i contributi e favore della Previdenza Sociale si allega tabella.-

SALARII

Tabella dei contributi QUINDICINALI per le Assicurazioni Sociali obbligatorie vigenti dal 1° aprile  
 quota a carico dell'Amministrazione e in quella a carico dei salariati.

## 1. CONTRIBUTO COMPLESSIVO QUINDICINALE

| RETRIBUZIONE<br><br>QUINDICINALI | OPERAI PERMANENTI              |                |                              |                |                                     |                |                              |                | OPERAI TEMPORanei                                    |                |                              |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                                  | Sola invalidità e<br>vecchiaia |                |                              |                | Invalidità-vecchiaia<br>tubercolosi |                |                              |                | Invalidità-vecchiaia-tu-<br>bercolosi-disoccupazione |                |                              |                |
|                                  | Per quindic.<br>di 2<br>sabati |                | Per quind.<br>di 3<br>sabati |                | Per quind.<br>di 2<br>sabati        |                | Per quind.<br>di 3<br>sabati |                | Per quind.<br>di 2<br>sabati                         |                | Per quind.<br>di 3<br>sabati |                |
|                                  | a car.<br>amm.                 | a car.<br>sal/ | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal. | a car.<br>amm.                      | a car.<br>sal. | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal. | a car.<br>amm.                                       | a car.<br>sal. | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal. |
|                                  |                                |                |                              |                |                                     |                |                              |                |                                                      |                |                              |                |
| Fino a L.26                      | 1,80                           | 0,90           | 2,70                         | 1,35           | 2,30                                | 1,40           | 3,45                         | 2,10           | 2,80                                                 | 1,90           | 4,20                         | 2,10           |
| olt.L.26 Fino a L.32             | 3,60                           | 1,80           | 5,40                         | 2,70           | 4,20                                | 2,40           | 6,30                         | 3,60           | 4,80                                                 | 3,00           | 7,20                         | 4,20           |
| " " 52 " " 78                    | 5,40                           | 2,70           | 8,10                         | 4,05           | 6,10                                | 3,40           | 9,15                         | 5,10           | 6,80                                                 | 4,10           | 10,20                        | 6,20           |
| " " 78 " " 104                   | 7,20                           | 3,60           | 10,80                        | 5,40           | 8,10                                | 4,50           | 12,15                        | 6,75           | 9,20                                                 | 5,60           | 13,80                        | 8,20           |
| " " 104 " " 143                  | 9,80                           | 4,90           | 14,70                        | 7,35           | 10,90                               | 6,00           | 16,35                        | 9,00           | 12,00                                                | 7,10           | 18,00                        | 10,20          |
| " " 143 " " 182                  | 12,60                          | 6,30           | 18,90                        | 9,45           | 13,70                               | 7,40           | 20,55                        | 11,10          | 14,80                                                | 8,50           | 22,20                        | 12,20          |
| " " 182 " " 234                  | 16,40                          | 8,20           | 24,60                        | 12,30          | 17,70                               | 9,50           | 26,55                        | 14,25          | 19,20                                                | 11,00          | 28,80                        | 16,20          |
| " " 234 " " 286                  | 20,00                          | 10,00          | 30,00                        | 15,00          | 21,30                               | 11,30          | 31,95                        | 16,95          | 22,80                                                | 12,80          | 34,20                        | 19,20          |
| " " 286 " " 338                  | 23,80                          | 11,90          | 35,70                        | 17,85          | 25,25                               | 13,35          | 37,87                        | 20,02          | 27,05                                                | 15,15          | 40,57                        | 22,20          |
| 338 in poi.                      | 27,20                          | 13,60          | 40,80                        | 20,40          | 28,65                               | 15,05          | 42,97                        | 22,57          | 30,45                                                | 16,85          | 45,67                        | 25,20          |
|                                  |                                | ↑              |                              | ↑              |                                     | ↑              |                              | ↑              |                                                      | ↑              |                              | ↑              |

26

QUINDICINALI per le Assicurazioni Sociali obbligatorie vigenti dal 1° aprile 1943, distinti nella  
dell'Amministrazione e in quella a carico dei salariati.

| I. CONTRIBUTO COMPLESSIVO QUINDICINALE |                              |                              |                              |                                     |                              |                              |                              |                                                      |                              |                              |                              |                                                     |                              |                              |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| OPERAI PERMANENTI                      |                              |                              |                              |                                     |                              |                              |                              | OPERAI TEMPORANEI                                    |                              |                              |                              | OPERAI GIORNALIERI                                  |                              |                              |                              |
| Sola invalidità e<br>vecchiaia         |                              |                              |                              | Invalidità-vecchiaia<br>tubercolosi |                              |                              |                              | Invalidità-vecchiaia-tu-<br>bercolosi-disoccupazione |                              |                              |                              | Invalid. vecch. tuberc.<br>disocc. nazial. natalità |                              |                              |                              |
| Per quind.<br>di 2<br>sabati           | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati        | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati                         | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati                        | Per quind.<br>di 3<br>sabati | Per quind.<br>di 2<br>sabati | Per quind.<br>di 3<br>sabati |
| a car.<br>amm.                         | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.                      | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.                                       | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.                                      | a car.<br>sal.               | a car.<br>amm.               | a car.<br>sal.               |
| 1,80                                   | 0,90                         | 2,70                         | 1,35                         | 2,30                                | 1,40                         | 3,45                         | 2,10                         | 2,80                                                 | 1,90                         | 4,20                         | 2,85                         | 3,30                                                | 2,40                         | 4,95                         | 3,60                         |
| 3,60                                   | 1,80                         | 5,40                         | 2,70                         | 4,20                                | 2,40                         | 6,30                         | 3,60                         | 4,80                                                 | 3,00                         | 7,20                         | 4,50                         | 5,40                                                | 3,60                         | 8,10                         | 5,40                         |
| 5,40                                   | 2,70                         | 8,10                         | 4,05                         | 6,10                                | 3,40                         | 9,15                         | 5,10                         | 6,80                                                 | 4,10                         | 10,20                        | 6,15                         | 7,50                                                | 4,80                         | 11,25                        | 7,20                         |
| 7,20                                   | 3,60                         | 10,80                        | 5,40                         | 8,10                                | 4,50                         | 12,15                        | 6,75                         | 9,20                                                 | 5,60                         | 13,80                        | 9,40                         | 10,10                                               | 6,50                         | 15,15                        | 9,75                         |
| 9,00                                   | 4,90                         | 14,70                        | 7,35                         | 10,90                               | 6,00                         | 16,35                        | 9,00                         | 12,00                                                | 7,10                         | 18,00                        | 10,65                        | 13,00                                               | 8,10                         | 19,50                        | 12,15                        |
| 12,60                                  | 6,30                         | 18,90                        | 9,45                         | 13,70                               | 7,40                         | 20,55                        | 11,10                        | 14,80                                                | 8,50                         | 22,20                        | 12,75                        | 15,90                                               | 9,60                         | 23,85                        | 14,40                        |
| 16,40                                  | 8,20                         | 24,60                        | 12,30                        | 17,70                               | 9,50                         | 26,55                        | 14,25                        | 19,20                                                | 11,00                        | 28,80                        | 16,50                        | 20,40                                               | 12,20                        | 30,60                        | 18,30                        |
| 20,00                                  | 10,00                        | 30,60                        | 15,00                        | 21,30                               | 11,30                        | 31,95                        | 16,95                        | 22,80                                                | 12,80                        | 34,20                        | 19,20                        | 24,10                                               | 14,10                        | 36,15                        | 21,15                        |
| 23,80                                  | 11,90                        | 35,70                        | 17,85                        | 25,25                               | 13,35                        | 37,87                        | 20,02                        | 27,05                                                | 15,15                        | 40,57                        | 22,72                        | 28,40                                               | 16,50                        | 42,60                        | 24,75                        |
| 27,20                                  | 13,50                        | 40,80                        | 20,40                        | 28,65                               | 15,05                        | 42,97                        | 22,57                        | 30,45                                                | 16,85                        | 45,67                        | 25,27                        | 31,80                                               | 18,20                        | 47,70                        | 27,30                        |
| ↑                                      |                              | ↑                            |                              | ↑                                   |                              | ↑                            |                              | ↑                                                    |                              | ↑                            |                              | ↑                                                   |                              | ↑                            |                              |

5291

PERMANENTI  
STATISTICA DEGLI OPERAI IN SERVIZIO INCOLONNATI PER GRUPPI E MERCEDE

1° GRUPPO

Page 2.35,20  
" " 30,80  
" " 29,20  
" " 27,60

Totale 1° Gruppo2° GRUPPO

Page 2.26,80

Totale 2° GruppoTotale Generale

| OFFICINE     |           | Totale |   |
|--------------|-----------|--------|---|
| CONSTRUTTORI | ARMAMENTI |        |   |
| 3            | = 1 2 =   | 5      | 1 |
| 1            | 2         | 3      | 1 |
| 1            |           |        |   |
| 2            | 3         | 5      | 3 |
| 5            | =         | 5      |   |
| 5            | =         | 5      |   |
| 10           | 3         | 13     |   |

1° GRUPPO  
 Page 6.35,20  
 " " 30,80  
 " " 29,20  
 " " 27,60

Totale 1° Gruppo

2° GRUPPO  
 Page 6.26,80

Totale 2° Gruppo

Totale Generale

| COSTRUZIONI ARMAMENTI |   | Totale |
|-----------------------|---|--------|
| 3                     | = |        |
| 3                     | I | 3      |
| I                     | I | I      |
| I                     | I | I      |
| I                     | I | I      |
| 5                     | = | 5      |
| 5                     | = | 5      |
| 10                    | 3 | 13     |

5290

TEMPORE E GIORNALIERI

ANALISI DEGLI OPERAI IN SERVIZIO RAGGRUPPATI PER CATEGORIA  
E PAGA LORDA GIORNALIERA

OPIFICINE

Totale

| COSTRUZIONI | ARMAMENTI |
|-------------|-----------|
| 27          | 44        |
| 16          | 8         |
| 10          | 16        |
| 4           | 7         |
| 3           | 5         |
| 2           | 12        |
| 1           | 3         |
| =           | 12        |
| =           | 3         |
| =           | 1         |
| =           | 2         |

71  
24  
25  
11  
9  
14  
9  
12  
4  
1  
2

183

I CATEGORIA

Pga £.36,56  
" " 33,92  
" " 32,80  
" " 31,76  
" " 30,72  
" " 29,68  
" " 28,64  
" " 27,52  
" " 26,48  
" " 25,44  
" " 24,40

Totale I CATEGORIA

54

119

II CATEGORIA

Pga £.26,00  
" " 25,12  
" " 23,75  
" " 23,04  
" " 22,24  
" " 21,52

14  
8  
4  
2  
1  
=

15  
16  
6  
= 2  
1

29  
22  
10  
2  
3  
1

Totale II CATEGORIA

27

40

67

III CATEGORIA

Pga £.22,48  
" " 21,76  
" " 21,12  
" " 20,48  
" " 19,84  
" " 19,12  
" " 18,48

22  
4  
1  
8  
4  
1  
=

32  
7  
= 5  
18  
= 1

54  
11  
1  
13  
22  
1  
1

Totale III CATEGORIA

40

63

103

IV CATEGORIA

Pga £.19,20  
" " 18,64  
" " 18,08  
" " 17,52  
" " 16,96

=  
=  
1  
1  
2

1  
2  
= 1  
=

1  
2  
1  
2  
2

TERMINO 12 GIORNATE

STATISTICA DEGLI OPERAI IN SERVIZIO RAGGRUPPATI PER CATEGORIA  
E PAGA LORDA PICHILLERA

OPALCIVE

Totale

| COSTRUZIONI         | ARMAMENTI |
|---------------------|-----------|
| 27                  | 44        |
| 16                  | 8         |
| 10                  | 16        |
| 4                   | 7         |
| 3                   | 6         |
| 2                   | 12        |
| 1                   | 9         |
| =                   | 12        |
| =                   | 4         |
| =                   | 1         |
| =                   | 2         |
| 64                  | 119       |
| Totale I^ Categoria |           |
| 183                 |           |

I^ CATEGORIA

|               |
|---------------|
| Paga S. 36,56 |
| " " 33,92     |
| " " 32,80     |
| " " 31,76     |
| " " 30,72     |
| " " 29,68     |
| " " 28,64     |
| " " 27,52     |
| " " 26,48     |
| " " 25,44     |
| " " 24,40     |

Totale I^ Categoria

II^ CATEGORIA

|               |
|---------------|
| Paga S. 26,00 |
| " " 25,12     |
| " " 23,76     |
| " " 23,04     |
| " " 22,24     |
| " " 21,52     |

Totale II^ Categoria

III^ CATEGORIA

|               |
|---------------|
| Paga S. 22,48 |
| " " 21,76     |
| " " 21,12     |
| " " 20,48     |
| " " 19,84     |
| " " 19,12     |
| " " 18,48     |

Totale III^ Categoria

IV^ CATEGORIA

|               |
|---------------|
| Paga S. 19,20 |
| " " 18,54     |
| " " 18,08     |
| " " 17,52     |
| " " 16,96     |

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

103

63

40

Totale

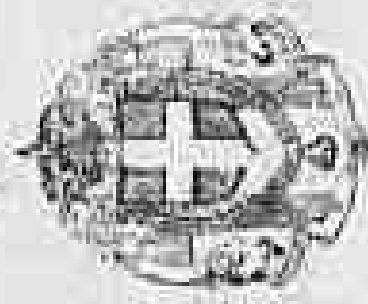
103

63

40

|                       |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| I. CATEGORIA          |     |     |     |
| Page 2.36,56          | 27  | 44  | 71  |
| " " 33,92             | 15  | 8   | 24  |
| " " 32,80             | 10  | 16  | 55  |
| " " 31,76             | 4   | 7   | II  |
| " " 30,72             | 3   | 5   | 9   |
| " " 29,68             | 2   | 12  | 14  |
| " " 28,64             | 1   | 6   | 9   |
| " " 27,52             | =   | 12  | 12  |
| " " 26,48             | =   | 3   | 4   |
| " " 25,44             | =   | I   | I   |
| " " 24,40             | =   | 2   | 2   |
| Totale I. Categoria   | 64  | II9 | I33 |
| II. CATEGORIA         |     |     |     |
| Page 2.26,00          | 14  | 15  | 29  |
| " " 25,12             | 6   | 16  | 32  |
| " " 23,76             | 4   | 6   | 10  |
| " " 23,04             | 2   | =   | 3   |
| " " 22,24             | =   | I   | I   |
| " " 21,52             | =   | I   | I   |
| Totale II. Categoria  | 27  | 40  | 67  |
| III. CATEGORIA        |     |     |     |
| Page 2.22,48          | 22  | 32  | 54  |
| " " 21,76             | 4   | 7   | II  |
| " " 21,12             | I   | =   | I   |
| " " 20,48             | 8   | 5   | I3  |
| " " 19,84             | 4   | I   | 22  |
| " " 19,12             | I   | =   | I   |
| " " 18,48             | =   | I   | I   |
| Totale III. Categoria | 40  | 63  | I03 |
| IV. CATEGORIA         |     |     |     |
| Page 2.19,20          | =   | I   | I   |
| " " 18,64             | =   | 2   | 2   |
| " " 18,08             | I   | =   | I   |
| " " 17,52             | I   | I   | 2   |
| " " 15,76             | 2   | =   | 2   |
| Totale IV. Categoria  | 4   | 4   | 8   |
| APPENDISTI            |     |     |     |
| Page 2.8              | I   | I   | 2   |
| Totale Appendisti     | I   | I   | 2   |
| TOTALE GENERALE       | I36 | 227 | 363 |

6825



N° 1831 - C di catalogo

Napoli

14 luglio 1944

Regia Marina  
COMANDO in CAPOALLIED CONTROL COMMISSION  
LABOR SUB-COMMISSION

Via Roma 148 N A F O L I

Dirett. Maritt. Egeo-Tirreno

COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

INDIRIZZO TELEGRAFICO

Prot. N. 25966 / P. Napoli 22

ARGOMENTO: Notizie amministrative. -

1°) A prosecuzione del foglio di questo Comando in Capo N° 24923

( in data 23 c.m., ed in seguito a richiesta verbale, si trasmettono le seguenti pubblicazioni dalle quali codesta Commission potrà ricavare la fonte originaria delle disposizioni di legge che hanno istituite le varie competenze ed assegni del personale della R. Marina:

- a) - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle RR. Navi e degli Enti a terra della R. Marina.
- b) - Disposizioni vigenti relative agli stipendi, alle paghe giornaliere ed assegni fissi per il personale militare della R. Marina; (nelle pag. 65 e seguenti vi sono anche riportate le tabelle degli stipendi, paghe ed assegni fissi spettanti agli Ufficiali e Sottufficiali).
- c) - Regolamento sugli assegni a terra per i personali militari e civili della R. Marina.
- d) - Regolamento sugli assegni d'imbarco per il personale della R. Marina.
- e) - Istruzioni sugli assegni di viaggio e missione.

Le cifre previste dalle tabelle I-2-3 (pag. 83-84-85) sono state sostituite dall'I/4/1944 con quelle riportate negli allegati I2 e I3 al precedente foglio 24923.

Per quanto riguarda la cumulabilità degli assegni ~~suborbo~~ a bordo e a terra, i regolamenti di cui alle lettere c) e d) contengono disposizioni precise.

In merito agli altri assegni, premi, etc, si comunicano gli estremi delle disposizioni che le hanno istituite:

- a) - Premi di nazionalità e natalità:  
Decreto del Capo Del Governo in data 7 marzo 1936
- b) - Indennità per perdita di vestiario e strumenti professionali  
in casi di sinistri marittimi:

Dipartimento Marittimo - Tirreno

## COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

INDIRIZZO TELEGRAFICO

Prot. N. 25966 / P. Allegato 22

ARGOMENTO: Notizie amministrative.

1°) A prosecuzione del foglio di questo Comando in Capo N° 24923

in data 25 c.m., ed in seguito a richiesta verbale, si trasmettono le seguenti pubblicazioni delle quali codesta Commissione potrà ricavare la fonte originaria delle disposizioni di legge che hanno istituite le varie competenze ed assegni del personale della R. Marina:

- a) - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle RR. Navi e degli Enti a terra della R. Marina.
- b) - Disposizioni vigenti relative agli stipendi, alle paghe giornaliere ed assegni fissi per il personale militare della R. Marina; (nelle pag. 65 e seguenti vi sono anche riportate le tabelle degli stipendi, paghe ed assegni fissi spettanti agli Ufficiali e Sottufficiali).
- c) - Regolamento sugli assegni a terra per i personali militari e civili della R. Marina.
- d) - Regolamento sugli assegni d'imbarco per il personale della R. Marina

e) - Istruzioni sugli assegni di viaggio e missione.  
Le cifre previste dalle tabelle I-2-3 (pag. 83-84-85) sono state sostituite coll'I/4/1944 con quelle riportate negli allegati I2 e I3 al precedente foglio 24923.

Per quanto riguarda la cumulabilità degli assegni ~~in corso~~ a bordo e a terra, i regolamenti di cui alle lettere c) e d) contengono disposizioni precise.

2°) In merito agli altri assegni, premi, etc, si comunicano gli estremi delle disposizioni che le hanno istituite:

- a) - Premi di anzianità e natalità:  
Decreto del Capo Del Governo in data 7 marzo 1936
- b) - Indennità per perdita di vestiario e strumenti ~~professionali~~  
in casi di sinistri marittimi:  
Regio Decreto legge 3 novembre 1927 N° 2148.

c) - Indennità di guerra (sopprassoldo di operazione, etc.)  
Circolare Ministero Marina N° I33317 del 31/8/1940 che  
si allega in copia.

Il sopprassoldo di operazione non è cumulabile con il sopras-  
soldo di missione. E' data facoltà di percepire il sopprassoldo  
maggiore.

d) - Indennità rinnovamento correlato ai Sergenti Sottocapi e  
Comuni:  
Decreto ministeriale 30 giugno 1941 che si trasmette in  
copia.

e) - Paghe dei sottocapi e comuni dal 1° aprile 1944:  
Si allega copia della relativa tabella.

Non furono anticipate a suo tempo, le mensilità di emergenza.

Per il personale dello stesso grado che presta servizio in  
sedi diverse, non vi è diversità di stipendio o paga; è soltanto  
prevista, a bordo e a terra, la corresponsione di soprassoldi di  
cui ai regolamenti relativi (lettere c) e d). del paragrafo I)

Si allegano i seguenti prospetti numerati relativi a persona-  
le in servizio presso gli Enti dipendenti da questo Co Co:

a) Ufficiali: I prospetto unico per tutti gli Enti dipendenti

b) Sottufficiali, Sottocapi e Comuni: idem c.s.

c) Personale impiegatizio. 12 prospetti come appresso indicato:

- Direzione Servizi Genio Navale Napoli: 3 prospetti
- Officina Armi Navali Ufficio Tecnico Armi Navali: 1 prospetto
- Comando Zona Pari e Segnalamenti Marittimi: 1 prospetto
- Ufficio di Ragioneria: 1 prospetto
- Direzione Genio Militare per la R. Marina: 2 prospetti
- Direzione Marittima di Napoli: 1 prospetto
- Direzione di Commissariato Marittimo di Napoli: 1 prospetto
- Dires. Serv. Genio Navale e Ragioneria C/Mare: 2 prospetti

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Presidente della Commissione di Controllo

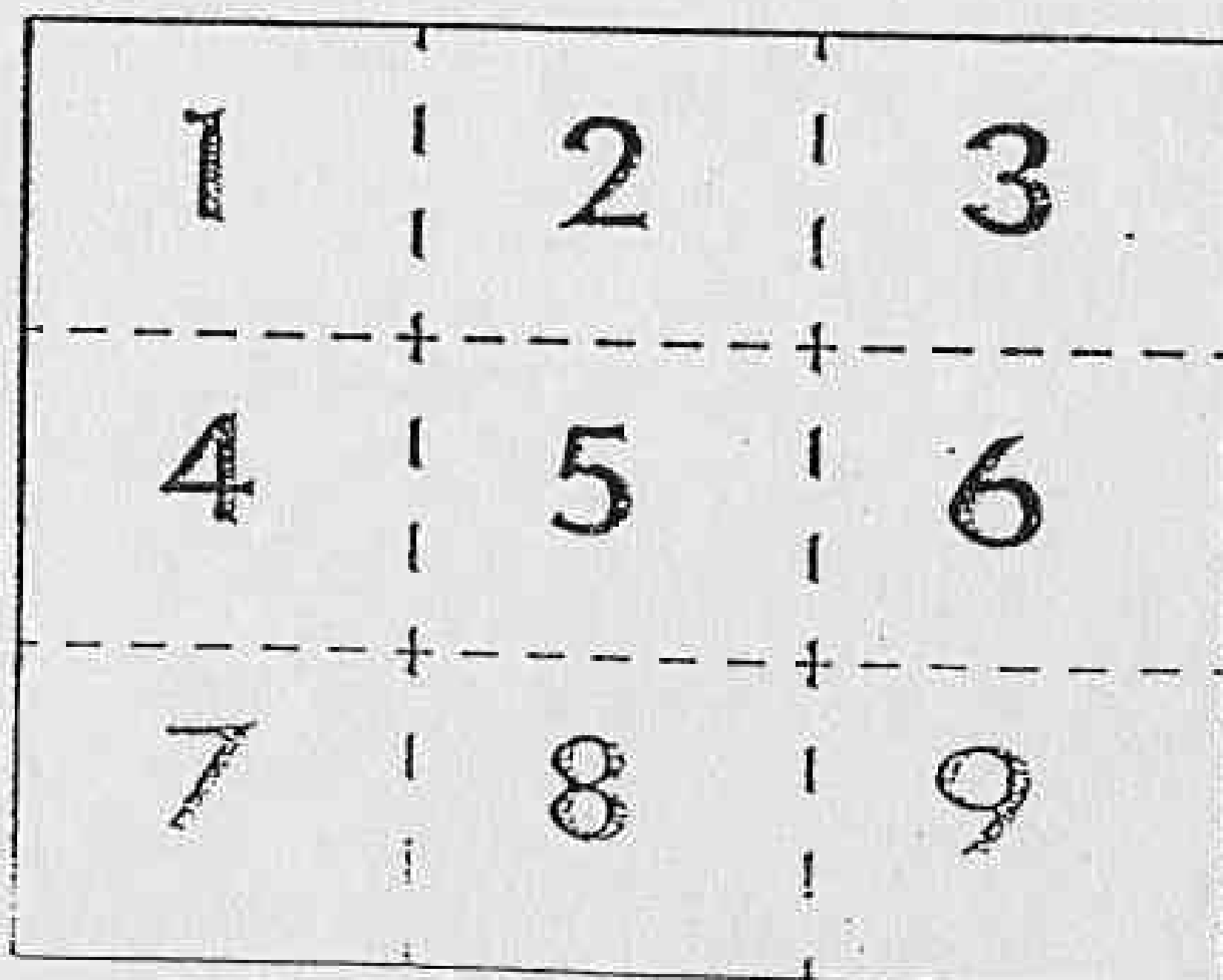
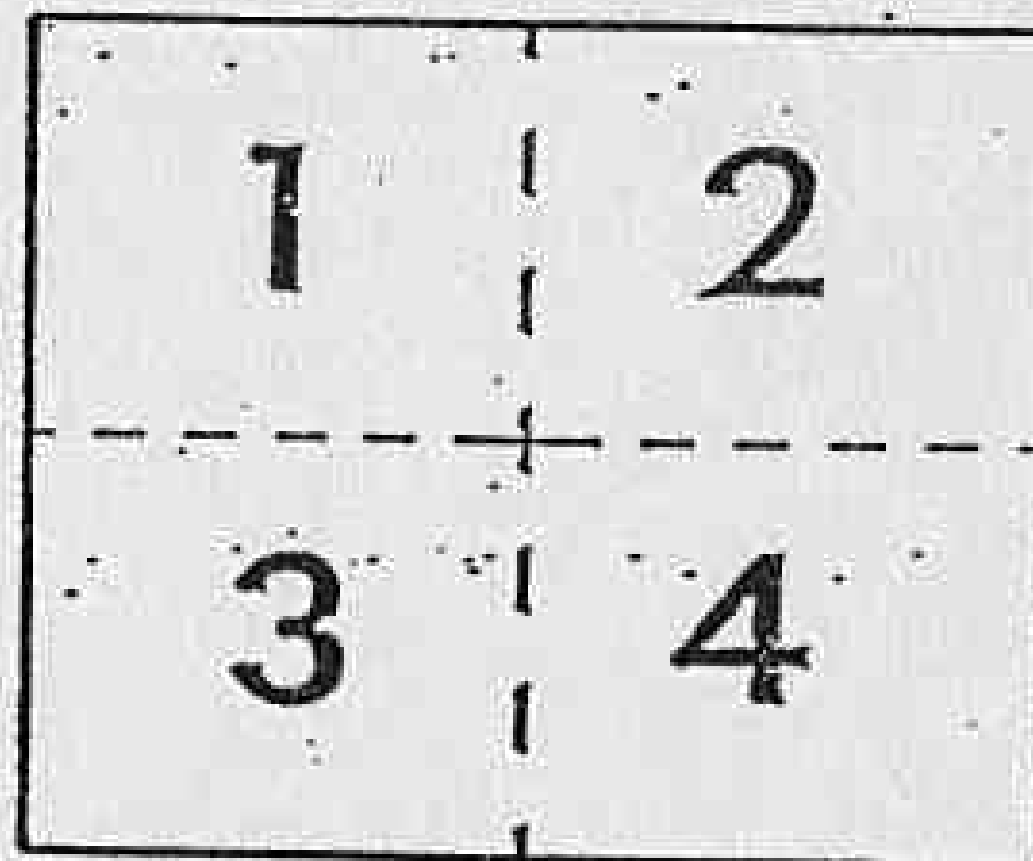
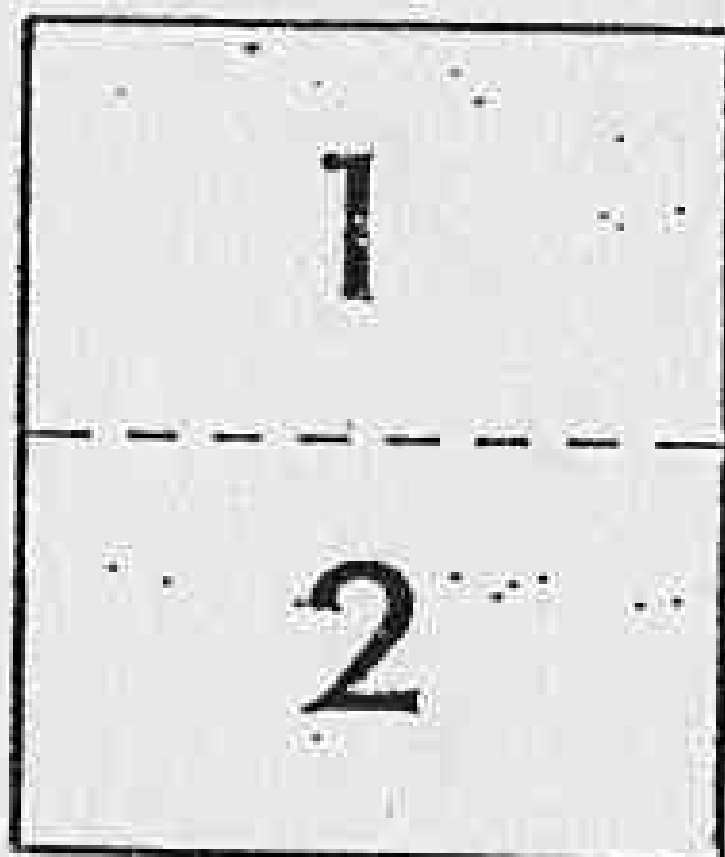
CAPITANO DI VASCELLO.

(Marino IANNUCCI)

*Ca. Iannucci*

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM  
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE  
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,  
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



# Situazione graduale numerica degli dipendenti dal

| Autorità                                                                                                                                                                                | Ammiraglio di Squadra | Divisione | Comandante | Ufficiali di Vascello |            |         |               |                  |             | Genio Navale |                 |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|---------|---------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                         |                       |           |            | Capitano di Vascello  | Intendente | Covette | Gen. Vascello | S. Gen. Vascello | Guardiamar. | Colonnello   | Gen. Colonnello | Maggiore | Capitano | Tenente | S. Gen. |
| Comando in Capo - opere ed Enti dipendenti:<br>Comando Marina Maridist. - O.P.G. - Marinaarmi -<br>Maricost - Reggr. Batterie CRAN                                                      | 1                     | -         | 1          | 2                     | 8          | 11      | 21            | 20               | 3           | 1            | 2               | 5        | 8        | 6       | 1       |
| Ricupero Navi                                                                                                                                                                           | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | 1             | -                | -           | -            | -               | 1        | 1        | -       | -       |
| Deleflag                                                                                                                                                                                | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | -             | -                | -           | 1            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Maricommissar                                                                                                                                                                           | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | -             | -                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Marispedal e servizi vari                                                                                                                                                               | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | -             | -                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Ente Autonomo Porto                                                                                                                                                                     | -                     | 1         | -          | -                     | -          | -       | -             | -                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Marifari                                                                                                                                                                                | -                     | -         | -          | 1                     | -          | 1       | -             | -                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Marigenimil                                                                                                                                                                             | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | -             | -                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Commissions Requisizioni Naviglio                                                                                                                                                       | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | -             | -                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Compamare Napoli - Torre del Greco -<br>Castell. di Stabia - Salerno - Circomars Forzuoli -<br>Ischia - Torre Annunziata - Locomars - Ponza - Pro-<br>cida - Sezioni Staccata Baynoli - | -                     | -         | -          | -                     | -          | 1       | -             | -                | -           | -            | 1               | 1        | 3        | 1       | -       |
| Maricost e Maridist Castellammars Stabia                                                                                                                                                | -                     | -         | -          | -                     | -          | -       | -             | 1                | -           | -            | -               | -        | -        | -       | -       |
| Maridist Miseno                                                                                                                                                                         | -                     | -         | -          | -                     | -          | 1       | 2             | 1                | 1           | -            | -               | -        | -        | 2       | -       |
| Maridist Gaeta                                                                                                                                                                          | -                     | -         | -          | -                     | -          | 1       | 2             | 1                | 1           | -            | -               | -        | -        | 2       | -       |

COMANDO in CAPO

Disart.° Merit.° Basso-Tirreno

dipendenti dal Comando in Capo di Napoli a tutto il 27 giugno 1944

[illegible]

27 giugno 1944

528

[illegible]

Comando in Capo - opere ed Enti dipendenti:  
 Comando Marina Maridist - OPS - Marinaarmi -  
 Maricost - Raggr. Batterie CRAN

Ricupero Navi

Gelefang

Maricommissari

Marispedal e servizi vari

Ente Autonomo Porto

Marifari

Marigenimil

Commissions Requisizioni Naviglio

Compamare Napoli - Torre del Greco -

Castell. di Stabia - Salerno - Circomars Forzoli -

Ischia - Torre Annunziata - Locomars; Ponza - Pro-

cida - Serions Stacca La Baynoli -

Maricost e Maridist Castellammars Stabia

Maridist Miseno

Maridist Gaeta

Totale

|   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|----|---|---|
| 1 | - | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8  | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |    | 1  | -  | - | - | - | 1 | 1  | - | - |
| - | - | - | - | - | -  | -  | -  | - | 1 | - | - | -  | - | - |
| - | - | - | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | - | - |
| - | - | - | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | -  | - | - |
| - | 1 | - | - | - | -  | -  | -  |   |   |   |   |    |   |   |
| - | - | - | 1 | - | 1  | -  | -  |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
| - | - | - | - | - | 1  | -  | -  |   | - | 1 | 1 | 3  | 1 |   |
| - | - | - | - | - | -  | -  | 1  | - | - | - | - | -  | - | - |
| - | - | - | - | - | 1  | 2  | 1  | 1 | - | - | - | -  | 2 |   |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 24 | 22 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 |   |

[illegible]

|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 2 | - | 2 | 1 | 4  | 6 | 3 | - | - | 1 | -  | 3 | - | 7  | 21 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 203 |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3   |
| - | 1 | 2 | - | 4  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | 2  | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | 10  |
| 1 | - | - | - | 1  | - | - | - | - | - | -  | - | - | 1  | -  | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | 13  |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5   |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3   |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6   |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1   |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 27  |
| - | - | 1 | - | 1  | - | - | - | - | - | -  | - | - | 1  | 3  | 2  | - | - | - | - | - | - | - | - | 16  |
| - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | -  | - | - | 1  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   |
| - | - | - | - | -  | 1 | - | - | - | - | -  | - | - | -  | 1  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9   |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 10 | 27 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 299 |

N. .... di protocollo

N. 2371 di Catal  
(Mon. 31er - S. M.)

(1) .....

## CENTRO DI MOBILITAZIONE UFFICIA

*All'Ufficio del Capo di Stato Maggiore  
Reparto O. M. - Ufficio I*

*Al Ministero della Marina  
Direz. Gen. Pers. e Serv. Mil. - Div. P. N.  
Sezione III*

ROM

## SITUAZIONE NUMERICA

degli Ufficiali delle categorie in congedo assegnati a questo Centro di mobili

al 1° .....

(2) .....

*d'ordine*

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(3) .....

Al Ministero della Marina

Direz. Gen. Pers. e Serv. Mil. - Div. P. I.  
Sezione III

ROM

# SITUAZIONE NUMERICA

degli Ufficiali delle categorie in congedo assegnati a questo Centro di mobilità

al 1°

(2)

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(3)

(1) Comando in Capo di Dipart. - Comando M. M. - Comando Marina.

(2) Data.

(3) Firma.

N. B. — La presente situazione deve essere inviata trimestralmente alle Autorità quindicate.  
Alla situazione deve essere allegato un prospetto numerico, indicante per gli ufficiali dei vari Corpi e gradi il numero che risultino imbarcati su navi mercantili, oppure in attesa d'imbarco, oppure residenti all'estero.

5287

CONFINADO IN CANTO

**SITUAZIONE PERSONALE MARIDIPART NAPOLI**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| MARIDIPART.....                             | 117 |
| MARINA.....                                 | 92  |
| MARIDIST.....                               | 40  |
| Sottuff.S.C.e Comuni tratt.quiesc..         | 177 |
| -"-                                         | 46  |
| -"- lic.conv.                               | 82  |
| CASERMA MARINA .....                        | 2   |
| MARICOST.....                               | 29  |
| MARICOMMI.....                              | 5   |
| COMPAMARE TORRE GRECO.....                  | 1   |
| MARIDIST ALBANOVA.....                      | 30  |
| COMPAMARE NAPOLI.....                       | 6   |
| MARIMIST.....                               | 9   |
| MARIDIST MISENO.....                        | 37  |
| MARIMERCAANT.....                           | 10  |
| O.P.G.....                                  | 14  |
| MARINARMI.....                              | 2   |
| MARIFARI.....                               | 1   |
| MARIDEOGRAFICO.....                         | 5   |
| LOCAMARE CAPRI.....                         | 4   |
| CIRCOMARE POZZUOLI.....                     | 4   |
| LOCAMARE PROCIDA.....                       | 2   |
| LOCAMARE PORTICI.....                       | 1   |
| LOCAMARE PONZA.....                         | 1   |
| STAZIONE STACC. BAGNOLI.....                | 1   |
| LOCAMARE BAIA.....                          | 1   |
| CIRCOMARE ISCHIA.....                       | 4   |
| BATTERIE C.A.R.M.....                       | 23  |
| MARISPEDAL.....                             | 9   |
| COMPAMARE SALERNO.....                      | 15  |
| MARINA C/MMARE.....                         | 20  |
| UFFICIO RICUPERI NAVI.....                  | 11  |
| MARISTASOM.....                             | 19  |
| DELEMARE MONTE PROCIDA.....                 | 1   |
| COMPAMARE C/MMARE.....                      | 4   |
| LOCAMARE SORRENTO.....                      | 1   |
| LOCAMARE META.....                          | 1   |
| LOCAMARE PIANO.....                         | 1   |
| <del>XXXXXXXXXXXXXXX</del> MARIGENIMIL..... | 1   |
| TRIBUNALFA.....                             | -   |
| CIRCOMARE TORRE ANNUNZIATA.....             | 3   |
| SEMAFORO PONZA.....                         | 4   |
| STAZIONE SEGNALI VENTOTENE.....             | 2   |
| SEMAFORO ISCHIA.....                        | 2   |
| STAZIONE SEGNALI MONTE VICO.....            | 1   |
| STAZIONE VEDETTA PROCIDA.....               | 1   |
| SEMAFORO CAPRI.....                         | 3   |
| RADIOFARO CAPRI.....                        | 1   |
| STAZIONE SEGNALI MASSALUBRENSE.....         | 1   |
| STAZIONE VEDETTA TORRE ANGELLARA.....       | 1   |

|                                                  |     |      |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| COMPAMARE NAPOLI.....                            | 30  | 10   |
| MARIMIST.....                                    | 6   | 11   |
| MARIDIST MISENO.....                             | 9   | 20   |
| MARIMERCANT.....                                 | 37  | 21   |
| O.P.G.....                                       | 10  | 260  |
| MARINARMI.....                                   | 14  | 3    |
| MARIFARI.....                                    | 2   | 1    |
| MARIDROGRAFICO.....                              | 1   | 1    |
| LOCAMARE CAPRI.....                              | 5   | 5    |
| CIRCOMARE POZZUOLI.....                          | 4   | 2    |
| LOCAMARE PROCIDA.....                            | 4   | 1    |
| LOCAMARE PORTICI.....                            | 2   | 1    |
| LOCAMARE PONZA.....                              | 1   | 2    |
| STAZIONE STACC. BAGNOLI.....                     | 1   | -    |
| LOCAMARE BALA.....                               | 1   | -    |
| CIRCOMARE ISCHIA.....                            | 4   | 5    |
| BATTERIE C.A.R.M.....                            | 23  | 326  |
| MARISPEDAL.....                                  | 9   | 67   |
| COMPAMARE SALERNO.....                           | 15  | 20   |
| MARINA C/MMARE.....                              | 20  | 21   |
| UFFICIO RICUPERI NAVI.....                       | 11  | 12   |
| MARISTASOM.....                                  | 19  | 6    |
| DELEMARE MONTE PROCIDA.....                      | 1   | -    |
| COMPAMARE C/MMARE.....                           | 4   | 5    |
| LOCAMARE SORRENTO.....                           | 1   | -    |
| LOCAMARE META.....                               | 1   | -    |
| LOCAMARE PIANO.....                              | 1   | -    |
| <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> MARIGENIMIL..... | 1   | -    |
| TRIBUNALFA.....                                  | -   | 2    |
| CIRCOMARE TORRE ANNUNZIATA.....                  | 3   | 1    |
| SEMAFORO PONZA.....                              | 4   | 3    |
| STAZIONE SEGNALI VENTOTENE.....                  | 2   | 2    |
| SEMAFORO ISCHIA.....                             | 2   | 2    |
| STAZIONE SEGNALI MONTE VICO.....                 | 1   | -    |
| STAZIONE VEDETTA PROCIDA.....                    | 1   | -    |
| SEMAFORO CAPRI.....                              | 3   | 2    |
| RADIOFARO CAPRI.....                             | 1   | 1    |
| STAZIONE SEGNALI MASSALUBRENSE.....              | 1   | -    |
| STAZIONE VEDETTA TORRE ANGELLARA.....            | 1   | -    |
| STAZIONE VEDETTA PUNTA LICOSA.....               | 1   | -    |
| SEMAFOCO PALINURO.....                           | 2   | 2    |
| CAPO SETTORE SAPRI.....                          | 2   | 2    |
| STAZIONE SEGNALI DIAMANTE.....                   | 1   | -    |
| STAZIONE VEDETTA BONIFATI.....                   | 1   | 1    |
| STAZIONE VEDETTA PAOLA.....                      | 1   | -    |
| STAZIONE VEDETTA TORRE CORECA.....               | 1   | -    |
| MARIDIST GAETA.....                              | 19  | 35   |
| STAZIONE R.T.GAETA.....                          | 3   | 3    |
| STAZIONE R.T. CIRCEO.....                        | 2   | 3    |
| a riportare.....                                 | 880 | 1276 |

5283

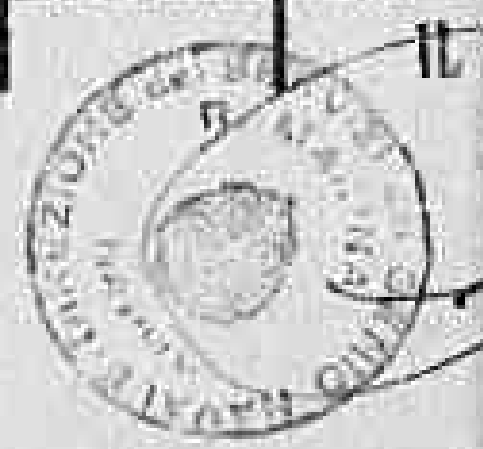
|                                  | Sottuff. | S. Capi e Comuni |
|----------------------------------|----------|------------------|
| ○ Riporto.....                   | 880      | 1276             |
| STAZIONE R.T. ANZIO.....         | 2        | 2                |
| STAZIONE R.T. CIVITAVECCHIA..... | 2        | 1                |
| STAZIONE R.T. FIUNICINO.....     | 3        | 2                |
|                                  | <hr/>    | <hr/>            |
| Totale                           | 887      | 1281             |
|                                  | =====    | =====            |

REGIA MARINA  
DIREZIONE  
dei Servizi del Genio Navale  
NAPOLI

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO E NON DI RUOLO DIPENDENTE DA QUESTA DIREZIONE  
CON L'INDICAZIONE DEL GRUPPO, GRADO E QUALIFICHE E GRADO DI EQUIPARAZIONE A QUELLO MILITARE

| Q U A L I F I C A                                    | GRADO | Grado di equi<br>paraz.a quel-<br>lo militare | Personale Civ.<br>di ruolo |            |            | Personale Civ.<br>non di ruolo |            |            | TOTALE |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------|
|                                                      |       |                                               | Grup.<br>A                 | Grup.<br>B | Grup.<br>C | Cat.<br>1°                     | Cat.<br>2° | Cat.<br>3° |        |
| Contabile Capo<br>Capo Tecnico P.le                  | VIII  | Maggiore                                      | -                          | 6          | -          | -                              | -          | -          | 6      |
| Capo Disegnatore<br>Contabile P.le                   | IX    | Capitano                                      | -                          | 1          | 2          | -                              | -          | -          | 3      |
| Capo Tecnico<br>1° Archivista                        | X     | Tenente                                       | -                          | 1          | 1          | -                              | -          | -          | 2      |
| Disegnatore agg.<br>Archivista<br>Imp.avvent.2° Cat. | XI    | S.Tenente                                     | -                          | 1          | 2          | -                              | 3          | -          | 6      |
| Applicato                                            | XII   | Capo di 1°c.                                  | -                          | -          | 2          | -                              | -          | -          | 2      |
| Imp.avvent.3° Cat.                                   | XIII  | Capo di 3°c.                                  | -                          | -          | -          | -                              | -          | 9          | 9      |
|                                                      |       |                                               | -                          | 9          | 7          | -                              | 3          | 9          | 28     |

Napoli, li 27 giugno 1944



REGIA MARINA  
DIREZIONE  
dei Servizi del Genio Navale  
NAPOLI

*alleg. 1*

NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO E NON DI RUOLO DIPENDENTE DA QUESTA DIREZIONE  
INDICAZIONE DEL GRUPPO, GRADO E QUALIFICHE E GRADO DI EQUIPARAZIONE A QUELLO MILITARE

| GRADO | Grado di equi-<br>paraz. a quel-<br>lo militare | Personale Civ.<br>di ruolo |            |            | Personale Civ.<br>non di ruolo |            |            | TOTALI | ANNOTAZIONI |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------|-------------|
|       |                                                 | Grup.<br>A                 | Grup.<br>B | Grup.<br>C | Cat.<br>1°                     | Cat.<br>2° | Cat.<br>3° |        |             |
| VIII  | Maggiore                                        | -                          | 6          | -          | -                              | -          | -          | 6      |             |
| IX    | Capitano                                        | -                          | 1          | 2          | -                              | -          | -          | 3      |             |
| X     | Tenente                                         | -                          | 1          | 1          | -                              | -          | -          | 2      |             |
| XI    | S.Tenente                                       | -                          | 1          | 2          | -                              | 3          | -          | 6      |             |
| XII   | Capo di 1°.                                     | -                          | -          | 2          | -                              | -          | -          | 2      |             |
| XIII  | Capo di 3°.                                     | -                          | -          | -          | -                              | -          | 9          | 9      |             |
|       |                                                 | -                          | 9          | 7          | -                              | 3          | 9          | 28     |             |

,11 27 giugno 1944



IL COLONNELLO DEL GENIO NAVALE  
DIRETTORE  
(Angiolo Boatti)

*[Signature]*

DIREZIONE  
dei Servizi del Genio Navale  
NAPOLI

alleg. 2

M/S

STATISTICA DEI SALARIATI AMMINISTRATI AL 21/6/1944 SUDDIVISI PER  
CATEGORIE E GRADI DI MILITARIZZAZIONE AI SOLI FINI DISCIPLINARI

( Personale Maschile )

|                                 | Costruzioni | Armamenti | Totale |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------|
| I) <u>Salariati Permanenti</u>  |             |           |        |
| Capi di III <sup>a</sup> classe | 4           | 1         | 5      |
| Secondi Capi                    | 6           | 2         | 8      |
| Sergenti                        | =           | =         | =      |
|                                 | =           | =         | =      |
| a)                              | 10          | 3         | 13     |
| 2) <u>Salariati Temporanei</u>  |             |           |        |
| Secondi Capi                    | 50          | 110       | 160    |
| Sergenti                        | 31          | 28        | 59     |
| Sottocapi                       | 30          | 53        | 83     |
| Comuni di I <sup>a</sup> classe | 3           | 2         | 5      |
| " " II <sup>a</sup> "           | =           | =         | =      |
| b)                              | 114         | 193       | 307    |
| 3) <u>Salariati Giornalieri</u> |             |           |        |
| Secondi Capi                    | 8           | 6         | 14     |
| Sergenti                        | 2           | 4         | 6      |
| Sottocapi                       | 2           | 10        | 12     |
| Comuni di I <sup>a</sup> classe | 2           | 2         | 4      |
| " " II <sup>a</sup> "           | =           | =         | =      |
| c)                              | 14          | 22        | 36     |
| Totale (a+b+c)                  | 138         | 218       | 356    |

|                                 |     |     |     |  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|--|
| Secondi Capi                    | =   | =   | =   |  |
| Sergenti                        | =   | =   | =   |  |
|                                 | 10  | 3   | 13  |  |
|                                 |     |     |     |  |
| 2) <u>Salariati Temporanei</u>  |     |     |     |  |
| Secondi Capi                    | 50  | 110 | 160 |  |
| Sergenti                        | 31  | 28  | 59  |  |
| Sottocapi                       | 30  | 53  | 83  |  |
| Comuni di I <sup>a</sup> classe | 3   | 2   | 5   |  |
| " " II <sup>a</sup>             | =   | =   | =   |  |
|                                 | 114 | 193 | 307 |  |
|                                 |     |     |     |  |
| 3) <u>Salariati Giornalieri</u> |     |     |     |  |
| Secondi Capi                    | 8   | 6   | 14  |  |
| Sergenti                        | 2   | 4   | 6   |  |
| Sottocapi                       | 2   | 10  | 12  |  |
| Comuni di I <sup>a</sup> classe | 2   | 2   | 4   |  |
| " " II <sup>a</sup>             | =   | =   | =   |  |
|                                 | 14  | 22  | 36  |  |
|                                 |     |     |     |  |
| Totale (a+b+c)                  | 138 | 218 | 356 |  |

5283

IL COLONNELLO DEL REGIO ESERCITO

(Originalmente Donato)

*[Signature]*

DIREZIONE  
del Servizio del Genio Navale  
NAPOLI

*Alleg. 3*

STATISTICA DEI SALARIATI AMMINISTRATI AL 21/6/1944 NON MILITARIZ-  
ZATI (personale femminile ed apprendisti)

| Costruzioni | Armamenti | Totale |
|-------------|-----------|--------|
| 7           | 10        | 17     |
| 1           | 2         | 3      |
| 8           | 12        | 20     |

Donne

Apprendisti

IL COLONNELLO DEL GENIO NAVALE

DIRETTORE

(*Giuliano Boatti*)

*[Signature]*

Part. II. 7239

25491

22.6.44

OFFICINA DELLE ARMI NAVALI  
 OFFICIO TECNICO ARMI NAVALI  
 NAPOLI

PROSPETTO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO ED AVVENTIZIO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA DIREZIONE  
 (riferimento fono 4195 del 26 corrente)

| Numero<br>dei<br>presenti | GRUPPO | GRADO | QUALIFICA        | GRADO DI EQUIPARAZIONE<br>MILITARE | Note |
|---------------------------|--------|-------|------------------|------------------------------------|------|
| 2                         | B      | VIII  | Capo Tecn.Princ. | Maggiore                           |      |
| 2                         | B      | X     | Capo Tecnico     | Tenenti                            |      |
| 2                         | B      | XI    | Capo Tecn.agg.   | S.Tenenti                          |      |
| 1                         | C      | IX    | Archivista Capo  | Capitano                           |      |
| 1                         | C      | IX    | Archivista       | S.Tenente                          |      |
| 1                         | C      | XII   | Applicato        | Capo di 1 <sup>a</sup> classe      |      |
| 1                         | C      | XI    | Alunno ordine    | Capo di II classe                  |      |
| 2                         | C      | XI    | Impiegato avv.   | S.Tenente                          |      |
| 20                        | C      | XIII  | " "              | Capo di III classe                 |      |

5281

Controllo



IL CAP

UFFICINA DELLE ARMI NAVALI  
UFFICIO TECNICO ARMI NAVALI  
NAPOLI

27.01.1944

25491

27.6.44

DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO ED AVVENTIZIO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA DIREZIONE  
(riferimento fono 4195 del 26 corrente)

| QUALIFICA        | GRADO DI EQUIPARAZIONE<br>MILITARE | Note |
|------------------|------------------------------------|------|
| Capo Tecn.Princ. | Maggiore                           |      |
| Capo Tecnico     | Tenenti                            |      |
| Capo Tecn.agg.   | S.Tenenti                          |      |
| Archivista Capo  | Capitano                           |      |
| Archivista       | S.Tenente                          |      |
| Applicato        | Capo di 1 <sup>a</sup> classe      |      |
| Alunno ordine    | Capo di II classe                  |      |
| Impiegato avv.   | S.Tenente                          |      |
| " "              | Capo di III classe                 |      |



IL CAPITANO DI FREGATA R. O.  
Direttore  
(Giuseppe Curreli)

Napoli,

[illegible]

LA FORNITURA SI AGGIUDICA ALLA DITTA:

per lire

Lire

Lire

IL CAPO SEZIONE



R. M. A. V. A.

 Ufficio Zona Pari e dispar. Militari  
 NAPOLI

PERSONALE DI RUOLO
PERSONALE SUBALTERNO

| QUALIFICA        | NUMERO | GRADO DI EQUIPARAZIONE MILITARE |
|------------------|--------|---------------------------------|
| Agenti Capi Pari | 25     | Sergente                        |
| Agenti Pari      | 46     | Sottocapo                       |

PERSONALE NON DI RUOLO
IMPIEGATI AVVENTIZI

| QUALIFICA                   | NUMERO | GRADO DI EQUIPARAZIONE MILITARE |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|
| Coad. Contabili<br>Gruppo B | 3      | Sottotenente                    |
| Impiegati avv.<br>Gruppo C  | 4      | Capo di 3 <sup>a</sup> classe   |
| Impiegate avv.<br>Gruppo C. | 1      | Personale femminile             |

PERSONALE SALARIATO

| QUALIFICA              | NUMERO | GRADO DI EQUIPARAZIONE MILITARE |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| Capo Operaio           | 1      | Capo di 3 <sup>a</sup> classe   |
| Operaio Permanente     | 2      | Secondo Capo                    |
| Operaio Temporaneo     | 4      | Secondo Capo                    |
| Agente aus. Temporanei | 2      | Sottocapo                       |
| " "                    | 9      | Marò scelto                     |
| Operai Temporanei      | 2      | Marò                            |
| Ag. aus. Temporanei    | 3      | Personale femminile             |

| QUALIFICA        | NUMERO | GRADO DI EQUIPARAZIONE MILITARE |
|------------------|--------|---------------------------------|
| Agenti Capi Pari | 25     | Sergente                        |
| Agenti Pari      | 46     | Sottocapo                       |

## PERSONALE NON DI RUOLO

## IMPIEGATI AVVENTIZI

| QUALIFICA                | NUMERO | GRADO DI EQUIPARAZIONE MILITARE |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Coad. Contabili Gruppo B | 3      | Sottotenente                    |
| Impiegati avv. Gruppo C  | 4      | Capo di 3 <sup>a</sup> classe   |
| Impiegate avv. Gruppo C. | 1      | Personale femminile             |

## PERSONALE SALARIATO

| QUALIFICA              | NUMERO | GRADO DI EQUIPARAZIONE MILITARE |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| Capo Operaio           | 1      | Capo di 3 <sup>a</sup> classe   |
| Operaio Permanente     | 2      | Secondo Capo                    |
| Operaio Temporaneo     | 4      | Secondo Capo                    |
| Agente Aus. Temporanei | 2      | Sottocapo                       |
| " "                    | 9      | Marò scelto                     |
| Operai Temporanei      | 2      | Marò                            |
| Ag. aus. Temporanei    | 3      | Personale femminile             |



IL CAPITANO DI VASCELLO

Comandante

( Michele MELONE )

5280

Napoli 26.8.94

**COMANDO IN CAPO BASSE TIRRENE**  
**UFFICIO RAGIONERIA**  
**NAPOLI**  
 =====

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO E NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO QUESTO MARI-  
 ESITO ALLA RICHIESTA CONFERITA NEL FOIO DI MARIDIPART-SEDE N.4195/S DEL 26 C.M..

| Gruppo | Grado e qualifica         | Grado equiparazione militare | Unità in servizio | Note                                   |
|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| B      | (VI) Ragioniere Superiore | Colonnello                   | I                 |                                        |
| "      | (VII) Ragioniere Capo     | T. Colonnello                | 2                 | uno alla sezione di marirag in C/mmارة |
| "      | (X) Ragioniere            | Tenente                      | I                 |                                        |
| "      | (XI) V. Ragioniere        | S. Tenente                   | 2                 |                                        |
| "      | (XI) Archivista           | " "                          | I                 |                                        |
| "      | (II) Imp. Avv/zi          | " "                          | 5                 |                                        |
| C      | (III) " "                 | Capo III^                    | 5                 |                                        |
| "      | " " "                     | 2° Capo                      | I                 |                                        |

Napoli li 27 giugno 1944

(I) Sono stati omessi 4 imp. avv/zi di III^ ctg. col grado di Capo di III^e Icol grado di S. Tenente in servizio alla sezione di questo marirag in C/mmارة di Stabia perchè in forza a quel Mari-  
 cost.

U. RAGIONIERE SUPER  
 CAPO UFFICIO  
 (G. Disconti)



*h. M...*

5277

## COMANDO IN CAPO BASSO TIRRENO

UFFICIO RAGIONERIA

NAPOLI

=====

DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO E NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO QUESTO MARIRAG IN  
 QUESTA CONTINGUTA DEL FONO DI MARIDIPART-SEDE N.4195/S DEL 26 C.M..

| lo e qualifica             | Grado equiparazione<br>militare | Unità in<br>servizio | Notes                                                           |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| I) Ragioniere<br>Superiore | Colonnello                      | I                    |                                                                 |
| I) Ragioniere<br>Capo      | T. Colonnello                   | 2                    | uno alla sezione di questo<br>marirag in C/ammare di Stabia (I) |
| Ragioniere                 | Tenente                         | I                    |                                                                 |
| V. Ragioniere              | S. Tenente                      | 2                    |                                                                 |
| Archivista                 | " "                             | I                    |                                                                 |
| Imp. Avv/zi                | " "                             | 5                    |                                                                 |
| II) " "                    | Capo III^                       | 5                    |                                                                 |
| " "                        | 2^ Capo                         | I                    |                                                                 |

Napoli lì 27 giugno 1944

omessi 4 imp. avv/zi di III^ etg. col  
 po di III^e lcol grado di S. Tenente  
 o alla sezione di questo marirag in  
 Stabia perchè in forza a quel Mari-

AL RAGIONIERE SUPERIORE

CAPO UFFICIO

(M. Disconti)

h. Procenti



AS/CG

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE  
PER LA FL. MARINA  
NAPOLI

PERSONALE SALARIATO

| QUALIFICA    | No | GRADO MILITARIZZATO              | NOTE |
|--------------|----|----------------------------------|------|
| Sprveglianti | 2  | Capo 3 <sup>a</sup> classe       |      |
| Magazzinieri | 2  | " "                              |      |
| Scritturali  | 2  | " "                              |      |
| Sorveglianti | 9  | 2 <sup>o</sup> Capo              |      |
| Scritturali  | 3  | " "                              |      |
| Pittori      | 1  | " "                              |      |
| Autista      | 2  | " "                              |      |
| Telefonista  | 1  | " "                              |      |
| Scritturali  | 1  | Sergente                         |      |
| Cianografo   | 1  | "                                |      |
| Operai       | 17 | Sottocapo                        |      |
| Guardiani    | 2  | "                                |      |
| Operai       | 5  | Comuni di I <sup>a</sup> classe  |      |
| Inservienti  | 4  | Comuni di II <sup>a</sup> classe |      |

Napoli 27/6/944



TEN COLONNELLO=DIRETTORE  
( Marcello SOGLIANO )

*Marcello*

**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE**  
**PER LA R. MARINA**  
**NAPOLI**

Prospetto numerico del Personale Civile di ruolo e non di ruolo  
in servizio presso questa Direzione

| Gruppo                      | Grado | Qualifica                        | N. | Grado di equi-<br>parazione a<br>quello Militare | N O T E                                                                                |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>PERSONALE DI RUOLO</u>   |       |                                  |    |                                                  |                                                                                        |
| B                           | VII   | Rag.Geometra del GenioM/re       | 1  | Ten.Colonnello                                   | Appartiene ai ruoli<br>del Ministero della<br>Guerra ed é comanda-<br>to alla R.Marina |
| B                           | VIII  | Capo Tecnico Principale          | 1  | Maggiore                                         |                                                                                        |
| B                           | IX    | 1^ Capo Tecnico                  | 1  | Capitano                                         |                                                                                        |
| B                           | VIII  | Capo Disegnatore Tecnico<br>P/le | 1  | Maggiore                                         |                                                                                        |
| B                           | X     | Disegnatore tecnico              | 1  | Tenente                                          |                                                                                        |
| C                           | VIII  | Contabile Capo                   | 1  | Capitano                                         |                                                                                        |
| C                           | IX    | Archivista Capo                  | 1  | Capitano                                         |                                                                                        |
| C                           | X     | 1^ Archivista                    | 2  | Tenenti                                          |                                                                                        |
| <u>PERSONALE AVVENTIZIO</u> |       |                                  |    |                                                  |                                                                                        |
| Catego-<br>ria              |       |                                  |    |                                                  |                                                                                        |
| 1^                          | -     | Coadiutore Tecnico               | 2  | Sottotenente                                     |                                                                                        |
| 2^                          | -     | Geometra                         | 1  | "                                                |                                                                                        |
| 2^                          | -     | Coadiutore Contabile             | 2  | "                                                |                                                                                        |
| 3^                          | -     | Disegnatore Comune               | 2  | Capo di 3^cl.                                    |                                                                                        |
| 3^                          | -     | Assistente ai lavori             | 1  | "                                                |                                                                                        |
| 3^                          | -     | Scritturali                      | 8  | "                                                |                                                                                        |
| 3^                          | -     | "                                | 1  | Secondo Capo                                     |                                                                                        |

Napoli 27 GIU 1944

| Gruppo               | Grado | Qualifica                     | N. | Grado di equiparazione a quello Militare | N O T E                                                                      |
|----------------------|-------|-------------------------------|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PERSONALE DI RUOLO   |       |                               |    |                                          |                                                                              |
| B                    | VII   | Rag.Geometra del Genio/re     | 1  | Ten.Colonnello                           | Appartiene ai ruoli del Ministero della Guerra ed é comanda to alla R.Marina |
| B                    | VIII  | Capo Tecnico Principale       | 1  | Maggiore                                 |                                                                              |
| B                    | IX    | 1^ Capo Tecnico               | 1  | Capitano                                 |                                                                              |
| B                    | VIII  | Capo Disegnatore Tecnico P/le | 1  | Maggiore                                 |                                                                              |
| B                    | X     | Disegnatore tecnico           | 1  | Tenente                                  |                                                                              |
| C                    | VIII  | Contabile Capo                | 1  | Capitano                                 |                                                                              |
| C                    | IX    | Archivista Capo               | 1  | Capitano                                 |                                                                              |
| C                    | X     | 1^ Archivista                 | 2  | Tenenti                                  |                                                                              |
| PERSONALE AVVENTIZIO |       |                               |    |                                          |                                                                              |
| Catego ria           |       |                               |    |                                          |                                                                              |
| 1^                   | -     | Coadiutore Tecnico            | 2  | Sottotenente                             |                                                                              |
| 2^                   | -     | Geometra                      | 1  | "                                        |                                                                              |
| 2^                   | -     | Coadiutore Contabile          | 2  | "                                        |                                                                              |
| 3^                   | -     | Disegnatore Comune            | 2  | Capo di 3^cl.                            |                                                                              |
| 3^                   | -     | Assistente ai lavori          | 1  | "                                        |                                                                              |
| 3^                   | -     | Scritturali                   | 8  | "                                        |                                                                              |
| 3^                   | -     | "                             | 1  | Secondo Capo                             |                                                                              |

Napoli 27 GIU 1944



IL DIRETTORE  
TEN. COLONNELLO DEL GENIO MARE  
(M. Sogliano)

5278

## R. CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

PROSPETTO NUMERICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DI  
RUOLO MILITARIZZATI CHE PRESTANO SERVIZIO PRESSO  
LA DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

|                 |   |             |   |           |             |
|-----------------|---|-------------|---|-----------|-------------|
| I° Segretario   | è | Capitano    | = | Gruppo A. | I           |
| Archivista Capo | = | Capitano    | = | "         | C. 1        |
| II° Archivisti  | = | Tenente     | = | "         | C. 4        |
| Archivisti      | = | S. Tenente  | = | "         | C. 6        |
| Applicati       | " | Capo 1° cl. | " | "         | C. <u>7</u> |
| Totale          |   |             |   |           | 19          |

P. IL COMANDANTE DEL PORTO  
IL T. COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE IN 2°  
(F. Palmegiano)



5277

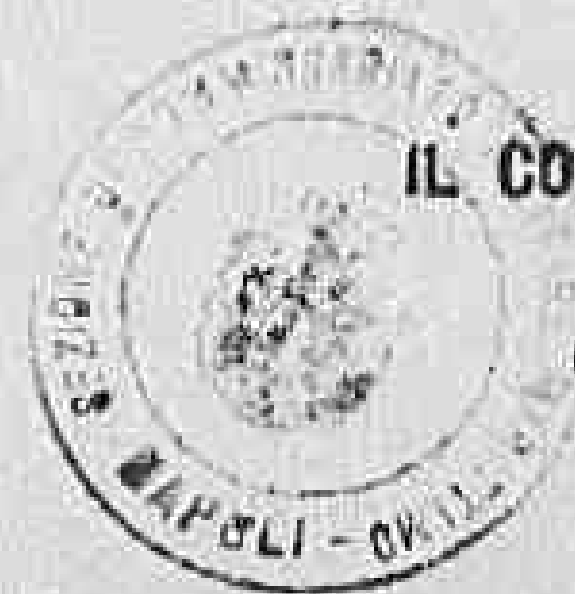
SEZIONE DI COMMISSARIATO  
MILITARE MARITTIMO  
SEGRETERIA

NAPOLI

PROSPETTO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO ED AVVENTIZIO IN SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE  
DI COMMISSARIATO M. MARITTIMO DI NAPOLI

| Gruppi | Gradi | Qualifiche        | Personale |           | Grado di equi-<br>valenza a quello |
|--------|-------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
|        |       |                   | DI RUOLO  | AVVENTIZI |                                    |
| C      | IX    | Archivista Capo   | 1         | =         | Capitano                           |
| C      | IX    | Contabile P.le    | 3         | =         | Capitani                           |
| C      | XI    | Archivista        | 1         | =         | S.Tenente                          |
| C      | XII   | Applicato         | 2         | =         | Capi 1^ classe                     |
| C      | XIII  | Alunno d'Ordine   | 1         | =         | Capo 2^ classe                     |
| "      | =     | Avventizio 2^ cl. | =         | 1         | S.Tenente                          |
| "      | =     | " 3^ cl.          | =         | 6         | Capi di 3^ cl.                     |
| "      | =     | " 3^ cl.          | =         | 2         | 2° Capi                            |
|        |       |                   | 8         | 9         |                                    |

5276



IL COLONNELLO COMMISSARIO  
CAPO SEZIONE  
(Catello Castellano)

*[Signature]*

SEZIONE DI COMMISSARIATO,  
MILITARE MARITTIMO  
SEGRETERIA

NAPOLI

TO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO ED AVVENTIZIO IN SERVIZIO PRESSO LA SEZIONE  
DI COMMISSARIATO M. MARITTIMO DI NAPOLI

| Gradi | Qualifiche                    | Personale |           | Grado di equiparazio-<br>ne a quello militare |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
|       |                               | DI RUOLO  | AVVENTIZI |                                               |
| IX    | Archivista Capo               | 1         | =         | Capitano                                      |
| IX    | Contabile P.le                | 3         | =         | Capitani                                      |
| XI    | Archivista                    | 1         | =         | S.Tenente                                     |
| XII   | Applicato                     | 2         | =         | Capi 1 <sup>a</sup> classe                    |
| XIII  | Alunno d'Ordine               | 1         | =         | Capo 2 <sup>a</sup> classe                    |
| =     | Avventizio 2 <sup>a</sup> cl. | =         | 1         | S.Tenente                                     |
| =     | " 3 <sup>a</sup> cl.          | =         | 6         | Capi di 3 <sup>a</sup> classe                 |
| =     | " 3 <sup>a</sup> cl.          | =         | 2         | 2 <sup>o</sup> Capi                           |
|       |                               | 8         | 9         |                                               |



IL COLONNELLO COMMISSARIO

CAPO SEZIONE

(Catello Castellano)

*[Handwritten signature]*

DIREZIONE DEI SERVIZI DEL GENIO NAVALE  
C. STELLAMMARE di STABIA

PROSPETTO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA MARICOST  
MARIRAG SEDE

| Gruppo o<br>Categoria | Grado | Qualifica                              | Equiparazione al<br>Grado militare | Numero | ANNOTAZIONI                                                              |
|-----------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| B                     | 8°    | Capotecnico Ple.                       | Maggiore                           | 5      | Di cui 3 collocati e ri-<br>mente trattenuti in se-<br>Ministero.        |
| B                     | 8°    | Capo Dis.Tec.Pl.                       | Maggiore                           | 1      |                                                                          |
| B                     | 9°    | Capotecnico Ple.<br>(a titolo onorif.) | Capitano                           | 1      | Collocato a riposo e<br>trattenuto in servizio<br>Ministero.             |
| B                     | 9°    | Capo Diseg.Tecn.                       | Capitano                           | 2      |                                                                          |
| B                     | 11°   | Capotecn. Aggiun.                      | S° Tenente                         | 1      | Deportato dai tedeschi                                                   |
| B                     | 11°   | Diseg.Tecn. Agg.                       | S° Tenente                         | 1      |                                                                          |
| C                     | 9°    | Contabile Capo                         | Capitano                           | 1      | Collocato a riposo in<br>contemporaneamente tr-<br>in attesa di disposiz |
| C                     | 9°    | Contab.P/le.                           | Capitano                           | 1      |                                                                          |
| C                     | 9°    | Archiv. Capo                           | Capitano                           | 1      |                                                                          |
| C                     | 11°   | Archivista                             | S° Tenente                         | 3      |                                                                          |
| C                     | 12°   | Applicato                              | Capo I° Cl.                        | 1      |                                                                          |
|                       |       | Totale                                 |                                    | 18     |                                                                          |

5275  
Castellammare di Stabia, 11 27 Giugno 1944

TEN. COLONNELLO DEL G.  
DIRETTORE  
(Domenico Debbi)

DIREZIONE DEI SERVIZI DEL GENIO NAVALE  
CASTELLAMARE DI STABIA

ELenco DEL PERSONALE CIVILE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA MARICOST E  
MARIRAG SEDE

| Qualifica                              | Equipaggiamento al<br>Grado militare | Numero | ANNOTAZIONI                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capotecnico Ple.                       | Maggiore                             | 5      | Di cui 3 collocati a riposo e contemporaneamente trattiene in servizio d'ordine del Ministero.                                           |
| Capo Dis.Tec.PI.                       | Maggiore                             | 1      |                                                                                                                                          |
| Capotecnico Ple.<br>(e titolo onorif.) | Capitano                             | 1      | Collocato a riposo e contemporaneamente trattiene in servizio d'ordine del Ministero.                                                    |
| Capo Diseg.Tecn.                       | Capitano                             | 2      |                                                                                                                                          |
| Capotecn.Aggiun.                       | S <sup>o</sup> Tenente               | 1      | Deportato dai tedeschi nel Settembre 1943.                                                                                               |
| Diseg.Tecn.Agg.                        | S <sup>o</sup> Tenente               | 1      |                                                                                                                                          |
| Contabile Capo                         | Capitano                             | 1      | Collocato a riposo in data 1 <sup>o</sup> Giugno c/a.e contemporaneamente trattiene in servizio in attesa di disposizioni del Ministero. |
| Contab.P/le.                           | Capitano                             | 1      |                                                                                                                                          |
| Archiv. Capo                           | Capitano                             | 1      |                                                                                                                                          |
| Archiviste                             | S <sup>o</sup> Tenente               | 3      |                                                                                                                                          |
| Applicato                              | Capo I <sup>o</sup> Cl.              | 1      |                                                                                                                                          |
|                                        | Totale                               | 18     |                                                                                                                                          |

A. TEN. COLONNELLO DEL G. N.  
DIRETTORE  
(Dimitrio Verde)

di Stabia, 11 27 Giugno 1944

DIREZIONE DEI SERVIZI DEL GENIO NAVALE  
CASTELLAMMARE DI STABIA

PROSPETTO NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA DIREZIONE  
MARITIMAG SEDE

| Gruppo o categoria | Grado | Qualifica      | Equiparazione al grado militare | Numero | ANNO TAZ                               |
|--------------------|-------|----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 2^                 | 11°   | Impiegato avv. | 5° Tenente                      | 3      | Di cui 2 in servizio a Maritrag Sede.  |
| 3^                 | 13°   | Id.            | Capo di 3^ Cl.                  | 26     | Di cui 22 in servizio a Maritrag Sede. |
| 3^                 | 13°   | Id.            | ---                             | 1      | Donna, in servizio pr                  |
|                    |       |                | Totale                          | 30     |                                        |

Castellammare di Stabia, 27 Giugno 1944

IL TEN. COLONNELLO DEL G. N.  
DIRETTORE  
(Vincenzo Nido)

527A

DIREZIONE DEI SERVIZI DEL GENIO NAVALE  
C. STELLAMMARE DI STABIA

NUMERICO DEL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA DIREZIONE E  
MARIRAG SEDE

| Qualifica      | Equiparazione<br>al grado mili-<br>tare | Numero | ANNOTAZIONI                                                  |
|----------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Impiegato avv. | 8° Tenente                              | 3      | Di cui 2 in servizio presso Maricost ed 1<br>a Marirag Sede. |
| id.            | Capo di 3 <sup>a</sup> Cl.              | 26     | Di cui 22 in servizio presso Maricost e 4<br>a Marirag Sede. |
| id.            | ---                                     | 1      | Donna, in servizio presso Marirag Sede.                      |
|                | Totale                                  | 30     |                                                              |

Stellammare di Stabia, 27 Giugno 1944

IL TEN. COLONNELLO DEL G. N.  
DIRETTORE  
(Vincenzo Verde)

*[Handwritten signature]*

*Allegato al foglio d'ordini del 5 agosto 1941-XIX*

**IL DUCE DEL FASCISMO**  
**CAPO DEL GOVERNO**  
**MINISTRO DELLA MARINA**  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto il R. D. 24 aprile 1935-XVII n. 767, modificato dal R. D. 22 giugno 1939-XVII n. 1026;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1940-XVIII che stabilisce le norme per la corresponsione dell'indennità di rinnovamento corredo per l'esercizio 1940-41 registrato alla Corte dei Conti l'8 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 196;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

Per l'esercizio finanziario 1941-42 l'indennità di rinnovamento corredo prevista dall'art. 2 del R. D. 24 aprile 1935 n. 767 è determinata per i sergenti, sottocapi e comuni, nelle misure e nelle epoche appresso indicate:

**a) Personale di leva:**

Ai militari di leva, in servizio alle date sottoindicate, spettano le seguenti quote:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| al 31 dicembre 1941 . . . . . | L. 57 |
| al 30 giugno 1942 . . . . .   | L. 57 |

Agli arruolati nel 2° semestre 1941 non verrà corrisposta la quota stabilita per il 31 dicembre 1941.

Agli arruolati nel 1° semestre 1942 non verrà corrisposta la quota stabilita per il 30 giugno 1942.

I militari in servizio di leva non potranno percepire più di tre quote semestrali, oltre la quota di congedamento.

Ai militari di qualsiasi classe che, avendo compiuto la ferma, siano trattenuti alle armi d'autorità a tempo indeterminato, senza vincoli di ferma, saranno corrisposte, alla fine di ogni semestre L. 10 per ogni mese di servizio effettivo, a decorrere dalla data in cui fu loro corrisposta l'ultima quota semestrale. Ai detti militari trattenuti, che siano congedati prima del compimento del semestre, saranno corrisposte L. 10 per ogni mese di servizio compiuto, oltre alla quota di congedamento.

La quota mensile di L. 10 prevista dal precedente comma è elevata transitoriamente a L. 14,50 dal mese successivo a quello in cui il militare di leva trattenuto compie tre anni di servizio e a L. 16,50 dal mese successivo a quello in cui il militare di leva trattenuto compie 4 anni di servizio.

**b) Personale volontario:**

|                               |       |                                              |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| al 31 dicembre 1941 . . . . . | L. 57 | } se siano nel 1° o 2° anno di servizio      |
| al 30 giugno 1942 . . . . .   | » 57  |                                              |
| al 31 dicembre 1941 . . . . . | » 86  | } se siano nel 3° o 4° anno di servizio      |
| al 30 giugno 1942 . . . . .   | » 86  |                                              |
| al 31 dicembre 1941 . . . . . | » 101 | } se abbiano superato il 4° anno di servizio |
| al 30 giugno 1942 . . . . .   | » 101 |                                              |

Le quote sopra indicate saranno determinate in relazione agli anni di servizio, computando gli stessi dalla data di arruolamento volontario.

Agli arruolati nel 2° semestre 1941 non verrà corrisposta la quota stabilita per il 31 dicembre 1941.

5273

Agli arruolati nel 1° semestre 1942 non verrà corrisposta la quota stabilita per il 30 giugno 1942.

Ai sergenti, sottocapi e comuni volontari, che avendo compiuta la ferma, siano trattenuti alle armi di autorità a tempo indeterminato, senza vincoli di ferma, saranno corrisposte alla fine del semestre L. 16,50 per ogni mese di servizio effettivo, a decorrere dalla data in cui fu loro corrisposta l'ultima quota semestrale.

Analogo trattamento sarà fatto al personale trattenuto alle armi, a domanda, a tempo indeterminato, o con vincoli di ferma, purchè non sia intervenuta interruzione di servizio al termine della ferma volontaria.

c) Personale ammesso a rimanere in servizio con vincoli annuali di ferma:

Ai predetti militari sarà fatto lo stesso trattamento previsto per il personale volontario, computando agli effetti della determinazione della quota anche il servizio effettivo di leva prestato.

d) Personale riammesso in servizio:

Ai militari che, trovandosi in congedo, vengono riammessi in servizio sarà corrisposta l'indennità semestrale in relazione al servizio prestato dalla data di riammissione.

Ai riammessi nel 2° semestre 1941 non verrà corrisposta la quota stabilita per il 31 dicembre 1941.

Ai riammessi nel 1° semestre 1942 non verrà corrisposta la quota stabilita per il 30 giugno 1942.

e) Personale volontario o di leva dimesso da stabilimenti militari di pena e da compagnie di correzione:

al 31 dicembre 1941 . . . . . L. 57

al 30 giugno 1942 . . . . . L. 57

purchè a tali scadenze abbiano almeno compiuto 4 mesi di servizio effettivo dalla data di rientro nel C. R. E. M.

f) Personale richiamato:

Nessuna indennità di rinnovamento corredo spetta al personale richiamato, provvedendosi a tale rinnovamento con distribuzioni gratuite.

Però ai militari richiamati che, senza interruzione di servizio, abbiano contratto vincoli di ferma annuali, saranno corrisposte al 31 dicembre 1941 e al 30 giugno 1942 le quote previste per il personale volontario, computando il servizio dalla data della ammissione al primo vincolo di ferma.

Per questi militari la corresponsione della prima quota sarà effettuata alla scadenza stabilita qualunque sia il periodo di servizio prestato dalla data dell'ammissione al vincolo di ferma.

## Art. 2.

Ai militari aventi diritto all'indennità di rinnovamento corredo sarà inoltre corrisposta la quota di congedamento di L. 28,50 all'atto del rinvio dalle armi.

Per il personale dimesso da Stabilimenti Militari di Pena e da Compagnie di correzione tale quota è ridotta a L. 16 qualora il congedamento avvenga entro 4 mesi dalla data del rientro nel C. R. E. M.

**ART. 7 F.O.M. N. 19 DEL 3 LUGLIO 1941-XIX-****DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO MIL. MARITTIMO**

Ad evitare erronee interpretazioni delle recenti disposizioni di Marine nip circa l'abolizione della determinazione di "trattenute" nei documenti periodici e nelle segnalazioni in genere concernenti i militari del C.R.E.M. che restano in servizio dopo ultimata la ferma di leva o volontaria, si chiarisce che nulla è innovato nel riguardo del diritto dei suddetti militari a percepire l'indennità di rinnovamento corredo.

Resta quindi confermato che tale indennità non compete al personale richiamato dal congedo, mentre spetta al personale trattenuto in servizio a tempo indeterminato dopo compiuta la ferma.

Si precisa altresì che i militari trattenuti continuano a essere considerati tali e a godere del suddetto trattamento anche se, avendo subito la perdita totale del vestiario per causa di forza maggiore, ricevono un nuovo corredo gratuito ed eventualmente il compenso per la perdita di oggetti personali di corredo, se imbarcati. In tali casi, per i militari perdono il diritto alla indennità di rinnovamento corredo limitatamente al semestre in cui è avvenuta o è stata completata la nuova vestizione, senza peraltro che tale interruzione influisca sul computo del servizio valevole per la determinazione delle quote successivamente dovute.

**ART. 9 F.O.N. 236 DEL 7 OTTOBRE 1941**

Si fa riferimento all'art. 6 del f.o. n. 182 in data 5 agosto c.a. - La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso del f.o. n. 154 in data 3 Luglio c.a., riguardante la sospensione per un semestre della indennità rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni che ricevono un nuovo corredo in sostituzione di quello perduto per causa di forza maggiore, è estesa ai militari volontari e di leva che vengono a trovarsi nelle stesse condizioni.

Si fa riserva d'includere la suddetta disposizione nel decreto per la corresponsione dell'indennità rinnovamento corredo per l'esercizio 1942-43. =

Il pagamento della quota corrispondente al corredo ha carattere posticipato.

Essa è quindi dovuta anche ai sergenti promossi secondi capi, nonché ai militari rinvii dalle armi per anticipato congedo, riforma, ecc. o internati negli Stabilimenti di Pena o incorporati nelle Compagnie di Correzione nel periodo di tempo intercorrente tra l'una e l'altra delle date stabilite per la scadenza delle quote loro dovute.

5272

5271

## Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti art. 1 e 2 sono al netto delle riduzioni sancite dai RR. DD. LL. 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561, nè sono soggette a ritenute per ricchezza mobile.

## Art. 4.

Nell'applicazione degli articoli precedenti si seguiranno le seguenti norme:

a) nessuna indennità a titolo di rinnovamento corredo è dovuta al personale di leva o volontario destinato a prestar servizio al « Battaglione S. Marco » o dallo stesso aggregato per i servizi speciali (Battaglione Italiano in Cina) provvedendosi al mantenimento del corredo secondo quanto previsto dalle vigenti Norme sul Servizio del vestiario;

b) è sospeso il pagamento della quota maturata ad una delle date prestabilite al militare che trovasi ricoverato negli Ospedali Militari Marittimi.

La corresponsione delle indennità di rinnovamento corredo verrà eseguita dall'autorità che riceve in forza il militare allorchè viene dimesso dalla cura, previo accertamento dello stato del corredo e conseguente somministrazione degli effetti occorrenti al completamento dello stesso;

c) ai militari avviati in licenza di convalescenza in attesa di rassegna di rimando non è dovuta l'indennità di rinnovamento corredo maturata durante la licenza stessa;

d) è invece dovuta la corresponsione dell'indennità predetta, da parte delle Direzioni di Sanità militari marittime o delle Infermerie Autonome, al militare ricoverato presso le stesse allorquando questi sia direttamente rinvio al proprio domicilio in seguito a riforma, o in attesa delle disposizioni ministeriali in conseguenza di un provvedimento sanitario.

Ai militari rinvio dalle armi in seguito a riforma verrà inoltre corrisposta la quota di congedamento;

e) ai militari in missione all'estero, obbligati a vestire l'abito civile, competono le quote loro spettanti in base al precedente art. 1.

## Art. 5.

L'indennità per rinnovamento corredo è cumulabile con qualunque altro assegno e non è soggetta a ritenute per licenze di qualsiasi genere, per punizioni e per degenze in ospedali od infermerie.

Il pagamento dell'indennità è però sospesa durante le licenze straordinarie e durante le detenzioni anche se in attesa di giudizio.

## Art. 6.

Il pagamento della quota semestrale dell'indennità di rinnovamento corredo ha carattere posticipato.

Essa è quindi dovuta anche ai sergenti promossi secondi capi, nonché ai militari rinvio dalle armi per anticipato congedo, riforma, ecc. o internati negli Stabilimenti di Pena o incorporati nelle Compagnie di Correzione nel periodo di tempo intercorrente tra l'una e l'altra delle date stabilite per la scadenza delle quote loro dovute.

5271

In tali casi però la liquidazione sarà eseguita calcolando la quota parte delle indennità che sarebbe dovuta, a mente dell'art. 1 al compimento del periodo di tempo iniziato, proporzionata al numero dei mesi di effettivo servizio.

Il mese di servizio iniziato sarà considerato compiuto.

L'indennità di congedamento è sempre corrisposta per intero, tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.

L'indennità di rinnovamento corredo deve essere conteggiata nella apposita colonna del foglio assegni e dovrà essere imputata a carico del Capitolo 29 (vestiario) del Bilancio del Ministero della Marina per l'esercizio 1941-42.

Essa dovrà essere corrisposta a tutti i militari amministrativamente in forza alla destinazione, anche se non presenti per licenze, missioni, ecc. salvo le esclusioni previste dagli art. 4 e 5.

Gli Ufficiali Commissari ed i pagatori sono tenuti a prender nota, sotto la loro responsabilità, dell'avvenuto pagamento delle quote corrisposte agli aventi diritto, nei libretti personali dei militari.

#### Art. 8.

Ai sergenti, sottocapi e comuni di leva e volontari non dovranno eseguirsi, salvo eccezionalissimi casi, somministrazioni di vestiario a pagamento negli ultimi 4 mesi di servizio.

#### Art. 9.

L'indennità di cui agli articoli precedenti è esclusivamente intesa a porre i militari del C.R.E.M. in condizioni di fronteggiare la spesa occorrente per rinnovamento dei capi di corredo di ordinario consumo.

Essa è quindi incamerabile fino alla totalità del suo importo, a scomputo di debiti accessi dai militari per prelevamenti di vestiario e ciò senza pregiudizio della integrale applicazione delle norme sancite dagli art. 89, 90 e 91 del Regolamento per l'amministrazione degli Enti, dei Corpi e delle Regie Navi, approvato con R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2565.

All'uopo è fatto stretto obbligo alle Autorità amministratrici di procedere, prima della corresponsione dell'indennità di cui trattasi, ad una severa verifica del corredo dei singoli militari, provvedendo, quando del caso, per il suo completamento e per la rinnovazione degli effetti resi logori dall'uso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

*Il Ministro delle Finanze*  
REVEL

*p. Il Ministro della Marina*  
ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei Conti addì 26 luglio 1941-XIX. Registro n. 9  
- Marina - Foglio n. 493 - f.to Rapisarda.

Allegato al foglio ~~ordini~~ del 12 gennaio 1944 - XIV

CAPO FURIERE  
(Giulio Del Monte)

Paghe giornaliere spettanti ai Sottocapi e Comuni dal 1-3-944

Parte A

|                                                                                                      | A terra<br>e<br>a bordo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1°) Sottocapi e comuni volontari a premio:                                                           |                         |
| a) Dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1° classe . . .                      | 6,70                    |
| b) Durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1° classe . . . | 6,70                    |
| c) Dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1° classe . . .          | 9,08                    |
| d) Dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di 1° classe . . .     | 12,48                   |
| 2°) Sottocapi e comuni raffermati di leva:                                                           |                         |
| a) Dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo . . .                                     | 9,08                    |
| b) Dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo . . .                       | 12,48                   |

da corrispondersi indipendentemente dalla eventuale promozione a sottocapo, grado che non comporta aumento alcuno di paga, ma soltanto aumento di soprassoldi quando dovuti.

Parte B

|                              | A terra<br>e<br>a bordo | A terra<br>e<br>a bordo |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sottocapi e comuni di leva:  |                         |                         |
| a) Comune di 2° classe . . . | 5,34                    | 5,00                    |
| b) Comune di 1° classe . . . | 6,04                    | 6,70                    |
| c) Sottocapo . . .           | 7,21                    | 6,70                    |

La classifica a comune di 1° classe è valida agli effetti amministrativi, allorché la autorità superiore dalla quale dipende l'autorità che l'ha concessa ha sanzionato il provvedimento con pubblicazione al suo ordine del giorno. Pertanto la nuova paga o gli altri maggiori assegni non potranno essere corrisposti se non quando la classifica sarà stata come sopra sanzionata.

Parte C (in via di eliminazione)

|                                                                                | A terra<br>e<br>a bordo | A terra<br>e<br>a bordo |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a) Ai sottocapi brevettati . . .                                               | 15,54                   | 15,54                   |
| b) Ai sottocapi che hanno ultimato la ferma complementare biennale . . .       | 15,54                   | 15,54                   |
| c) Ai sottocapi, con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale . . . | 17,58                   | 17,58                   |

da corrispondersi allorché la classifica a brevetto sia stata pubblicata con apposito articolo all'O. G. del Comando Superiore del C. R. E. M.

ad essi compete inoltre un soprassoldo di specialità di Lire 1,16 nette giornaliere, cumulabile in ogni caso con tutti quelli di categoria, destinazione e specialità eventualmente loro spettanti sia a terra che a bordo.

|                                                                                                      |                          |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1°) Sottocapi e comuni volontari a premio :                                                          |                          | Sottocapi e comuni di leva:                                                   |
| a) Dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1° classe . . .                      | 6.70                     | 5.34<br><del>1.40</del><br>6.04<br><del>1.40</del><br>6.70<br><del>1.40</del> |
| b) Durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1° classe . . . | 6.70                     |                                                                               |
| c) Dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1° classe . . .          | 9.08                     | 7.21<br><del>2.40</del><br>9.70<br><del>2.40</del>                            |
| d) Dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di 1° classe . . .     | 12.48                    |                                                                               |
| 2°) Sottocapi e comuni raffermati di leva :                                                          |                          |                                                                               |
| a) Dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo . . .                                     | 9.08<br><del>2.50</del>  | 15.54<br><del>7.00</del><br>15.54<br><del>7.00</del>                          |
| b) Dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo . . .                       | 12.48<br><del>2.50</del> | 17.58<br><del>4.50</del><br>17.58<br><del>4.50</del>                          |

AVVERTENZE: a) Il computo delle paghe viene eseguito moltiplicando l'importo giornaliero per il numero dei giorni e arrotondando. - b) La paga non è dovuta: 1°) Durante le assenze illegali. 2°) Ai disertori, contumaci, condannati al carcere o alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado. c) La paga è ridotta a metà: Durante la licenza di convalida dopo i prescritti primi 40 giorni: però dopo detto periodo a norma delle disposizioni contenute nel R. D. 2 giugno 1924, n. 931 (Regolamento degli assegni a terra), potrà essere corrisposta, l'intera paga in seguito a domanda degli interessati da trasmettersi al Comando Superiore per le pratiche relative. d) È sospeso il conteggio della paga; quando detenuto in attesa di giudizio, dal giorno in cui ha inizio la detenzione: se il giudizio termina con la condanna del militare, sia pure condizionale, questi perde il diritto alla paga dal giorno in cui ne fu sospeso il conteggio; se invece il militare è assolto, riceve gli arretrati dalla destinazione che lo prende in forza, secondo che la destinazione sia, cioè, in località a terra o su navi in armamento e riserva. - Perdoni inoltre il diritto alla paga i sottocapi e comuni sottoposti a giudizio penale anche quando vengano condannati a semplice pena disciplinare. - e) All'assegnazione della nuova paga provvedono le autorità amministrative interessate, dopo che l'autorità che detiene i fogli matricolari avrà assegnato mediante ordine del giorno interno, la nuova paga precisandone la decorrenza. Le variazioni che comportano aumento di paga dovranno essere registrate nella pagina apposta dei fogli matricolari e dei libretti personali degli interessati.

La classifica a comune di 1° classe è valida agli effetti amministrativi, purché la autorità superiore dalla quale dipende l'autorità che l'ha concessa ha autorizzato il provvedimento con pubblicazione al suo ordine del giorno. Pertanto la nuova paga o gli altri maggiori assegni non potranno essere corrisposti se non quando la classifica sarà stata sanzionata.

da corrispondersi allora quando la classifica a brevetti sia stata pubblicata con apposito articolo all'O. G. del Comando Superiore del C. R. E. M.

ad essi compete inoltre un soprassoldo di specialità di Lire 1.15 netto giornaliero, cumulabile in ogni caso con tutti quelli di categoria, destinazione e specialità eventualmente loro spettanti sia a terra che a bordo.

# Parte C (in via di eliminazione)

c) Sottocapo

a) Ai sottocapi brevettati

b) Ai sottocapi che hanno ultimato la ferma complementare biennale . . .

c) Ai sottocapi, con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale . . .

270

Roma 31 agosto 1940-XVIII°

MINISTERO DELLA MARINA  
 Direzione Generale  
 del Personale e dei Servizi Militari  
 Div. Amm/va = Sez. Ia  
 Dir. Generale dei Servizi Amm/va  
 Pr.t. 133317/A

ARGOMENTO: Trattamento economico di guerra.=

A decorrere dal 1° agosto c.a. vigono le norme della presente circolare in materia del trattamento economico di guerra:

Il trattamento economico di guerra fissato dalla presente circolare compete al personale militare della R.Marina che, per la sua destinazione di servizio, ne abbia diritto in base alle norme che seguono e può essere corrisposto in misura intera ovvero ridotta a metà.

I vari assegni costituenti il trattamento in questione vanno corrisposti nelle misure seguenti:

a) Indennità di entrata in campagna:

| G R A D I                          | LORDO  | N E T T O     |                       |  |
|------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|--|
|                                    |        | misura intera | misura ridotta a metà |  |
| Grande Ammiraglio                  | 15.000 | 13.615        | 6.810                 |  |
| Ammiraglio d'Armata o des.d'Armata | 12.000 | 10.895        | 5.445                 |  |
| Ammiraglio di Squadra o gr.corr.   | 10.000 | 9.075         | 4.539                 |  |
| Ammiraglio di Divisione e " "      | 8.000  | 7.260         | 3.631                 |  |
| Contrammiraglio                    | 6.000  | 5.445         | 2.723                 |  |
| Capitano di Vascello " " "         | 4.000  | 3.631         | 1.815                 |  |
| Cap. di Fregata, Cap. di Corvetta, | 3.500  | 3.177         | 1.589                 |  |
| I° Ten. di Vascello e gr. corr.    | 3.000  | 2.723         | 1.362                 |  |
| Tenente di Vascello e " "          |        |               |                       |  |
| S° Ten.di Vaso., Guardiamarina,    | 2.000  | 1.815         | 908                   |  |
| Aspirante e gradi corrispondenti   | 800    | 726           | 363                   |  |
| Capi di I°, II° e III° classe      |        |               |                       |  |

ARGOMENTO: Trattamento economico di guerra.=

A decorrere dal 1° agosto c.a. vigono le norme della presente circolare in materia del trattamento economico di guerra. Il trattamento economico di guerra fissato dalla presente circolare compete al personale militare della R. Marina che, per la sua destinazione di servizio, ne abbia diritto in base alle norme che seguono e può essere corrisposto in misura intera ovvero ridotta a metà.

I vari assegni costituenti il trattamento in questione vanno corrisposti nelle misure seguenti:

a) Indennità di entrata in campagna:

| G R A D I                                                          | LORDO  | N E T T O     |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|--|
|                                                                    |        | misura intera | misura ridotta a metà |  |
| Grande Ammiraglio                                                  | 15.000 | 13.615        | 6.810                 |  |
| Ammiraglio d'Armata o des. d'Armata                                | 12.000 | 10.895        | 5.445                 |  |
| Ammiraglio di Squadra o gr. corr.                                  | 10.000 | 9.075         | 4.539                 |  |
| Ammiraglio di Divisione e " "                                      | 8.000  | 7.260         | 3.631                 |  |
| Contrammiraglio " " "                                              | 6.000  | 5.445         | 2.723                 |  |
| Capitano di Vascello " " "                                         | 4.000  | 3.631         | 1.815                 |  |
| Cap. di Fregata, Cap. di Corvetta, 1° Ten. di Vascello e gr. corr. | 3.500  | 3.177         | 1.589                 |  |
| Tenente di Vascello e " "                                          | 3.000  | 2.723         | 1.362                 |  |
| Sc. Ten. di Vasc., Guardiamarina, Aspirante e gradi corrispondenti | 2.000  | 1.815         | 908                   |  |
| Capi di I., II. e III. classe                                      | 800    | 726           | 363                   |  |

5269

## b) Soprassoldo di operazioni:

| G R A D I                                                          | Importo lordo giornaliere. | Importo intero netto |               |               |               | Importo netto rid. e |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                                    |                            | per un giorno        | per 30 giorni | per 31 giorni | per un giorno | per 30 giorni        | per 31 giorni |
| Grande Ammiraglio                                                  | 200                        | 181,64               | 5.445         | 5.630         | 90,82         | 2.723                | 2.814         |
| Amm.d'arm.o des.d'A.                                               | 150                        | 136,23               | 4.085         | 4.221         | 68,11         | 2.042                | 2.110         |
| Amm.di Sq.e gr.corr.                                               | 100                        | 90,82                | 2.723         | 2.814         | 45,41         | 1.362                | 1.407         |
| Amm.di Div. "                                                      | 80                         | 72,66                | 2.179         | 2.251         | 36,33         | 1.089                | 1.126         |
| Contramm. "                                                        | 70                         | 63,57                | 1.906         | 1.973         | 31,79         | 953                  | 985           |
| Cap. di Vasc. "                                                    | 65                         | 59,03                | 1.770         | 1.829         | 29,52         | 885                  | 915           |
| Cap.di Freg., Cap.di Corv., I° Ten.di Vasc. e gradi corrispondenti | 55                         | 49,95                | 1.498         | 1.548         | 24,97         | 749                  | 774           |
| Ten. di Vasc. e gr.corr.                                           | 45                         | 40,67                | 1.225         | 1.266         | 20,43         | 613                  | 633           |
| S° Ten.vaso. " " "                                                 | 35                         | 31,79                | 953           | 985           | 15,69         | 477                  | 492           |
| Guardiamar. Aspirante e gradi corrispondenti                       | 30                         | 27,25                | 817           | 844           | 13,62         | 408                  | 422           |
| Capi di I°, II° e 3°                                               | 20                         | 18,16                | 545           | 563           | 9,08          | 272                  | 281           |
| Secondi Capi                                                       | 10                         | 9,082                | 272           | 281           | 4,541         | 136                  | 140           |
| Sergenti                                                           | 7                          | 6,257                | 190           | 197           | 3,179         | 95                   | 98            |
| Sottocapi e Somuni                                                 | 4                          | 4,00                 | 120           | 124           | 2,00          | 60                   | 62            |

## c) Razione viveri:

E' corrisposta sempre nella misura intera stabilita dalle disposizioni in vigore, anche al personale cui spetta il trattamento di guerra ridotto a metà.

## d) Indennità per spese di rappresentanza:

| CARICHE E GRADI                                                     | NETTO GIORNAL.NON ARROTONDA |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|                                                                     | Annua lordo                 | Misura intera<br>misura ridotta a metà |
| di Stato: Maggiore R.Marina                                         | 50.000                      | 124,411 62,205                         |
| Grande Ammiraglio - Comandante di Squadre Navali riunite            | 40.000                      | 99,529 49,764                          |
| Ammiraglio di Armata o des.d'Armata - S.Capo di S.M. della R.Marina | 30.000                      | 74,647 37,323                          |

|                                                                             |    |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Amm. di Div. "                                                              | 80 | 72,66 | 2.179 | 2.251 | 36,33 | 1.089 | 1.126 |
| Contramm. "                                                                 | 70 | 63,57 | 1.906 | 1.973 | 31,79 | 953   | 985   |
| Cap. di Vasc. "                                                             | 65 | 59,03 | 1.770 | 1.829 | 29,52 | 885   | 915   |
| Cap. di Freg., Cap. di<br>Corv., I° Ten. di Vasc.<br>e gradi corrispondenti | 55 | 49,95 | 1.498 | 1.548 | 24,97 | 749   | 774   |
| Ten. di Vasc. e gr. corv.                                                   | 45 | 40,67 | 1.225 | 1.266 | 20,43 | 613   | 633   |
| S° Ten. vaso. " "                                                           | 35 | 31,79 | 953   | 985   | 15,69 | 477   | 492   |
| Guardiamar. Aspirante<br>e gradi corrispondenti                             | 30 | 27,25 | 817   | 844   | 13,62 | 408   | 422   |
| Capi di I°, II° e 3° corv.                                                  | 20 | 18,16 | 545   | 563   | 9,08  | 272   | 281   |
| Secondi Capi                                                                | 10 | 9,082 | 272   | 281   | 4,541 | 136   | 140   |
| Sergenti                                                                    | 7  | 6,857 | 190   | 197   | 3,179 | 95    | 98    |
| Sottocapi e Somuni                                                          | 4  | 4,00  | 120   | 124   | 2,00  | 60    | 62    |

## c) Razione viveri:

E' corrisposta sempre nella misura intera stabilita dalla disposizione in vigore, anche al personale cui spetta il trattamento di guerra ridotto a metà.

## d) Indennità per spese di rappresentanza:

| CARICHE E GRADI                                                           | Annuo<br>lordo | NETTO GIORNAL. NON ARROTOND. |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                           |                | Misura intera                | Misura ridotta<br>a metà |
| Capo di Stato Maggiore R. Marina                                          | 50.000         | 124,411                      | 62,205                   |
| Grande Ammiraglio - Comandante di<br>Squadre Navali riunite               | 40.000         | 99,529                       | 49,764                   |
| Ammiraglio di Armata o des. d'Armata<br>- S. Capo di S.M. della R. Marina | 30.000         | 74,647                       | 37,323                   |
| Ammiraglio di Squadra e gr. corr.                                         | 20.000         | 49,764                       | 24,882                   |
| Ammiraglio di Divis. " " "                                                | 15.000         | 37,323                       | 18,661                   |
| Contrammiraglio " " "                                                     | 10.000         | 24,882                       | 12,441                   |
| Capitano di Vascello e " " "                                              | 6.000          | 14,929                       | 7,464                    |
|                                                                           |                |                              | 526,441                  |

= 3 =

- A) Il trattamento economico di guerra in misura intera compete:
- 1 - al personale imbarcato facente parte delle Forze Navali;
  - 2 - al personale imbarcato su Unità di uso locale della Sicilia, dell'A.O.I., della Libia, dell'Egeo, nonché al personale operante destinato a terra in Sicilia (compreso il gruppo Pantelleria), in A.O.I., in Libia, in Egeo.
- B) Compete il trattamento ridotto a metà:
- 1 - al personale mobilitato imbarcato su navi in riserva, in disponibilità e di uso locale non dislocate in Sicilia, in A.O.I., in Libia nell'Egeo;
  - 2 - al personale che partecipa alle operazioni belliche con intensità minore a quello indicato al n°2 della precedente lettera A) dislocato nelle sedi ivi non contemplate e non comprese nella successiva lettera C).
- C) Non compete il trattamento economico di guerra;
- 1 - al personale destinato negli Uffici del Ministero;
  - 2 - al personale destinato presso il Comando Superiore del C.R.E.M.
  - 3 - " " il Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
  - 4 - " " il Sottosegretariato per le Fabbricazioni di Guerra;
  - 5 - " " il Distaccamento R. Marina di Roma;
  - 6 - " " le Capitanerie di Porto del territorio metropolitano, esclusa la Sicilia;
  - 7 - " " i Tribunali Militari Marittimi;
  - 8 - " " gli Istituti e Scuole, gli Uffici Tecnici e gli altri servizi non dipartimentali.
- 000000-----
- Al personale del Battaglione S. Marco:
- a) compete il trattamento economico di guerra nella misura intera, quando è impiegato in operazioni belliche;
  - b) compete il trattamento economico di guerra ridotto a metà, quando pur non essendo impiegato in operazioni belliche - sia dislocato fuori della propria sede;
  - c) non compete il trattamento economico di guerra quando non si verificano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 000000-----

In attesa che il trattamento in questione venga disciplinato da disposizioni di carattere legislativo, si riassumono le principali norme cui le autorità dovranno attenersi nell'applicazione della presente cir-

lità e di uso locale non disaccate in  
nell'Egeo;  
2 - al personale che partecipa alle operazioni belliche con intensità  
minore a quello indicato al n°2 della precedente lettera A) dislo-  
cato nelle sedi ivi non contemplate e non comprese nella successi-  
va lettera C).

- C) Non compete il trattamento economico di guerra;
- |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - al personale destinato negli Uffici del Ministero;                    |  |
| 2 - al personale destinato presso il Comando Superiore del C.R.E.M.       |  |
| 3 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 4 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 5 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 6 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 7 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 8 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 9 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie   |  |
| 10 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 11 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 12 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 13 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 14 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 15 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 16 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 17 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 18 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 19 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 20 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 21 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 22 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 23 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 24 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 25 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 26 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 27 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 28 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 29 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 30 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 31 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 32 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 33 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 34 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 35 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 36 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 37 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 38 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 39 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 40 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 41 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 42 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 43 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 44 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 45 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 46 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 47 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 48 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 49 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 50 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 51 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 52 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 53 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 54 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 55 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 56 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 57 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 58 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 59 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 60 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 61 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 62 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 63 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 64 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 65 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 66 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 67 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 68 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 69 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 70 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 71 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 72 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 73 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 74 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 75 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 76 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 77 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 78 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 79 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 80 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 81 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 82 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 83 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 84 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 85 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 86 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 87 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 88 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 89 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 90 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 91 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 92 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 93 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 94 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 95 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 96 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 97 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 98 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 99 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie  |  |
| 100 - al personale destinato presso il Comando Generale delle Capitanerie |  |

-----000000-----

Al personale del Battaglione S. Marco:

- a) compete il trattamento economico di guerra nella misura intera, quando -  
do è impiegato in operazioni belliche;
- b) compete il trattamento economico di guerra ridotto a metà, quando -  
pur non essendo impiegato in operazioni belliche - sia dislocato  
fuori della propria sede;
- c) non compete il trattamento economico di guerra quando non si verifi-  
cano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

-----000000-----

In attesa che il trattamento in questione venga disciplinato da di-  
sposizioni di carattere legislativo, si riassumono le principali norme  
cui le autorità dovranno attenersi nell'applicazione della presente cir-  
colare.

5267

-4-

a) Indennità di entrata in campagna:

E' dovuta una volta tanto; non é cumulabile con quella di equipaggiamento e vestiario coloniale, né con l'indennità di equipaggiamento Albanico, percepite da meno di sei mesi.

S'intende che non é dovuta una nuova indennità di entrata in campagna (né intera, né ridotta) al personale che l'abbia percepita in applicazione della circolare n° 123440/A del 27 giugno u.s.-

Il personale che, in base alle disposizioni della presente circolare, abbia percepito l'indennità di entrata in campagna ridotta a metà, e, successivamente, venga trasferito in una località o presso un ente che dia diritto al trattamento intero percepirà soltanto l'altra metà.

La promozione o l'incarico del grado superiore, per gli ufficiali che hanno percepito l'indennità di entrata in campagna, non danno titolo ad integrazione di essa.

Hanno invece diritto alla differenza fra l'indennità di entrata in campagna per il nuovo grado e quella già percepita, i Capi di I° classe promossi ufficiali, sempre che, col nuovo grado continuino a rimanere o facciano ritorno presso località od enti che diano diritto al trattamento di guerra.

I Secondi Capi che conseguano la promozione a Capo di III° classe, acquistano diritto alla indennità di entrata in campagna nella misura stabilita per tale grado, sempre che, vengano o rimangano destinati in località o presso enti che danno diritto al trattamento di guerra.

Il personale che ha percepito l'indennità di entrata in campagna, intera o ridotta, e che, prima del compimento di un anno, cessa, per ragioni familiari, per motivi disciplinari, per ragioni di carattere privato o per motivi di salute, non dipendenti da cause di servizio, di appartenere ad ente che dà diritto all'indennità, é tenuto a restituire la metà dell'indennità percepita.

Il personale che, dopo aver restituito la metà dell'indennità percepita, venga ridestinato presso ente che dia diritto al trattamento di guerra avrà diritto a percepire soltanto la eventuale differenza tra l'indennità di entrata in campagna dovuta in relazione alla nuova destinazione e quel-

cessivamente, venga trasferito in una località.

diritto al trattamento intero percepirà soltanto l'altra metà.

La promozione o l'incarico del grado superiore, per gli ufficiali che hanno percepito l'indennità di entrata in campagna, non danno titolo ad integrazione di essa.

Hanno invece diritto alla differenza fra l'indennità di entrata in campagna per il nuovo grado e quella già percepita, i Capi di I<sup>a</sup> classe promossi ufficiali, sempre che, col nuovo grado continuino a rimanere o facciano ritorno presso località od enti che diano diritto al trattamento di guerra.

I Secondi Capi che conseguano la promozione a Capo di III<sup>a</sup> classe, acquistano diritto alla indennità di entrata in campagna nella misura stabilita per tale grado, sempre che, vengano o rimangano destinati in località o presso enti che danno diritto al trattamento di guerra.

Il personale che ha percepito l'indennità di entrata in campagna, intera o ridotta, e che, prima del compimento di un anno, cessa, per ragioni familiari, per motivi disciplinari, per ragioni di carattere privato o per motivi di salute, non dipendenti da cause di servizio, di appartenere ad ente che dà diritto all'indennità, è tenuto a restituire la metà dell'indennità percepita.

Il personale che, dopo aver restituito la metà dell'indennità percepita, venga ridestinato presso ente che dà diritto al trattamento di guerra avrà diritto a percepire soltanto la eventuale differenza tra l'indennità di entrata in campagna dovuta in relazione alla nuova destinazione e quella già percepita e non restituita.

b) Soprassoldo di operazioni:

a - spetta dal giorno in cui il militare raggiunge la destinazione per la quale è prevista la corresponsione del soprassoldo.

5266

- 5 -

b - cessa dal giorno successivo a quello in cui il predetto personale lascia la destinazione che dà diritto al soprassoldo.

c - perdono il soprassoldo, intero o ridotto, per la durata della punizione :

- 1°) gli ufficiali puniti di arresti in fortezza o di arresti di rigore;
- 2°) i Capi di I°, II° e III° classe puniti di arresti di rigore;
- 3°) i Secondi capi e Sergenti puniti con la sala di disciplina di rigore;
- 4°) i Sottocapi e Comuni puniti di rigore;
- 5°) i militari di qualsiasi grado puniti di rimprovero solenne per 40 giorni a datare da quello in cui viene loro inflitta tale punizione;
- 6°) i militari di qualsiasi grado detenuti in attesa di giudizio, presso ente che dà diritto al soprassoldo, salvo a percepirlo nel caso di assoluzione o proscioglimento dell'imputazione, quando al precedente penale non segue quello disciplinare o questo si conclude senza alcuna sanzione.

d - perdono metà del soprassoldo intero o ridotto e percepiscono quindi, a seconda dei casi il soprassoldo ridotto a metà o ad un quarto per la durata della punizione:

- 1°) gli ufficiali puniti di arresti semplici;
- 2°) i Capi di I°, II° e III° classe puniti di arresti semplici;
- 3°) i Secondi Capi e Sergenti puniti con sala di disciplina semplice;
- 4°) i sottocapi e comuni puniti con segregazione o prigione semplice;
- 5°) i militari di qualsiasi grado sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo a percepirla nel caso di proscioglimento dell'addebito che era stato loro fatto.

e - Il soprassoldo di operazioni è cumulabile con l'indennità coloniale e con l'indennità Egeo.

Al personale del C.R.E.M. che attualmente percepisce la paga coloniale va corrisposta, in luogo di questa, la paga del Regno oltre il soprassoldo coloniale.

Il soprassoldo coloniale è stabilito nella seguente misura netta

giornaliera :

|       |        |
|-------|--------|
| LIBIA | A.O.I. |
|-------|--------|

- 3°) i Secondi capi e Sergenti puniti di rigore;
- 4°) i Sottocapi e Comuni puniti di rigore;
- 5°) i militari di qualsiasi grado puniti di rimprovero solenne per 40 giorni a datare da quello in cui viene loro inflitta tale punizione;
- 6°) i militari di qualsiasi grado detenuti in attesa di giudizio, presso ente che dà diritto al soprassoldo, salvo a percepirlo nel caso di assoluzione o proscioglimento dell'imputazione, quando al precedente dimento penale non segue quello disciplinare o questo si concluda senza alcuna sanzione.

a - perdono metà del soprassoldo intero o ridotto e percepiscono quindi, a seconda dei casi il soprassoldo ridotto a metà o ad un quarto per la durata della punizione:

- 1°) gli ufficiali puniti di arresti semplici;
- 2°) i Capi di I°, II° e III° classe puniti di arresti semplici;
- 3°) i Secondi Capi e Sergenti puniti con sala di disciplina semplice;
- 4°) i sottocapi e comuni puniti con segregazione o prigione semplice;
- 5°) i militari di qualsiasi grado sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo a percepirla nel caso di proscioglimento dell'addebito che era stato loro fatto.

e - Il soprassoldo di operazioni è cumulabile con l'indennità coloniale e con l'indennità Egeo.

Al personale del C.R.E.M. che attualmente percepisce la paga coloniale va corrisposta, in luogo di questa, la paga del Regno oltre il soprassoldo coloniale.

Il soprassoldo coloniale è stabilito nella seguente misura netta giornaliera:

|                        | LIBIA | A.O.I. |
|------------------------|-------|--------|
| 2° Capo . . . . . £.   | 5,90  | 7,27   |
| Sergente . . . . . £.  | 5,00  | 6,36   |
| Sottocapo . . . . . £. | 4,00  | 5,65   |
| Comune . . . . . £.    | 3,45  | 4,00   |
|                        |       | 5265   |

- 6 -

per spese

c) Indennità di rappresentanza:

- a) -L'indennità spettante per la carica non è cumulabile con quella spettante per il grado: dalle due l'ufficiale ha diritto a percepire quella superiore;
- b) -la decorrenza e la cessazione dell'indennità, quando questa è dovuta per il grado, sono le medesime di quelle del ~~capo~~ di operazioni;
- c) -se l'indennità è dovuta per la carica, tale indennità spetta esclusivamente durante il periodo di tempo in cui l'ufficiale è investito della carica;
- d) -l'indennità non è cumulabile con le indennità di rappresentanza stabilite dalle disposizioni del tempo di pace.

d) Razione viveri.

E' concessa, oltre al personale che ne ha diritto durante il tempo di pace anche agli ufficiali destinati a terra, nonché ai Capi di I°, II° e III° classe destinati a terra in colonia ed ai sottufficiali di porto del vecchio ordinamento.

Per il personale che ne ha diritto in base alle disposizioni di cui alla presente circolare la decorrenza e la cessazione della razione sono le medesime di quelle del soprassoldo di operazioni.

Per il personale che invece ne ha diritto anche in tempo di pace valgono le disposizioni ordinarie del tempo di pace.

-----

Il trattamento di cui alla presente circolare non è applicabile in

Albania.

Si conferma che il trattamento economico di guerra non è cumulabile con la diaria di missione; restano perciò in vigore le disposizioni emanate con le circolari n° 125209 del 7 luglio u.s. e n° 131500 del 10 agosto c.a.-

Indennità per le singole indennità nella presente circolare

- b) -la decorrenza e la cessazione dell'indennità, quando questa sia per il grado, sono le medesime di quelle del ~~compendio~~ di operazioni;
- c) -se l'indennità è dovuta per la carica, tale indennità spetta esclusivamente durante il periodo di tempo in cui l'ufficiale è investito della carica;
- d) -l'indennità non è cumulabile con le indennità di rappresentanza stabilite dalle disposizioni del tempo di pace.

a) Razione viveri.

E' concessa, oltre al personale che ne ha diritto durante il tempo di pace anche agli ufficiali destinati a terra, nonché ai Capi di I°, II° e III° classe destinati a terra in colonia ed ai sottufficiali di porto del vecchio ordinamento.

Per il personale che ne ha diritto in base alle disposizioni di cui alla presente circolare la decorrenza e la cessazione della razione sono le medesime di quelle del soprassoldo di operazioni.

Per il personale che invece ne ha diritto anche in tempo di pace valgono le disposizioni ordinarie del tempo di pace.

-----

Il trattamento di cui alla presente circolare non è applicabile in Albania.

Si conferma che il trattamento economico di guerra non è cumulabile con la diaria di missione; restano perciò in vigore le disposizioni emanate con le circolari n° 125209 del 7 luglio u.s. e n° 131500 del 10 agosto c.a.-

Le somme nette indicate per le singole indennità nella presente circolare differiscono da quelle contenute nella precedente del 27 giugno c.a. perché si è tenuto conto anche della nuova addizionale progressiva all'imposta complementare sul reddito. Poiché l'applicazione dell'addizionale in questione ha decorrenza dal 1° luglio 1940, le Autorità ai

3264

- 7 -

amministratrici dovranno far luogo ai conguagli relativamente alle somme pagate dal 1° al 31 luglio.=

La spesa relativa agli assegni di cui alla presente circolare va posta a carico del Cap. 79 bis/3 del corrente esercizio finanziario e corrispondente degli esattidifuturi, ad eccezione della ragione veri che dovrà gravare sull'articolo 4 dello stesso capitolo.=

Si ritiene opportuno chiarire che, in massima, le risposte date dal Ministero ai quesiti mossi dalle varie Autorità per l'applicazione della precedente circolare n. 123440 del 27 giugno u.s., non possono senz'altro considerarsi come soluzioni di quesiti analoghi cui può dar luogo l'applicazione delle norme contenute nella presente circolare; sono infatti sostanzialmente mutati i criteri dai quali ha origine il diritto a percepire il trattamento di guerra, nonché quelli in base ai quali tale trattamento viene corrisposto in misura intera ovvero in misura ridotta.=

-----

I Comandi, in Capo e Superiori in indirizzo provvedano a diramare le norme di cui alla presente circolare ai Comandi dipendenti.=

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
F/to Cavagnari

0746